Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Lunedì, 14 maggio — Numero 112

SOMMARIO

SENATO DEL REGNO

ORDINE DEL GIORNO

per la seduta pubblica di mercoledì 23 maggio 1923, alle ore 16.

1. Interrogazione.
2. Sorteggio degli Uffici.
3. Discussione del seguente disegno di legge:
   Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).
4. Svolgimento della seguente interpellanza:
   Baccelli, Scialoia, Mengarini. — Al Ministro delle colonie. — «Sulla convenienza per l'Italia di iniziare una sollecita opera di valorizzazione economica della colonia Eritrea specialmente in rapporto agli Stati confinanti».
5. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1° conversione in legge dei decreti Reali e Luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523);

2° conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

3° conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322 che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 538);

4° conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166 contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539); ecc. ecc. ecc.

Il presidente
TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione;

Visto il decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1639, che proroga le disposizioni dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, contenente provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, sull'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, concernente la partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni a un Ente industriale, con sede in Roma, che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1621, che converte in legge il decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, numero 1254, e il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1761, concernenti norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quelle sui danni;

Ritenuta l'urgenza di stabilire le norme per l'esercizio dell'assicurazione sulla durata della vita umana, e considerata la opportunità di coordinare e riunire in unico testo le disposizioni relative all'esercizio di ogni forma di assicurazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, col Ministro della giustizia e degli affari di culto, e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.
Disposizioni preliminari

Art. 1.

Sono soggette al presente decreto tutte le imprese nazionali ed estere, comunque costituite, che esercitino:

a) l'industria delle assicurazioni in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma;

b) l'industria delle riassicurazioni.

E' altresì soggetto al presente decreto l'Istituto nazionale delle assicurazioni costituito a norma della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente decreto le assicurazioni stipulate nel Regno da imprese nazionali o rappresentanze di imprese estere debbono dalle imprese stesse essere comprese nel portafoglio italiano.

Debbono, altresì, essere comprese nel portafoglio italiano, le assicurazioni stipulate all'estero dalle imprese di cui al precedente comma quando siano eseguibili nel Regno.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ed alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;

b) ai Sindacati, alle Casse consorziali e private e ad ogni altra impresa autorizzati ad operare a norma delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

c) agli Istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;

d) alle Casse di previdenza riconosciute per decreto Reale;

e) alle Società di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire mille o una rendita non superiore alle lire quattrocento annue;

f) alle Amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedano direttamente al trattamento di quiescenza o di pensione o ai sussidi in caso di morte per il loro personale;

g) alle Associazioni agrarie di mutua assicurazione costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759;

h) alle Società od Enti per i quali l'eccezione fosse disposta da legge speciale.

Art. 3.

Alle Società in nome collettivo, in accomandita ed a garanzia limitata, ed alle persone singole è vietato l'esercizio delle assicurazioni, salvo i contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Sono altresì vietate nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita a premio naturale, le associazioni tontinarie o di ripartizione.

TITOLO II.
Assicurazioni sulla durata della vita umana

CAP. I.
Disposizioni generali

Art. 4.

Le assicurazioni sulla durata della vita umana sono esercitate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni istituito a norma della legge 4 aprile 1912, n. 305, e dalle Imprese nazionali ed estere autorizzate secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Le somme dovute agli aventi diritto per effetto di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'art. 453 del Codice di commercio.

CAP. II.
Dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

Art. 6.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, esercita le assicurazioni sulla durata della vita umana in tutte le loro possibili forme, all'interno e all'estero.

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale sono garantite dallo Stato.

L'Istituto nazionale ha personalità giuridica e gestione auto-

noma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per l'industria e commercio e del Ministero delle finanze.

L'ordinamento dell'Istituto è disciplinato da uno statuto organico, da approvarsi con decreto Reale promosso dal Ministro per l'industria e commercio, udito il Consiglio di Stato.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è costituito con decreto Reale promosso dal Ministro per l'industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

Parimenti con decreto Reale si provvede alla nomina del presidente e del vice presidente che sono scelti fra i consiglieri.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) come membro di diritto, il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri per l'industria e commercio, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per l'agricoltura;

c) sei membri scelti fra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica o amministrativa.

I componenti delle categorie b) e c) durano in carica quattro esercizi compreso quello in corso all'atto della nomina.

Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche quei membri che fossero stati nominati nel corso del quadriennio stesso.

Nessun funzionario dell'Amministrazione dello Stato può fare parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto ad eccezione dei consiglieri di Stato e della Corte dei conti, degli insegnanti di Istituti superiori e medi di istruzione e dei magistrati.

I componenti il Consiglio di amministrazione sono retribuiti con medaglie di presenza alle adunanze, e con partecipazione agli utili dell'azienda.

In seno al Consiglio di amministrazione potrà essere nominato un Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato permanente e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo statuto.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1° sulle proposte di modifica dello statuto;

2° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;

3° sugli schemi di tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze;

4° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione;

5° sulla cessione di portafogli di assicurazione, sui trattati di riassicurazione e su altri eventuali accordi con imprese di assicurazione;

6° sui regolamenti interni di amministrazione e sui capitolati delle agenzie;

7° sulla gestione e l'impiego dei fondi;

8° sulle eventuali norme per la partecipazione agli utili degli assicurati e di Enti produttori;

9° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

10° sui bilanci;

11° sulla ripartizione della compartecipazione del personale agli utili netti;

12° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio di amministrazione determina le competenze del presidente, del vice presidente e del direttore generale, nomina e rimuove il personale e stabilisce le condizioni dei relativi contratti di impiego.

Le deliberazioni di cui ai nn. 1 e 3 sono approvate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è nominato con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il direttore generale non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto Reale su proposta del Ministro per l'industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri

Art. 10.

L'Istituto ha impiegati amministrativi e tecnici oltre agli incaricati della produzione.

I rapporti tra l'Istituto e gli impiegati sono regolati da contratti di impiego privato.

Art. 11.

Il personale produttore è retribuito normalmente con provvigioni proporzionate al numero e all'entità degli affari per mezzo di essi conclusi.

Possono procurare affari all'Istituto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal Ministro delle poste e telegrafi, i notai, i segretari ed impiegati comunali e le altre persone ed Enti autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che dagli organi dell'Istituto o da Istituti bancari, potrà essere fatto da uffici postali da designarsi d'accordo tra i Ministri per l'industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento

Art. 12.

Le funzioni di sindaci dell'Istituto nazionale delle assicurazioni sono esercitate da un Collegio, nominato annualmente con decreto Reale su proposta dei Ministri per l'industria e commercio e delle finanze, costituito da un consigliere della Corte dei conti e da due funzionari dello Stato designati uno dal Ministro delle finanze e l'altro da quello per l'industria e commercio.

Gli stessi Ministri indicheranno rispettivamente i sindaci supplenti che saranno nominati nello stesso decreto costitutivo del Collegio.

Col decreto Reale di nomina si stabilirà il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno gli obblighi di cui all'art. 181 del Codice di commercio.

Art. 13.

Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno investite con divieto di qualsiasi altro impiego nei modi seguenti:

1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

2° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il Credito fondiario in Italia o nelle colonie;

3° in anticipazioni su pegno o in riporto dei titoli di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo;

4° in acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato italiano;

5° in azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario e delle Ferrovie Reali Sarde;

6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

7° in beni immobili posti nel Regno o nelle Colonie, purchè liberi da ipoteche;

8° in mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel Regno o nelle Colonie, per somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato e in mutui debitamente garantiti, per incoraggiare le costruzioni, edilizie, urbane o rurali;

9° in mutui a Provincie e Comuni, con le opportune garanzie, o in partecipazioni al capitale costitutivo di Enti pubblici, previa autorizzazione dei ministri delle finanze e per l'industria e commercio;

10° in titoli emessi o garantiti da Stati esteri fino all'ammontare delle riserve dei contratti stipulati nelle corrispondenti valute o di ogni altra riserva prescritta per l'esercizio all'estero;

11° in partecipazione ad imprese assicurative nazionali ed estere, in misura non superiore al 5 per cento delle riserve e dei fondi patrimoniali. Questi impieghi dovranno essere integralmente ammortizzati entro il periodo che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

12° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato e di Enti pubblici, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti autorizzata dalle leggi vigenti;

13° in depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, Istituti di credito e Casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del 5 per cento delle riserve;

14° in altri modi di impiego autorizzati dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro per l'industria e commercio.

Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

Art. 14.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

Detto bilancio, con la relazione del Consiglio di amministrazione e con quella dei sindaci, sarà comunicato al Parlamento dal Ministro per l'industria e il commercio.

Ogni quinquennio l'Istituto compilerà una relazione tecnico-statistica che sarà parimenti comunicata al Parlamento dal Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 15.

Dagli utili annuali dell'Istituto nazionale si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 10 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dallo statuto;

Della parte rimanente, il 5 per cento sarà così ripartito:

a) un quarto al Consiglio di amministrazione, nelle proporzioni che saranno determinate dallo stesso Consiglio;

b) tre quarti al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e con le modalità fissate dal Consiglio d'amministrazione.

Gli utili netti residuali saranno destinati alla costituzione di un fondo per quegli scopi di pubblica utilità che saranno determinati dal Governo.

Detto fondo sarà investito in uno o più dei modi d'impiego consentiti dall'art. 13, devolvendosi al fondo stesso il reddito del medesimo.

Art. 16.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, su richiesta delle imprese nazionali od estere, ha facoltà di accettare la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti, alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio d'amministrazione.

Per effetto delle cessioni di cui sopra l'Istituto nazionale delle assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni potrà trasformare le aliquote di partecipazione degli assicurati agli utili delle singole imprese in corrispondenti riduzioni dei premi cui gli assicurati sono obbligati in virtù dei contratti ceduti all'Istituto nazionale.

Art. 17.

Chiunque, nell'adempimento delle proprie attribuzioni presso l'Istituto nazionale, venga a conoscenza delle trattative e dei rapporti fra l'Istituto stesso e le imprese di assicurazione ed i privati, deve serbare il segreto su tutto quanto è a sua conoscenza, sotto le comminatorie di legge.

E' in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le categorie di comunicare anche agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l'Istituto nazionale e le imprese di assicurazione ed i privati.

CAP. III.

Esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di imprese private

Art. 18.

Le imprese nazionali che intendono esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni sulla durata della vita umana, le imprese estere che intendono esercitare nel Regno l'industria delle assicurazioni sulla vita e quelle che, per l'esercizio della riassicurazione nell'anzidetto ramo, intendono istituire nel Regno la legale rappresentanza, debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

L'autorizzazione è concessa mediante decreto del Ministro per l'industria e commercio, da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'autorizzazione suddetta è soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal decreto Reale 24 novembre 1919, numero 2163, per le autorizzazioni date dal Ministro delle finanze a norma del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620.

Art. 19.

Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana le imprese nazionali devono presentare al Ministero per l'industria e commercio la relativa domanda e fornire:

1° la prova di essere legalmente costituite e di possedere, se si tratta di Società anonima, anche a forma Cooperativa, capitale azionario non inferiore a lire dieci milioni di cui almeno cinque interamente versati, oppure, se si tratta di Associazioni di mutua assicurazione, un fondo di garanzia non inferiore alla predetta somma.

Tuttavia, per le Imprese che già esercitarono nel Regno le assicurazioni sulla vita prima dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1912, n. 305, e cedettero il loro portafoglio all'Istituto nazionale delle assicurazioni, è in facoltà del Governo di concedere, con opportune cautele, l'autorizzazione indipendentemente dall'integrale adempimento della condizione predetta;

2° la prova di aver depositato presso la Cassa depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione, la somma di lire due milioni in numerario o in titoli di Stato.

Il deposito sarà restituito in caso di rifiuto dell'autorizzazione;

3° i dati costituenti le basi tecniche, cioè le tavole di mortalità e di invalidità ed il saggio di interesse, da adottarsi per il calcolo dei premi e della riserva matematica;

4° una esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei premi puri, dei caricamenti e delle riserve matematiche;

5° le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

6° le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti.

Le dette condizioni devono contenere anche le norme relative alle riduzioni ed ai riscatti.

Le Imprese nazionali che intendono esercitare la riassicurazione nel ramo vita, per ottenere la relativa autorizzazione, debbono fornire la prova di essere legalmente costituite.

Art. 20.

Le imprese estere di assicurazione sulla vita per ottenere la autorizzazione, oltre adempiere a quanto è prescritto dall'articolo 19, debbono;

a) nominare con le forme prescritte dall'art. 230 del Codice di commercio, un rappresentante generale nel Regno, che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia, riconoscendogli espressamente le facoltà di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità del Regno, di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nel Regno, di compiere le operazioni necessarie per la costituzione e il vincolo dei depositi cauzionali prescritti dal presente decreto;

b) comprovare che esercitano regolarmente l'assicurazione sulla vita nel proprio paese d'origine da almeno dieci anni;

c) fornire ogni altro documento richiesto dal Ministero per l'industria e commercio.

Le condizioni generali e particolari dei contratti di assicurazione e tutte le appendici relative devono essere redatte in lingua italiana.

Le imprese estere che, per l'esercizio delle riassicurazioni nel ramo vita, intendono istituire nel Regno una rappresentanza, per ottenere la relativa autorizzazione debbono fornire la prova di avere adempiuto alle formalità di cui all'art. 230 del Codice di commercio.

L'autorizzazione alle imprese estere non sarà concessa se nel rispettivo paese di origine le imprese italiane non sono ammesse ad operare a parità di trattamento con le imprese nazionali.

Il Ministero per l'industria e commercio stabilirà, quando ne sia il caso, quelle speciali condizioni per l'ammissione di imprese estere che l'applicazione del predetto principio di parità di trattamento rendesse necessarie.

Art. 21.

Col decreto di autorizzazione di cui all'art. 18 il Ministero per l'industria e commercio approva anche le tariffe e le condizioni di polizza prodotte dalle imprese.

Art. 22.

Le modificazioni degli atti e dei dati presentati al Ministero per l'industria e il commercio, a termine degli articoli 19 e 20, devono essere approvate dal Ministero stesso. Esse non hanno effetto che dalla data del decreto di approvazione.

Art. 23.

Le imprese di assicurazione, nazionali ed estere, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare nel Regno, devono costituire e vincolare nei modi stabiliti negli articoli 27 e 28:

a) una cauzione di lire cinquecentomila a garanzia delle operazioni da compiersi nel Regno;

b) un fondo iniziale di lire un milione e cinquecentomila computabile nella riserva matematica.

Esse potranno a questo scopo valersi del deposito effettuato a termine dell'art. 19.

Art. 24.

Le imprese nazionali ed estere che esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana ai sensi del presente decreto, sono obbligate a cedere all'Istituto Nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano.

La quota predetta è del 40 per cento, per i rischi assunti nei primi dieci anni dall'autorizzazione all'esercizio nel Regno del ramo vita a norma del presente decreto e, rispettivamente, del 30 nel secondo decennio, del 20 nel terzo decennio e del 10 in seguito.

Per le imprese che attualmente già operano e non hanno ceduto il portafoglio all'Istituto nazionale delle assicurazioni, il computo dei decenni si riporta alla data del 1° aprile 1913.

Le quote cedute sono garantite dallo Stato.

Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel Regno all'Istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi.

La cessione sarà fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non mai superiore al 3 per cento del capitale assicurato nè al 70 per cento del premio del primo anno.

Tale misura sarà rivedibile ogni tre anni su proposta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e le eventuali varianti saranno determinate con decreto Reale promosso dal Ministro dell'Industria e commercio, di concerto col Ministro delle finanze.

Negli anni successivi al primo, l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà depurata delle spese di incasso in misura non mai superiore al 5 per cento del premio annuo.

L'Istituto nazionale sarà libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese.

Le somme che l'Istituto nazionale deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, nonchè le riserve matematiche inerenti alle quote cedute, sono vincolate a favore degli assicurati e dei beneficiari delle polizze stesse.

Art. 25.

La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di assicurazione (riserva matematica) relative al portafoglio italiano, non potrà essere inferiore a quella risultante prendendo a base le tavole di mortalità, d'invalidità ed il saggio d'interesse di cui all'art. 19.

Le imprese presenteranno al Ministero per l'industria e commercio almeno ogni tre anni:

1° il confronto fra la mortalità preveduta nelle tavole predette e quella realmente verificatasi;

2° il confronto fra il saggio di interesse predetto e quello realmente ricavato dall'impiego delle riserve.

Nel caso di scarti fra questi elementi, così notevoli da giustificare fondati timori sulla sicurezza del funzionomento tecnico della impresa, il Ministero per l'industria ed il commercio invita l'impresa ad esporre le sue giustificazioni, salvo ulteriori provvedimenti.

Art. 26.

Le imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, nazionali ed estere, debbono possedere nel Regno e vincolare a favore degli assicurati, le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attività necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulla base degli elementi di cui all'art. 25.

Lo stesso obbligo compete anche alle imprese che non assu-

mono nuovi rischi ma si limitano a gestire il portafoglio precostituito.

Le disposizioni riflettenti i depositi prescritti dall'art 145 del Codice di commercio, sono abrogate. Lo svincolo degli attuali depositi sarà fatto secondo le norme stabilite nel regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio. Per i depositi attualmente esistenti cessa l'obbligo del reimpiego dei relativi interessi.

Art. 27.

Le riserve matematiche di cui al precedente articolo debbono essere costituite con una o più delle seguenti specie di attività:

1° titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

2° cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia o nelle Colonie;

3° annualità dovute dallo Stato ed acquistate dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

4° beni immobili posti nel Regno o nelle Colonie, liberi da ipoteche;

5° mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili posti nel Regno o nelle Colonie, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato;

6° mutui sopra proprie polizze di assicurazione sulla vita nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

7° depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, Istituti di credito o Casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del 5 per cento delle riserve;

8° azioni della Banca d'Italia e dell'Istituto italiano di credito fondiario;

9° altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro delle finanze.

A copertura delle dette riserve matematiche possono essere destinati:

a) le cauzioni prestate secondo il Codice di commercio del 1865 per la parte relativa al ramo vita;

b) i depositi di cui all'art. 145 del Codice di commercio ed all'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Le riserve suddette debbono essere costituite senza deduzione delle quote cedute in riassicurazione, salvo quelle cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Unione italiana di riassicurazione costituita a mente dei decreti-legge 24 novembre 1921, n. 1737, e 17 ottobre 1922, n. 1442.

Art. 28.

I titoli indicati nel precedente articolo, se al portatore, debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione.

I medesimi titoli, ed in genere tutti i valori mobiliari, destinati a copertura delle riserve matematiche, debbono essere vincolati a favore degli assicurati le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, secondo le modalità che saranno fissate dal regolamento.

Sui beni immobili viene iscritta ipoteca in base a decreto del ministro per l'industria e il commercio. Per i mutui ipotecari il vincolo di cui al precedente comma, in base a decreto dello stesso Ministro, viene annotato, a termine dell'art. 1994 del Codice civile, in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi. La liberazione della detta ipoteca e del detto vincolo sarà parimenti eseguita in base a decreto del Ministro per la industria e commercio. Le dette iscrizioni ed annotazioni sono esenti dalle tasse ipotecarie.

I criteri per la valutazione delle attività costituenti le riserve matematiche, i modi ed i termini di deposito, di vincolo, di sostituzione e di svincolo di esse sono stabiliti nel regolamento.

I titoli di credito ammessi al deposito e non soggetti originariamente alla tassa di bollo, saranno accettati con esenzione dalla tassa stessa fino a quando rimangano vincolati presso la Cassa depositi e prestiti. Saranno parimenti esenti dalla tassa proporzionale di bollo le ricevute rilasciate dall'Istituto nazionale e dalle imprese private in occasione del ritiro di titoli depositati alla predetta Cassa depositi e prestiti, in esecuzione del presente decreto e degli art. 145 del Codice di commercio e 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Sui depositi dell'art. 145 del Codice di commercio e dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, e sulle altre attività mobiliari costituenti le riserve matematiche, vincolate in garanzia degli assicurati secondo le norme dei precedenti articoli, è stabilito il privilegio a favore della massa dei medesimi assicurati a termini del n. 6 dell'art. 1958 del Codice civile.

Art. 29.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita devono prelevare annualmente dagli utili netti derivanti dalle operazioni fatte nel Regno, non meno del 10 per cento per formare il fondo di riserva ordinario di cui all'art. 182 del Codice di commercio.

Tale prelevamento deve essere continuato fino a che sia raggiunto almeno il 5 per cento della riserva matematica. Se il fondo, dopo costituito, venga diminuito per qualsiasi ragione o se più non si trovi nella proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nel modo stesso.

Detto fondo di riserva deve essere investito in uno o più dei modi d'impiego indicati all'art. 27.

Art. 30.

Le imprese che si propongono di esercitare altre operazioni oltre a quelle di assicurazione sulla vita, devono indicare nello statuto quale parte del capitale e delle riserve sia destinata all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita e devono tenerne separata la gestione. Tali capitali e riserve non possono essere inferiori agli importi stabiliti dagli art. 19 e 29.

Le attività relative alla gestione dell'assicurazione sulla vita non possono essere devolute a soddisfare obbligazioni di altra natura.

TITOLO III.

Assicurazioni contro i danni.

Art. 31.

Le imprese nazionali che intendono esercitare l'industria delle assicurazioni e delle riassicurazioni contro i danni, le imprese estere che intendono esercitare nel Regno l'industria delle assicurazioni contro i danni e quelle che, per l'esercizio della riassicurazione negli anzidetti rami, intendono istituire nel Regno una rappresentanza, debbono essere a ciò preventivamente autorizzate nelle forme e con le modalità stabilite nel precedente articolo 18.

Art. 32.

Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni le imprese debbono presentare al Ministero per l'industria e commercio la relativa domanda e fornire, se nazionali, la prova di essere legalmente costituite, se estere, di avere legalmente istituito nel Regno la rappresentanza ai termini dell'articolo 230 del Codice di commercio.

Quest'ultima prova compete anche alle imprese estere che, per l'esercizio delle riassicurazioni, intendono istituire nel Regno una rappresentanza.

Art. 33.

Le imprese, nazionali ed estere, anche se a forma mutua o cooperativa, per potere esercitare nel Regno le assicurazioni diverse da quelle sulla durata della vita umana, debbono costi-

tuire e vincolare, a favore della massa degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano, una cauzione che viene ragguagliata, a fine di ogni esercizio, al 35 per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto, inerenti alle assicurazioni, stipulate nell'esercizio stesso e anteriormente, dei rischi compresi nel portafoglio italiano a norma dell'art. 1.

La detta misura viene ridotta:

a) al 15 per cento per i rischi di breve durata secondo le norme e i criteri che saranno fissati dal regolamento;

b) al 20 per cento per i rischi dei rami grandine e bestiame;

c) al 20 per cento dei contributi consuntivi dell'esercizio quando trattisi di Associazioni mutue per le assicurazioni di corpi di navi, le quali ammettano nei rispettivi statuti la possibilità di imporre ai propri soci contributi straordinari, il cui credito, a norma dell'art. 675, n. 10, del Codice di commercio, gode privilegio sulle navi costituenti oggetto dell'Associazione stessa.

Le dette cauzioni non possono essere, in nessun caso, inferiori alla somma di lire centomila per le imprese nazionali che, secondo lo statuto, possono esercitare un solo ramo di assicurazione e per le imprese estere che sono state autorizzate ad esercitare nel Regno un solo ramo di assicurazione: alla somma di lire duecentomila per le imprese nazionali ed estere che, statutariamente, possono esercitare o sono autorizzate ad esercitare più rami di assicurazione.

Le dette misure minime sono parimenti richieste alle imprese nazionali per potere, comunque, iniziare le operazioni di assicurazione e alle imprese estere per potere, comunque, iniziare le assicurazioni nel Regno.

Non sono soggette all'obbligo della costituzione di cauzione le Associazioni di mutua assicurazione e le Società cooperative le quali per disposizioni statutarie o anche solo di fatto operino in un solo Comune, purchè i premi o contributi annui non sieno superiori a lire trentamila per ogni ramo e nel complesso per tutti i rami esercitati a lire centomila.

Art. 34.

Il Ministro per l'industria e il commercio può autorizzare eccezionalmente, e a periodi non maggiori di due anni, agenti o intermediari, di nazionalità italiana, a collocare in assicurazione rischi all'estero presso imprese speciali che non siano in grado, per la loro struttura, di istituire una legale rappresentanza nel Regno.

Il decreto di autorizzazione per detti agenti o intermediari può stabilire altre condizioni e formalità oltre quelle richieste dal presente decreto, dal regolamento e dalle altre leggi vigenti.

Per esercitare la mediazione, le imprese o persone che vi sono state autorizzate debbono provvedere al deposito di una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato che è di volta in volta stabilita nel decreto di autorizzazione e, in ogni caso, non inferiore a lire centocinquantamila.

Il Ministero per l'industria e il commercio può richiedere al mediatore, in qualunque tempo ed a suo giudizio, una cauzione superiore a quella fissata nel decreto di autorizzazione in relazione all'entità delle operazioni ed alla specie dei rischi collocati dal medesimo.

Il mediatore, anche oltre la prestata cauzione, è responsabile dell'esecuzione del contratto dal momento in cui dichiara l'avvenuta copertura del rischio fino alla consegna all'assicurato della polizza di assicurazione.

Art. 35.

Per la costituzione delle cauzioni di cui all'art. 33, per il deposito e vincolo delle attività costituenti le medesime cauzioni e quelle di cui all'art. 34 per il privilegio che su tali attività compete alla massa degli assicurati, sono applicabili le disposizioni degli articoli 27 e 28 del presente decreto.

TITOLO IV.

Bilancio delle imprese private

Art. 36.

Per le imprese private regolate dal presente decreto è portato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il termine indicato dall'art. 154 del Codice di commercio per l'approvazione del bilancio. Per le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione il detto termine può essere protratto, dal Ministero per l'industria e commercio, ad otto mesi, su domanda delle imprese stesse.

Art. 37.

Il bilancio, compilato in conformità al modello stabilito con Regio decreto in esecuzione dell'art. 177 del Codice di commercio, e gli altri documenti indicati nell'art. 180 dello stesso Codice, debbono essere presentati al Ministero per l'industria e il commercio nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio.

Art. 38.

Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono però compilare annualmente un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia in conformità del modello prescritto.

Art. 39.

I modelli di bilancio preveduti dall'art. 177 del Codice di commercio saranno stabiliti con Regio decreto promosso dal Ministro per l'industria e il commercio. Le modificazioni andranno in vigore a partire dall'esercizio successivo a quello in cui sarà emanato il relativo decreto.

Art. 40

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione nazionali ed estere, oltre i libri legali prescritti dal Codice di commercio, debbono tenere i libri e i registri ausiliari che saranno stabiliti nel regolamento agli effetti del controllo sul bilancio.

Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilità speciale per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessario ai fini del controllo prescritto dal presente decreto.

Art. 41.

Le imprese di assicurazione e riassicurazione, nazionali ed estere, hanno l'obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita umana che sono in corso alla fine dell'esercizio iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e l'ammontare delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri.

È data facoltà di calcolare il riporto dei premi, quando esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in misura media che, normalmente, non dovrà essere inferiore al 35 per cento dei premi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Per i rischi di breve durata, da determinarsi secondo i criteri che saranno fissati nel regolamento, la riserva non dovrà essere inferiore al 15 per cento dei premi.

A copertura dell'ammontare delle riserve premi pei rischi in corso potranno essere destinati anche i valori mobiliari ed immobiliari vincolati a cauzione secondo l'art. 35.

TITOLO V.

Vigilanza governativa sulle imprese private

Art. 42

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero per l'industria e il commercio. Il contributo di vigilanza di cui all'art. 42 del decreto-legge 21 aprile 1919, numero 603, è dovuto anche dalle imprese di capitalizzazione e risparmio e dai mediatori autorizzati a norma del presente decreto.

Art. 43

Il Ministero per l'industria e il commercio ha facoltà di disporre ispezioni presso la sede o la rappresentanza generale delle imprese, e dipendenti stabilimenti, agenzie, uffici locali, che comunque esercitino le operazioni di assicurazione, di riassicurazione, o di mediazione, per controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite in questo decreto, nel regolamento e nei decreti di autorizzazione.

Ove consti che vi siano imprese, persone od Enti che esercitino in contravvenzione al presente decreto, il Ministero per l'industria e il commercio ha facoltà di accertare l'infrazione mediante verifica eseguita dai propri funzionari.

Le imprese e i loro amministratori, rappresentanti, direttori, agenti, debbono mettere a disposizione dei funzionari delegati alle ispezioni tutti i libri, registri e documenti e debbono fornire le notizie e i chiarimenti che saranno ad essi richiesti.

Le imprese nazionali ed estere, di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione sono obbligate a fornire al Ministero per l'industria e il commercio tutte quelle notizie e dati statistici che potranno essere richiesti dal medesimo Ministero.

Art. 44.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto, del regolamento e dei decreti di autorizzazione, il Ministero per l'industria e il commercio può vietare alle imprese l'assunzione di nuovi affari fino a che le medesime imprese non abbiano adempiuto alle disposizioni accennate.

Nel regolamento saranno fissate le norme per l'emissione, la revoca, la pubblicazione dei decreti di divieto.

Art. 45.

Nel caso di persistente inosservanza delle disposizioni del presente decreto, il Ministero per l'industria e il commercio ha facoltà di porre in liquidazione le imprese inadempienti.

Per lo svolgimento della liquidazione si applicano analogicamente in quanto possibile, le disposizioni del seguente titolo VI.

TITOLO VI.

Liquidazione e fallimento delle imprese

Art. 46.

Le imprese nazionali di assicurazione sulla vita, anche se esercitano l'assicurazione contro i danni, qualora non abbiano attività sufficienti a coprire le riserve matematiche, e le rappresentanze delle Imprese estere, quando le attività esistenti nel Regno non siano sufficienti a coprire le riserve matematiche dei contratti stipulati nel Regno, sono messe in liquidazione secondo le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 47.

Il Ministero per l'industria e il commercio, accertata la deficienza di attività secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, inviterà l'Impresa a reintegrare la deficienza stessa entro un mese, trascorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, o siano state date le occorrenti giustificazioni, promuove per decreto Reale, da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, la liquidazione dell'Impresa. Non può avere luogo la revoca del provvedimento per reintegrazioni tardive.

Il decreto provvede alla nomina di un R. commissario liquidatore che assume l'amministrazione dell'Impresa coi poteri dei liquidatori delle Società commerciali.

La liquidazione si compie sotto la vigilanza del Ministero per l'industria e il commercio.

Le competenze del liquidatore sono determinate nel Regio decreto di nomina e fanno carico alla liquidazione.

I provvedimenti del Ministero possono essere impugnati esclusivamente con ricorso alla sezione IV del Consiglio di Stato.

Art. 48.

Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi fino a 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Gli aventi diritto a capitali assicurati o ad indennizzi per polizze scadute o sinistrate concorrono al riparto dell'attivo secondo le norme indicate nell art. 50.

I contratti di assicurazione sulla vita, saranno trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni a cui carico comincerà a decorrere il rischio, trascorso il termine di cui nel 1° comma del presente articolo. Il capitale assicurato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà determinato, in base alle tariffe in corso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 49.

Il Regio commissario potrà esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Sono applicabili alle imprese sottoposte a liquidazione a norma del presente decreto le disposizioni del Codice di commercio riguardanti i reati in materia di fallimento.

Art. 50.

Le polizze di assicurazione sulla vita in vigore concorrono al riparto delle attività in proporzione all'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri.

Le polizze di assicurazione contro i danni concorrono al riparto proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso.

Gli aventi diritto a capitali assicurati per polizze scadute o sinistrate o ad indennizzi concorrono al riparto in proporzione all'ammontare dei capitali medesimi o degli indennizzi.

Per tutti gli altri crediti sono applicabili gli articoli 700, 701, 702 e 703 del Codice di commercio con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione.

Art. 51.

Ai termini del precedente art. 28 hanno privilegio sui depositi cauzionali stabiliti dall'art. 145 del Codice di commercio e dall'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, e, separatamente su ciascuno dei depositi secondo che si tratti di contratti stipulati anteriormente o posteriormente al 31 dicembre 1912 e, in genere sulle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i crediti riguardanti:

a) i capitali assicurati dovuti per polizze di assicurazione sulla vita sinistrate o venute a scadenza nel termine stabilito nel precedente art. 48;

b) le riserve matematiche attribuite alle polizze ammesse al riparto e le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell'inizio della liquidazione.

Hanno privilegio sulle attività vincolate a copertura delle cauzioni prescritte dal precedente art. 33 i crediti riguardanti:

a) gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro il termine stabilito nel precedente art. 48;

b) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto.

Art. 52.

I modi di accertamento della situazione patrimoniale delle imprese e le forme e i modi della liquidazione saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 53.

In caso di fallimento delle imprese di assicurazione sulla vita e contro i danni si applicano le disposizioni degli articoli 50 e 51 circa il riparto delle attività nei riguardi degli assicurati o loro aventi diritto e circa il privilegio che ai medesimi compete. Le disposizioni dell'art. 50 si applicano alle imprese di riassicurazione.

Per le imprese di assicurazione sulla vita e contro i danni che fossero già dichiarate in fallimento, qualunque sia lo stato della procedura fallimentare in corso, e per quelle che lo fossero in appresso, i crediti in corrispondenza delle polizze di assicurazione in vigore alla data della dichiarazione del fallimento e per le quali la dichiarazione dei crediti non sia stata fatta dagli interessati, saranno insinuati di ufficio ad istanza del curatore.

Nel caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente comma ciascuno dei creditori non insinuati di ufficio e non soddisfatti, o il pubblico ministero nel loro interesse, possono chiedere, in qualunque tempo, anche dopo che la procedura fallimentare sia stata chiusa o sia cessata, la riapertura del fallimento.

TITOLO VII.

Disposizioni generali e penali

Art. 54.

Sono assimilate alle lotterie di cui all'art. 67 del testo unico 19 marzo 1908, n. 152, e vietate in Italia le operazioni delle Società od imprese nazionali ed estere, dette di capitalizzazione o altrimenti denominate, le quali in corrispettivo delle contribuzioni dei soci, o inscritti o in genere contraenti, promettano di consegnare somme di danaro o titoli di credito ad una scadenza anticipabile mediante estrazioni a sorte, o in misura variabile secondo estrazioni a sorte.

Le imprese di capitalizzazione o di risparmio, nazionali od estere, che assumano, senza la condizione di estrazioni a sorte, impegni di corrispondere somme o di consegnare titoli mediante il pagamento di premi con scadenze a date ricorrenti, sono soggette alle disposizioni del presente decreto riguardanti l'autorizzazione ad operare e a tutte le altre disposizioni in quanto applicabili.

Le dette imprese debbono vincolare, a favore degli aventi diritto a riscuotere somme o a ricevere titoli, tanto attività corrispondenti ai premi incassati aumentati dell'interesse composto al saggio medio di rendimento che sarà fissato nel regolamento.

Alle imprese stesse si estendono in quanto applicabili, le norme di cui al precedente titolo VI.

Art. 55.

Le Società a forma cooperativa e le Associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle altre imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali.

Per le Società cooperative che esercitino l'assicurazione sulla vita il limite individuale stabilito per le quote sociali viene elevato a lire cinquantamila in deroga all'art. 224 del Codice di commercio.

Art. 56.

Sui depositi di valori mobiliari agli effetti del presente decreto presso la Cassa dei depositi e prestiti è dovuta per i titoli al portatore la tassa di custodia di cent. 25 per ogni mille lire di capitale nominale.

Art. 57.

Le imprese nazionali autorizzate ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla vita e contro i danni debbono comunicare al Ministero per l'industria e il commercio i nomi dei riassicuratori ai quali cedono o retrocedono parte dei rischi che hanno assunto. Lo stesso obbligo compete alle rappresentanze di imprese estere autorizzate ad esercitare nel Regno le assicurazioni e le riassicurazioni limitatamente ai rischi assunti nel Regno stesso.

In casi speciali il Ministero per l'industria e il commercio potrà vietare la cessione dei rischi in riassicurazione o retrocessione a determinate imprese estere che non abbiano istituita la legale rappresentanza nel Regno.

Art. 58.

È vietato alle imprese private di assicurazione di assumere la denominazione di «Istituto» e di includere nelle loro denominazioni l'appellativo di «Nazionale».

L'omologazione giudiziaria non può essere concessa agli atti delle imprese che contravvengano alla precedente disposizione.

Art. 59.

Le polizze di assicurazione dei rischi contemplati nell'art. 1 emesse da imprese italiane o da imprese estere legalmente rappresentate nel Regno sono annullabili, con le modalità da stabilirsi nel regolamento, a richiesta dell'assicurato, se non vengono regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle cauzioni prescritte dal presente decreto. In tal caso l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi pagati.

Art. 60.

I contratti di assicurazione stipulati nel Regno presso imprese alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari in conformità del precedente art. 44 sono risoluti su semplice denuncia del contraente alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o delle successive. La denuncia dovrà essere notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intende decorrano gli effetti.

Art. 61.

Le imprese e le persone singole che esercitano la mediazione pel collocamento di rischi all'estero senza avere l'autorizzazione di cui all'art. 34 sono punite con ammenda pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire trecento per ogni contratto.

La stessa pena si applica:

a) alle imprese che operino in contravvenzione al presente decreto;

b) agli intermediari che collochino assicurazioni presso le imprese di cui alla lettera a);

c) alle imprese che cedano rischi ai riassicuratori pei quali venne posto il veto a termini dell'art. 57.

Le imprese inadempienti sono responsabili in solido con gli agenti od intermediari sopra indicati, del pagamento della predetta ammenda.

Alle imprese nazionali ed estere, alle quali sia stato fatto divieto di operare a termini del presente decreto, e che, ciò nonostante continuino ad assumere contratti, si applicano le stesse sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata.

Art. 62.

Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente decreto e del regolamento, sono puniti con le multe stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire cento e non superiore a lire mille per ciascuna inosservanza.

Art. 63.

Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero con imprese non autorizzate nel Regno non può essere esercitata alcuna azione nel Regno.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 64.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita che all'entrata in vigore del presente decreto operano nel Regno a norma della legge 4 aprile 1912, n. 305, e non hanno ceduto il portafoglio all'Istituto Nazionale, sono autorizzate a continuare le operazioni secondo le nuove norme, senza essere soggette agli obblighi di cui all'art. 19.

Entro un anno dall'applicazione del presente decreto, esse dovranno dimostrare d'essersi conformate alle altre disposizioni del decreto stesso.

In caso d'inadempienza l'autorizzazione potrà essere revocata dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 65.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione contro i danni già costituite o legalmente rappresentate nel Regno al momento della entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzate a proseguire le loro operazioni ma devono, entro tre mesi dal giorno di detta entrata in vigore, dimostrare al Ministero per l'industria e il commercio di avere adempiuto alle disposizioni dell'art. 33 del decreto stesso.

Le imprese della specie indicata nel precedente art. 3 che attualmente esercitano le assicurazioni dovranno, qualora, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, non assumano le forme consentite dal decreto stesso, porsi in liquidazione. In caso di inosservanza saranno poste in liquidazione dal Ministero per l'industria e il commercio secondo le norme di cui al precedente titolo VI.

I mediatori già autorizzati ad operare in base al decreto 29 gennaio 1920, n. 115, per continuare le loro operazioni, debbono ottenere conferma e uniformarsi alle altre disposizioni stabilite in questo decreto, entro tre mesi dal giorno della entrata in vigore del medesimo.

Art. 66.

La gestione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per quanto riflette la riassicurazione dei rischi diversi da quelli sulla vita umana, assunta per proprio conto a norma del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, si considera chiusa dal 1° gennaio 1923, dalla quale data s'inizia la liquidazione della gestione stessa da parte della « Unione italiana di riassicurazione » costituita in conformità al decreto-legge 24 novembre 1921, numero 1737, e 17 ottobre 1922, n. 1442.

Della detta gestione e di quella dei rischi di guerra in navigazione, esercitata dall'Istituto a norma del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, saranno presentati separati bilanci ai Ministeri delle finanze e per l'industria e commercio. L'utile netto complessivo risultante dai detti bilanci sarà devoluto al tesoro dello Stato.

Art. 67.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite quelle modifiche del presente decreto e quelle disposizioni transitorie che si rendessero necessarie per la detta applicazione.

Art. 68.

Il Governo del Re emanerà il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 69.

Sono abrogati:

a) la legge 4 aprile 1912, n. 305, sul monopolio delle assicurazioni sulla durata della vita umana;

b) il R. decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, tranne l'art. 6 del seguente tenore:

« In analogia all'art. 57 della legge (testo unico) 22 novembre 1908, n. 693, ai consiglieri di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della legge 4 aprile 1912, n. 305, che ottengono il collocamento a riposo mentre hanno ancora tale incarico, o dopo lo scadere di questo, l'assegno di pensione sarà liquidato sulla base della media degli stipendi o degli assegni che tengono luogo di stipendi percepiti nell'ultimo triennio, cumulando i servizi prestati presso lo Stato con quelli prestati presso l'Istituto nazionale delle Assicurazioni.

La ritenuta del tesoro sarà fatta sugli assegni percepiti, in luogo di stipendio, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con effetto dal 1° ottobre 1919, nella misura del 6 per cento, ai sensi dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1970. Pel periodo anteriore al 1° ottobre 1919, sarà ricuperata la ritenuta predetta sulla differenza fra lo stipendio di ruolo e quello corrisposto come sopra dall'Istituto nazionale, nella misura stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª »;

c) la legge 3 dicembre 1922, n. 1621, che ha convertito in legge i decreti 15 agosto 1918, n. 1254, e 20 settembre 1919, n. 1761, sulla liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita.

Art. 70.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, unitamente ai decreti 24 novembre 1921, n. 1737, e 17 ottobre 1922, n. 1442.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 8 aprile 1923, n. 953, che autorizza la vendita dello stabile demaniale sede del R consolato a Casablanca (Marocco).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

E' autorizzata la vendita dello stabile demaniale sede del Nostro Consolato a Casablanca (Marocco). Il ricavato di tale vendita sarà versato in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa per l'acquisto e la sistemazione di uno stabile da adibirsi a sede del Nostro Consolato in Casablanca (Marocco).
Tale spesa non potrà per nessun motivo eccedere quella ricavata dalla vendita della sede attuale, di cui all'art 1 del presente decreto. La somma necessaria verrà inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Per tutto quanto riguarda la vendita, l'acquisto e la sistemazione delle sedi di cui ai precedenti articoli, i Ministri proponenti sono autorizzati a derogare alle norme sancite dalle leggi di contabilità generale dello Stato e delle opere pubbliche.
Con decreti del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed avrà vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 8 aprile 1923, n. 954, che consente lo storno di L. 11.000.000 dal maggior fondo di 100.000.000 di cui al D. L. 24 aprile 1919, n. 808, per esecuzione di opere stradali in Tripolitania ed in Cirenaica, e di opere edilizie e di valorizzazione agricola in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 1° del D. L. 24 aprile 1919, n. 808 è modificato come segue:
« In aggiunta ai fondi assegnati coi decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 990 e 9 luglio 1916, n. 843, la Cassa dei Depositi e Prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato, a rate, la somma di lire 89.000.000 per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione ».

Art. 2.

L'anticipazione avrà luogo in conformità della tabella allegata al presente decreto, che sostituisce quella del D. L. 24 aprile 1919, n. 808.

Art. 3.

La Cassa dei Depositi e Prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero delle colonie, colle modalità di cui all'art. 13 del D. L. 27 giugno 1915, n. 990, la somma di L. 11.000.000 nell'esercizio 1922-1923 per la esecuzione di opere stradali in Tripolitania ed in Cirenaica, e di opere edilizie e di valorizzazione agricola in Tripolitania.

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, sarà provveduto alle opportune variazioni di bilancio in dipendenza della suddetta anticipazione di L. 11.000.000, destinata allo scopo di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI
FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA

Ripartizione della spesa per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione:

Esercizi finanziari	Spesa in Lire
Esercizio 1920-1921	4.000.000
Id. 1921-1922	8.000.000
Id. 1922-1923	1.000.000
Id. 1923-1924	10.000.000
Id. 1924-1925	10.000.000
Id. 1925-1926	14.000.000
Id. 1926-1927	12.000.000
Id. 1927-1928	10.000.000
Id. 1928-1929	10.000.000
Id. 1929-1930	10.000.000
	89.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle colonie
FEDERZONI.

Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della milizia volontaria nazionale e le indennità relative.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31, con cui è stata istituita la milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I gradi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono i seguenti:

a) Ufficiali:

capo manipolo corrispondente al grado di tenente nel R. esercito;

centurione corrispondente al grado di capitano nel R. esercito;

seniore corrispondente al grado di maggiore nel R. esercito;

console corrispondente al grado di colonnello nel R. esercito;

console generale corrispondente al grado di generale di brigata nel R. esercito;

luogotenente generale corrispondente al grado di generale di divisione nel R. esercito;

comandante generale corrispondente al grado di generale di corpo d'armata nel R. esercito;

primo comandante generale corrispondente al grado di generale designato per il comando di armata in guerra;

b) Truppa:

camicia nera corrispondente al grado di soldato o di allievo carabiniere Reale;

capo squadra corrispondente al grado di sergente o di vice brigadiere dei Reali carabinieri.

Art. 2.

Agli ufficiali della milizia nazionale che prestano servizio permanente presso il comando generale e i comandi di zona, di gruppo di legioni e di legione è corrisposta una indennità di carica nella misura annua di cui appresso:

Capi manipolo, L. 6000.
Centurioni, L. 8000.
Seniori, L. 10.000.
Consoli, L. 12.000.
Consoli generali, L. 14.000.
Luogotenenti generali, L. 16.000.
Comandanti generali, L. 18.000.
1° comandante generale, L. 18.000.

Agli ufficiali medesimi è altresì corrisposta la indennità militare nella misura fissata dall'articolo 30 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, per i corrispondenti gradi del Regio esercito.

I predetti ufficiali non hanno diritto ad alcun altro assegno a titolo di indennità supplementare ai termini dell'art. 32 del succitato decreto n. 1427, nè ad alcuna indennità temporanea di caro-viveri.

Al personale civile ed agli ufficiali contabili che giusta la tabella *B* annessa alle « Norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale », approvata con R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 832, prestano servizio presso i predetti Comandi sono corrisposte le indennità di cui ai primi due comma del presente articolo in base alla seguente tabella di comparazione coi gradi della Milizia.

Capo sezione amministrativo equiparato al grado di console.

Ragioniere o ufficiale contabile equiparato al grado di centurione o di capo manipolo.

Archivista equiparato al grado di centurione.

Applicato equiparato al grado di capo manipolo.

Art. 3.

Ai graduati ed ai militi di truppa che prestano servizio permanente in qualità di ciclisti o di scrivani presso i comandi di cui all'art. 2 è corrisposta la paga giornaliera nella misura di cui appresso:

Camicie nere L. 12 — Capi squadra L. 15.

I graduati ed i militi di truppa non hanno diritto ad alcun altro assegno a titolo d'indennità militare e di caro viveri.

Art. 4.

Ai suddetti ufficiali, impiegati civili, graduati e militari di truppa, che sono provvisti a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, di stipendi, di pensione civile o militare (escluse quelle di guerra) o l'indennità di servizio ausiliario, è corrisposta soltanto la differenza tra l'ammontare delle indennità e delle paghe rispettivamente fissate dagli articoli 2 e 3 e l'importo delle predette competenze.

Per stabilire tale differenza, nel computare dette competenze non va tenuto calcolo nè delle indennità di caro viveri, nè di soprassoldi per medaglie al valore, nè infine degli assegni stabiliti per i decorati all'Ordine militare di Savoia, di cui gli ufficiali e gli impiegati civili della Milizia e i graduati e i militi di truppa, fossero eventualmente provvisti a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.

Gli ufficiali e gli impiegati civili suaccennati sono considerati comandati presso la Milizia nazionale, e come tali non dovranno essere sostituiti nei ruoli delle rispettive Amministrazioni.

Art. 5.

Il personale civile di cui alla tabella B delle norme approvate con R. D.-legge 8 marzo 1923, n. 832, viene assunto con decreto Ministeriale.

L'attribuzione delle indennità e delle paghe di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 è pure fatta con decreto Ministeriale.

Art. 6.

Agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa che non prestano servizio permanente presso i Comandi di cui all'art. 2 non compete alcuna annuale indennità o paga giornaliera.

A semplice rimborso delle spese di mantenimento sono ad essi corrisposte le seguenti diarie giornaliere eventuali per servizi collettivi:

1. Inerenti al mantenimento dell'ordine pubblico:

a) L. 20 agli ufficiali e L. 12 ai graduati e ai militi di truppa, che, comandati a prestar servizio nella residenza dei reparti cui sono addetti, per circostanze eccezionali dipendenti dal servizio, non possono recarsi in famiglia per i pasti giornalieri. La diaria è ridotta alla metà quando le circostanze del servizio consentono che sia consumato fuori di famiglia uno solo dei due pasti giornalieri;

b) L. 24 agli ufficiali e L. 14 ai graduati ed ai militi, comandati a prestar servizio fuori dell'abituale residenza, qualora vi facciano ritorno nella stessa giornata;

c) L. 36 agli ufficiali e L. 18 ai graduati ed ai militi di truppa quando, per il servizio di cui alla lettera b), sono costretti a pernottare fuori di residenza.

2 In occasione di chiamate e concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale;

d) L. 18 agli ufficiali e L. 9 ai graduati ed ai militi, comandati a prestar servizio fuori della abituale residenza, qualora vi facciano ritorno nella stessa giornata;

e) L. 20 agli ufficiali e L. 10 ai graduati ed ai militi quando per il servizio di cui alla lettera d) sono costretti a pernottare fuori di residenza.

Non compete alcun compenso chilometrico pei viaggi sulle vie ordinarie. Le spese di trasporto sulle ferrovie sono a carico dell'Amministrazione della milizia.

Le diarie eventuali, di cui alle lettere b), c), d) ed e), del presente articolo competono anche agli ufficiali, ai graduati ed ai militi, addetti al Comando generale ed ai Comandi di zona, di gruppo di legioni e di legione pei servizi collettivi fuori di residenza.

Nessuna indennità è dovuta per le eventuali riunioni e riviste di carattere locale per inaugurazioni di gagliardetti, monumenti e simili.

Art. 7.

Per i viaggi dipendenti da servizi isolati competono:

1° agli ufficiali della Milizia le indennità spettanti ai pari grado del R. esercito, in base al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, ed al R. decreto 20 febbraio 1921, n 221;

2° ai graduati ed ai militi di truppa le diarie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6.

Art. 8.

Quando le circostanze lo consentono, al mantenimento dei graduati e militi di truppa, per i servizi collettivi di cui all'art. 6, potrà provvedersi di concerto con le autorità del R. esercito, mediante la somministrazione della razione vitto già preparata od anche col prelevamento di generi in natura dai magazzini delle sussistenze. In tal caso la spesa pel vitto sarà a carico dell'Amministrazione della Milizia e le diarie dovute ai graduati ed ai militi in base al predetto art. 6 saranno così ridotte:

Lire	4	pei servizi	di cui alle lettera	a)
»	5	»	»	» b)
»	7	»	»	» c)
»	2,50	»	»	» d)
»	3	»	»	» e)

Art. 9.

In attesa che le nomine degli ufficiali vengano compiute con decreto Reale, giusta quanto prescrive l'articolo 5 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31, potranno essere assunti in servizio ufficiali con nomina provvisoria.

Di tali nomine provvisorie verrà data notizia mediante inserzione nel « Foglio d'ordini », pubblicato a cura del Comando generale della milizia.

Anche detti ufficiali con nomina provvisoria godranno,

dal giorno di assunzione in servizio presso il Comando generale ed i Comandi di zona, di gruppo di legioni e di legione, le indennità di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto. Al relativo pagamento verrà provveduto senza che occorra la preventiva emissione del decreto Ministeriale di cui al successivo art. 5.

Così pure potrà provvedersi al pagamento delle paghe ai graduati ed ai militi, dal giorno di assunzione in servizio presso i predetti Comandi, salvo procedere alla emissione del decreto di cui all'art. 5 non appena il Comando generale sarà in possesso di tutte le indicazioni occorrenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed avrà effetto dal 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 957, che istituisce una Commissione incaricata della risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922, n 1290.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 67 del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, che detta le norme per la costituzione di una Commissione incaricata della risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del decreto medesimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' costituita una Commissione con l'incarico della risoluzione delle controversie derivanti dalla applicazione del R. D. 30 settembre 1922, n. 1290.

Detta Commissione è composta come segue:

Presidente:

cav. di gran croce avv. Luigi Cagnetta, senatore del Regno, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri fissi:

gr. uff. Gennaro Perrino, consigliere della Corte dei conti;

prof. cav. Gaetano Pulvirenti, vice avvocato Erariale;

comm. dott. Ettore Cambi, direttore capo divisione di ragioneria nel Ministero delle finanze.

Membri rappresentanti le amministrazioni interessate:

comm. Giovanni D'Alessandro, direttore capo divisione, per il Ministero delle finanze;

comm. avv. Ferraro Emilio, ispettore superiore, pel Ministero della giustizia e degli affari di culto;

comm. Pasquale Sandicchi, R. console generale, per il Ministero degli affari esteri;

grand'uff. Giovanni Salvadei, vice direttore generale, per il Ministero delle colonie;

comm. dott. Roberto Cao Pinna, direttore capo di divisione, per il Ministero della pubblica istruzione;

comm. dott. Michele De Tura, vice prefetto, per il Ministero dell'interno;

comm. avv. Antonino Vitale, direttore capo di divisione, per il Ministero dei lavori pubblici;

gr. uff. Giuseppe Perres, direttore capo divisione, per il Ministero delle poste e dei telegrafi;

cav. di gr. cr. Guido Rousseau, direttore generale, per il Ministero della guerra;

comm. Alfredo Amici, direttore capo di divisione, per il Ministero della marina;

gr. uff ing. Enrico Clerici, ispettore generale, per il Ministero di agricoltura;

grand'uff. prof. Ulisse Zanotti, ispettore generale, per il Ministero dell'industria e del commercio;

comm. Eustacchio Antonucci, direttore capo del Segretariato generale, per il Ministero del lavoro e la previdenza sociale;

comm. prof. Vincenzo Granata, referendario, per il personale della Corte dei conti.

Segretario:

cav. uff. Ferdinando Carloni, capo sezione di ragioneria, nel Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 962, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-923, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA delle variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-923.

Maggiori assegnazioni

Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari, ecc.	20.000 —
Cap. n. 6. Ministero - Spese varie d'ufficio, ecc.	10.000 —
Cap. n. 8. Sussidi al personale di qualunque categoria, ecc.	10.000 —
Cap. n. 9. Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ecc.	30.000 —
Cap. n. 17. Sottufficiali, caporali e soldati	5.600.000 —
Cap. n. 21. Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri, ecc.)	20.000.000 —
Cap. n. 24. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	10.950.000 —
Cap. n. 27. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti, ecc.	3.500.000 —
Cap. n. 29. Corredo alle truppe. Materiale pel servizio, ecc.	50.830.000 —
Cap. n. 30. Pane e viveri alle truppe (escluse le spese per i carabinieri, ecc.)	105.420.000 —
Cap. n. 31. Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito (escluse quelle per i carabinieri, ecc.)	27.000.000 —
Cap. n. 32. Casermaggio e combustibile per le truppe	8.080.000 —
Cap. n. 36. Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti, ecc.	9.660.000 —
Cap. n. 41. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua	5.620.000 —
Cap. n. 53. Indennità eventuali ai carabinieri Reali.	5.400.000 —
Cap. n. 54. Carabinieri Reali - Corredo	20.000.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	272.220.000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 33. Spese varie per le manovre	215.000 —
Cap. n. 39. Servizi automobilistici	5.000.000 —
Cap. n. 40. Spese inerenti al trasporto dei materiali, ecc.	2.750.000 —
Cap. n. 49. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose, ecc.	500.000 —
Cap. n. 55. Spese varie di funzionamento dell'arma dei carabinieri, ecc.	6.000.000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	14.465.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il ministro della guerra
DIAZ.

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 976, che dà facoltà al Ministro dell'interno di dichiarare sciolte le Amministrazioni delle Congregazioni di carità e di tutte le Istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune, e di affidarne la gestione a speciali commissari o Commissioni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti la legge 17 luglio 1890, n 6972, ed i relativi regolamenti 5 febbraio 1891, n. 99;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data facoltà al Ministro dell'interno di dichiarare sciolte, in deroga alle disposizioni degli articoli 46 a 49 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, le Amministrazioni delle Congregazioni di carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune, e di affidarne la gestione a speciali commissari o Commissioni, con l'incarico di proporre, nei termini che saranno prefissi nei singoli decreti, tutte le riforme che riterranno opportune, negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni medesime, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e per ridurre le spese di gestione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 aprile 1923, n. 978, relativo al nuovo ordinamento del R. Politecnico di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo governativo di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1906, n. 321, ivi comprese le maggiori somme già corrisposte a tutt'oggi, è elevato per l'anno finanziario 1922-23 a L. 1.100.000 e per il successivo anno finanziario 1923-24 a L. 1.350.000.

Il contributo annuo governativo diverrà definitivo nella detta misura di L. 1.350.000 se entro il 1923 le altre somme messe annualmente a disposizione del R. Politecnico di Torino dagli Enti locali siano state elevate complessivamente a lire cinquecentomila anche col sussidio di terzi.

Art. 2.

E' costituita una Giunta direttiva del R. Politecnico di Torino nominata dal Ministro della pubblica istruzione nelle persone del direttore che la presiede, di due membri del Consiglio didattico, di due membri del Consiglio di amministrazione e dell'attuale rappresentante del Ministero delle finanze nello stesso Consiglio.

La detta Giunta, sentiti il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio didattico sugli argomenti di loro rispettiva competenza:

1° provvederà, con criteri di larga autonomia, al completo riordinamento e coordinamento dei corsi per il conseguimento delle lauree in ingegneria civile ed industriale, nonchè dei relativi diplomi di specializzazione e di perfezionamento;

2° procederà alla immediata soppressione di tutte quelle forme di attività del Politecnico, che non sono direttamente intese alla preparazione scientifica o professionale degli allievi ingegneri;

3° farà al Ministro le proposte per la rinnovazione delle convenzioni con gli Enti locali sovventori, e per tutti quei provvedimenti legislativi e regolamentari che riterrà necessari per la definitiva sistemazione del Politecnico.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno apportate allo stato di previsione della spesa per il Ministero della istruzione pubblica 1922-923, le variazioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 21 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto riflettente: Erezione in Ente morale.

N. 958. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio l'Associazione Veneta fra utenti caldaie a vapore delle regioni venete e della Dalmazia con sede in Padova, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Scioglimento di Consiglio comunale e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pirri (Cagliari).

SIRE:

Nel dicembre scorso, avendo gli avversari dell'Amministrazione comunale di Pirri occupato la sede municipale, il prefetto di Cagliari dovette assicurare la continuità dei servizi affidando ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Detto funzionario nel disimpegno del suo ufficio ha potuto accertare numerose irregolarità, la cui notizia ha suscitato nella popolazione un fermento, che ha già dato luogo a seri incidenti e che lasciano prevedere la possibilità di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico.

In tale situazione, essendo necessario eliminare la causa principale dell'accentuarsi delle competizioni fra i partiti locali, appare indispensabile, prevalentemente per ragioni d'ordine pubblico, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pirri, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Melchiorre Cagnassi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Gagliole (Macerata).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Gagliole, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, per l'assenza di molti elettori, temporaneamente emigrati per ragioni di lavoro, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 4 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Gagliole, in provincia di Macerata;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gagliole è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Corinna Teresa Maria Introini, nata a Busto Arsizio il 12 novembre 1886 da Leopoldo e da Ermenegilda Gambero, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Corinna Introini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 maggio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Corinna Teresa Maria Introini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 maggio 1923.

Per il Ministro
FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la dichiarazione resa in data 21 febbraio 1923 avanti l'ufficio dello stato civile di Milano dal signor Pietro Giulio Giovanni Andrea Luigi Cazzamini di Giuseppe e di Barbara Mussi nato a Milano il 29 febbraio 1884, con la quale il medesimo ha rinunziato alla cittadinanza fiumana, allo scopo di riacquistare l'originaria cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Pietro Cazzamini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 maggio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Pietro Giulio Giovanni Andrea Luigi Cazzamini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione I — Portafoglio

Comunicato.

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 14 al 20 maggio 1923, è stata fissata in lire trecentonovantotto rappresentanti cento dazio nominale e duecentonovantotto aggiunta cambio.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 11 maggio 1923.

	Media		Media
Parigi	137 13	Dinari	—
Londra	95 84	Corone jugoslave	—
Svizzera	373 15	Belgio	118 07
Spagna	316 —	Olanda	—
Berlino	0 055	Pesos oro	17 10
Vienna	0 0292	Pesos carta	7 525
Praga	62 10	New York	20 80

Oro 401 34

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 75	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 79	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 4 dal 22 al 28 gennaio 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	2
Bologna	Imola	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	3
Caserta	Nola	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Potenza (a)	Potenza	2	—	4	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	1
Sassari (a)	Sassari	—	1	—	1
Torino	Torino	—	3	—	3
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		3	18	5	20
Carbonchio sintomatico					
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Modena	Modena	—	3	—	3
Padova	Padova	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
»	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	9	—	9
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	—	2	—	4
»	Asti	1	—	3	—
»	Casale Monferrato	1	—	3	—
»	Novi Ligure	—	1	—	1
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Segue Afta epizootica.					
Avellino	Sant'Angelo dei L.	1	—	4	—
Belluno	Belluno	5	—	8	1
»	Feltre	2	—	6	1
»	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	2	3	3	12
»	Treviglio	3	—	4	—
Bologna	Bologna	9	2	18	6
»	Imola	—	3	—	4
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	8	1	8	2
»	Chiari	—	1	—	1
»	Verolanuova	7	—	8	1
Como	Como	3	—	8	—
»	Lecco	13	—	27	2
»	Varese	4	—	5	—
Cremona (a)	Casalmaggiore	2	1	2	2
»	Crema	2	2	2	2
»	Cremona	8	4	14	9
Firenze	Rocca San Casciano	—	1	—	1
Forlì	Cesena	5	—	8	—
»	Forlì	2	1	3	1
»	Rimini	1	—	8	—
Genova	Genova	3	—	4	—
Livorno	Livorno	1	—	1	1
Lucca (a)	Lucca	5	—	9	—
Mantova	Mantova	1	3	1	3
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Messina	Messina	—	1	—	2
Milano (a)	Lodi	4	—	4	—
»	Milano	1	—	1	—
Modena	Mirandola	6	—	27	2
	Modena	8	—	16	7
Napoli	Castellammare di S.	1	—	1	—
»	Napoli	1	1	1	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Novara	Biella	2	—	4	—
»	Novara	10	5	19	8
»	Vercelli	6	2	8	5
Padova	Padova	8	3	10	4
Palermo	Termini Imerese	1	—	4	—
Parma	Parma	—	1	—	2
Pavia	Mortara	5	2	6	4
»	Pavia	4	8	4	13
»	Voghera	2	1	2	1
Piacenza	Piacenza	—	2	—	2
Pisa	Pisa	4	—	6	5
Ravenna	Lugo	—	1	—	1
»	Ravenna	2	—	6	3
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	1
Roma	Roma	6	—	15	2
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo (a)	Adria	1	—	1	—
»	Rovigo	6	—	8	1
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
Torino	Torino	3	—	7	—
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine	Pordenone	2	—	3	—
»	Udine	3	1	3	2
Venezia	Chioggia	1	—	2	—
»	Venezia	2	1	3	2
Verona	Verona	14	—	30	—
Vicenza	Vicenza	10	2	22	7
		211	57	379	131
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	2	—	4	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
		4	—	6	—
Diarrea dei vitelli.					
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Rabbia					
Ancona	Ancona	1	1	1	2
Bari delle Pug. (b)	Bari	2	—	4	—
Bergamo	Bergamo	—	2	—	3
»	Clusone	3	—	3	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Brescia	Salò	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	—	1	—	1
Catania (b)	Caltagirone	1	—	1	—
Como	Como	—	1	—	4
»	Lecco	—	2	—	2
»	Varese	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
»	Sciacca	1	—	1	—
Macerata	Macerata	2	3	9	4
Napoli	Napoli	—	1	—	1
»	Pozzuoli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	6	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Pisa	Volterra	—	2	—	4
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	2	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Siracusa (b)	Siracusa	1	1	1	1
Venezia (b)	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		16	23	31	31
Morva.					
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	1	2	1
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—
Rovigo (a)	Rovigo	1	—	1	—
		3	3	4	3
Tubercolosi bovina.					
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Aquila	3	1	4	3
»	Avezzano	2	1	2	1
»	Sulmona	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	—	9	—
»	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	1	1	9
Potenza (a)	Matera	2	1	2	1
Roma	Roma	5	—	5	—
»	Velletri	—	1	—	1
»	Viterbo	4	—	4	—
		21	6	30	16
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Avellino	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	2	—	3	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
»	Nola	—	1	—	1
Girgenti (a)	Girgenti	3	—	3	—
Messina	Messina	1	—	6	—
Napoli	Casoria	2	1	5	1
»	Castellammare di S.	3	1	11	4
»	Napoli	3	—	23	2
»	Pozzuoli	3	—	3	—
Salerno	Sala Consilina	1	1	2	1
»	Salerno	1	1	3	1
Siracusa	Siracusa	1	1	1	1
		23	7	64	12
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Aquila degli A.	Sulmona	1	—	1	—
Novara	Varallo	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	2
		3	—	3	2
	Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Arezzo	1	1	3	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	1
Belluno	Pieve di Cadore	—	2	—	2
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	3	1
Parma	Parma	1	—	1	—
Perugia	Perugia	1	—	1	—
»	Rieti	1	—	4	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Potenza (a)	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	—	5	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	—	2	3
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Sassari (a)	Sassari	—	1	—	1
Siena	Siena	3	—	5	—
		17	5	30	9
	Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Abr.	Aquila	5	1	9	2
»	Avezzano	8	—	26	1
»	Sulmona	1	—	2	5
Avellino	Sant'Angelo dei L	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1
»	Barletta	3	—	5	—
Campobasso	Campobasso	2	—	4	—
»	Isernia	1	—	9	—
Roma	Roma	1	—	7	—
»	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Campagna	—	1	—	1
		23	3	64	10
	Colera dei polli.				
Ancona	Ancona	—	1	—	9
Campobasso	Campobasso	1	—	9	—
»	Isernia	1	—	5	—
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Sassari (a)	Sassari	—	1	—	2
		2	3	14	12

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Aborto epizootico.					
Modena	Modena	2	—	6	3
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
		2	1	6	4

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	21	25
Carbonchio sintomatico	6	9	9
Afta epizootica	39	268	510
Malattie infettive dei suini	14	22	39
Morva	5	6	7
Farcino criptococcico	9	30	76
Rabbia	21	39	62
Rogna	7	27	46
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	3	5
Vaiuolo ovino	6	26	74
Morbo coitale maligno	3	4	6
Tubercolosi bovina	1	1	1
Aborto epizootico	2	3	10
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Colera dei polli	4	5	26

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 15 al 21 gennaio 1923.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Colera dei polli.					
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
Carbonchio ematico.					
Zara	Zara	—	1	—	1
Venezia Giulia	Sesana	1	—	1	—
		1	1	1	1
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gradisca	2	1	2	1
»	Monfalcone	5	—	3	—
Venezia Triden.	Ampezzo	1	—	2	—
»	Tione	1	1	1	1
		7	2	8	2
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Capodistria	—	1	—	1
»	Parenzo	1	—	6	—
Venezia Trident.	Bolzano	—	1	—	1
»	Cles	1	—	1	—
»	Tione	—	1	—	1
		2	3	7	3
Rogna					
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
Venezia Trident.	Silandro	—	1	—	1
		1	1	1	1

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle stalle
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	2	2	2
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Afta epizootica	4	9	10
Malattie infettive dei suini	5	5	10
Rogna	2	2	2
Rabbia	—	—	—
Colera dei polli	1	1	1

INSERZIONI

SOCIETA' ANONIMA
Miniere di Briatico Forcellini

SEDE IN ROMA

Capitale L. 4.300.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Roma, via Borgognona, 23, in prima convocazione per il giorno 2 giugno 1923, alle ore 16, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 3 giugno 1923, alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidenza circa la situazione sociale e proposta di liquidazione della Società con la nomina del liquidatore o dei liquidatori e determinazione delle relative attribuzioni.
2. Varie ed eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate nella sede sociale non più tardi del giorno 28 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14005 — A pagamento.

Cassa rurale Maria SS. del Carmelo
IN LEONFORTE

Tutti i soci sono invitati alla seduta dell'assemblea generale che si terrà nei locali sociali il giorno 3 giugno 1923 alle ore 2 in 1ª convocazione, alle ore 3 in 2ª convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Aggiunte e modifiche da apportare allo statuto inserito nell'atto di costituzione del 9 dicembre 1909.

Leonforte, 4 maggio 1923.

Il presidente
Taiani.

N. B. — L'assenza non giustificata sarà punita con la multa di lire . . . .

14008 — A pagamento.

Società laziale di elettricità

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 5.000.000 interamente versato

Esercizio ai opzione

In esecuzione della deliberazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 29 marzo 1923, omologata con decreto del tribunale di Roma 7 maggio 1923, con la quale il capitale sociale veniva aumentato da L. 5.000.000 a L. 12.000.000 da eseguirsi fino a L. 10.000.000 entro il 30 giugno 1923 e fino a L. 12.000.000 entro il 31 dicembre 1923, si previene che si va ad eseguire il primo aumento del capitale sociale da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 mediante emissione di n. 50.000 nuove azioni da L. 100 ciascuna alla pari, riservate tutte in opzione ai vecchi azionisti, in ragione di una azione nuova per ogni azione vecchia.

I signori azionisti, che intendono esercitare il diritto di opzione dovranno presentare i loro titoli dal 1° al 30 giugno 1923 alla cassa della Società, in Roma, piazza Poli n. 37.

Roma, 12 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14009 — A pagamento.

Imprese Edilizie di Genzano di Roma

Capitale Lire 200.000 interamente versato

I signori azionisti sono invitati ad intervenire alla assemblea generale ordinaria e straordinaria che avrà luogo il giorno di mercoledì 30 maggio 1923, ore 15, nella sede del Banco di Genzano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Stato patrimoniale e conto perdite e profitti al 31 dicembre 1922.
3. Nomina del Collegio sindacale ed emolumento ai sindaci effettivi.

Parte straordinaria:

Proposta di fusione con la Società « Laterizi di Genzano ».

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare nelle casse del Banco di Genzano i certificati provvisori non oltre 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo mercoledì 6 giugno alla stessa ora e con l'identico ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

14010 — A pagamento.

"ANSEATICA,,

Società anonima

Capitale sociale L. 500.000 versato

SEDE IN ROMA

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 30 maggio 1923, alle ore 10, nella sede sociale in Roma, via Francesco Crispi n. 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 1922 col relativo conto profitti e perdite e ripartizione degli utili.
4. Emolumento ai sindaci effettivi per l'anno 1923.
5. Nomina di nove consiglieri, tre sindaci effettivi e due supplenti.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modificazione dell'art. 3 dello statuto.
2. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 500.000 a L. 5.000.000 e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto.
3. Eventuale proposta di liquidazione della Società (in mancanza di approvazione dei nn. 1 e 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno).

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni al portatore non oltre il 22 maggio 1923 alla Banca commerciale italiana, sede di Roma.

Non raggiungendosi il numero legale per deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea resta fin da ora indetta in seconda convocazione per il giorno 5 giugno 1923, alla stessa ora e nel medesimo locale.

Roma, 12 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14011 — A pagamento.

Sindacato industrie artistiche italiane — Roma

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale versato Lire 1.500.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale in Roma, Via Santa Eufemia, n. 19, per il giorno 30 maggio 1923, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione

2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del suo emolumento.

Parte straordinaria:

5. Revoca della deliberazione presa nell'assemblea straordinaria del 5 gennaio 1923 relativa alla fusione della nostra Società con la Società Anonima Industrie Artistiche Riunite (S. A. I. A. R.) e colla Società anonima Nap. Dr. Candiani e G. Sommer.
6. Eventuale messa in liquidazione e conseguente nomina dei liquidatori e determinazione delle facoltà da accordarsi loro.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, presso la cassa sociale in Roma o presso lo spett. Banco di Roma, Direzione centrale, Roma.

Roma, 9 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14012 — A pagamento.

S. A. Lavanderia del Porto di Napoli

Avviso di rettificazione

Modificando l'avviso di adunanza n. 13692 dell'assemblea generale, questa avrà luogo rispettivamente nei giorni 28 maggio corrente per la prima adunanza e 5 giugno successivo per la seconda, anzichè nei giorni 19 e 22 corrente.

L'assemblea dovrà deliberare oltrechè sugli argomenti indicati in detto avviso, anche su questo argomento:

3. Modificazioni all'art. 24 dello statuto.

Il presidente
ing. Luigi Pistolese.

14016 — A pagamento.

TRAMVIA DI REGGIO CALABRIA

ANONIMA
col capitale sociale di L. 3.000.000

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 maggio 1923, in prima convocazione, alle ore 10, presso la sede della Società in via Romana, ed in seconda convocazione per domenica, 27 maggio 1923, alle ore 10, nella stessa sede, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
3. Nomina di cinque consiglieri in sostituzione dei signori: comm. Orazio Cipriani, avv. Giuseppe Zagarella, comm. Antonio Trapani Lombardo, prof. avv. Giuseppe Bagnato, Porchi Camagna rag. cav. Biagio, scaduti per compiuto ufficio.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, in sostituzione dei sigg. comm. avv. Pietro Saccà, avv. Filippo Moerello, Luigi Gulli e Branca Antonio, D'Ascola Giovanni.
5. Comunicazioni varie.

Reggio Calabria, 8 maggio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
il presidente
avv. Giuseppe Zagarella.

14017 — A pagamento.

Società magazzini italiani

Anonima per azioni

Capitale L. 3.500.000 interamente versato

Sede sociale in Napoli

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 26 maggio 1923, alle ore 15, in Napoli, nei locali dello stabile via San Carlo n. 26, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922-923.
4. Nomina di sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923-924.

Il deposito delle azioni, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, deve farsi almeno due giorni prima dell'adunanza (escluso nel computo del termine il giorno del deposito e quello dell'adunanza) in Napoli, presso la Cassa sociale, via San Carlo, n. 26 e presso la sede di Napoli o di Roma della Banca d'America e d'Italia.

Qualora la prima convocazione andasse deserta, per mancanza di numero legale, l'assemblea di seconda convocazione rimane fissata pel giorno 27 maggio 1923, alla stessa ora e sede.

Il deposito delle azioni effettuato per la prima assemblea sarà valido anche per la seconda.

Napoli, 9 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.

14018 — A pagamento.

"ARENA NUOVA"

ALBERGO — CAFFÈ — RISTORANTE

Società anonima

MILANO, via Bramante n. 8

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione per il 30 maggio 1923, ed in seconda convocazione per il 31 maggio successivo alle ore 21 presso la sede sociale, in Milano, via Bramante n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Relazione del Consiglio di amministrazione.
b) Esame situazione al 30 aprile 1923.
c) Deliberazioni a sensi art. 145 Codice di comm. ed eventuale messa in liquidazione della Società, nonchè nomina di uno più liquidatori e determinazione dei loro poteri.
d) Dimissioni del Consiglio di amministrazione ed eventuale rielezione e modifica art. 19 statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale dalle ore 14 alle 15 sino a cinque giorni liberi delle riunioni su specificate.

Milano, 10 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14019 — A pagamento.

"SOCIETA' ANONIMA PELLICCERIE"

Sede in Milano - Via Boletto, n. 1

Capitale L. 800.000 interamente versato
Ridotto a L. 640.000 per rimborso

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 giugno p. v., ad ore 10,30, nella sede della Società, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923 (16° esercizio).
3. Nomina di 4 consiglieri, in sostituzione dei signori professore rag. Eugenio Greco, avv. Napoleone Solari, Remo Pozzi, ragioniere Rodolfo Pozzi, scaduti e rieleggibili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi, due supplenti, e loro retribuzione.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto alla sede sociale non più tardi del 17 giugno p. v.

Milano, 3 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14021 — A pagamento.

Società anonima
per l'illuminazione di Nervi e Comuni vicini

Capitale sociale L. 56.000 interamente versato

Sede in GENOVA - via del Campo n. 12

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno di mercoledì 30 corrente mese, alle ore 16, nella sede sociale in Genova, via del Campo n. 12, col seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio del 38° anno di esercizio chiuso al 28 febbraio 1923 e deliberazioni relative.
4. Elezione di consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione degli emolumenti ai primi.
6. Reintegrazione del capitale sociale.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato presso la sede della Società in Genova, via del Campo n. 12, entro il giorno di sabato 26 corrente mese, ore 16.

Genova, 11 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14020 — A pagamento.

Società anonima Carlo Perelli

Capitale sociale L. 600 000 — interamente versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di giovedì 31 maggio 1923, alle ore 14, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno di lunedì 11 giugno 1923, alle ore 14, sempre presso il signor presidente in Milano, via Principe Umberto n. 7-*bis*, e col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, rapporto dei sindaci e presentazione del bilancio al 28 febbraio 1923.
2. Approvazione di detto bilancio e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1922-923.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere fatto entro cinque giorni liberi prima dell'assemblea stessa presso la Cassa sociale in Milano, via San Damiano n. 18.

Milano, 11 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14022 — A pagamento

Società elettrica Valle di Lumezzane

ANONIMA PER AZIONI

Capitale L. 75.000

Sede in LUMEZZANE SAN SEBASTIANO
(Prov. di Brescia)

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società elettrica di Valle di Lumezzane sono convocati in assemblea generale ordinaria in Lumezzane San Sebastiano (Brescia) nella scuola comunale, per il giorno 31 maggio 1923, alle ore 15.

In mancanza del numero legale rimane fissata la seconda convocazione per il giorno 10 giugno 1923, nello stesso luogo ed alla medesima ora, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1922-1923 e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci.
2. Nomina di due amministratori scadenti:
   sig. Gautti Giacomo;
   sig. Gnutti Giovanni;

e di cinque sindaci (tre effettivi e due supplenti).

Il deposito delle azioni per l'intervento a detta assemblea dovrà essere effettuato non oltre il giorno 31 maggio 1923, presso la sede sociale, un'ora prima dell'assemblea.

L'assemblea di prima convocazione non è valida se non intervengono tanti azionisti da rappresentare almeno la metà del capitale sociale.

Lumezzane San Sebastiano, 10 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14023 — A pagamento.

Comune di Desenzano sul Lago

Società consorziale di tiro a segno nazionale

DESENZANO-RIVOLTELLA

AVVISO D'ASTA
per la vendita del campo di tiro

Nel giorno di 1° giugno 1923, alle ore 10, nell'ufficio municipale di Desenzano, dinanzi al sottoscritto presidente della Società avrà luogo una pubblica asta a candela con le norme del regolamento vigente sulla contabilità generale dello Stato, per la vendita del terreno su cui è costruito il campo di tiro in mappa di Rivoltella al n. 1954 fabbricato urbano, della superficie censuaria di Ea. 0.9970, nonchè dei manufatti eretti sul medesimo, giusta il capitolato visibile presso la segreteria della Società in Municipio.

La vendita viene fatta in un unico lotto e l'asta viene aperta sul prezzo peritale che è di L. 105.441 pel terreno e di L. 2406 per i manufatti.

I concorrenti dovranno fare le loro offerte non inferiori a L. 200 in aumento al prezzo complessivo di L. 107.847.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno esibire la bolletta comprovante il deposito presso il tesoriere della Società « Banco Mazzola Perlasca e C. » della somma di L. 30.000 in contanti o in titoli pubblici al portatore valutati al prezzo di Borsa, quale cauzione che verrà restituita subito dopo l'esperimento meno quella dell aggiudicatario che resterà presso il tesoriere senza decorrenza di interessi ove si tratti di contanti.

Non si farà luogo alla gara al primo incanto se non vi saranno le offerte di almeno due aspiranti.

Trascorso il termine dei fatali ed esperimentato, eventualmente il secondo incanto, il deliberatario verrà invitato con lettera raccomandata a presentarsi nel termine di 30 giorni per la stipulazione dell'atto di compravendita davanti al notaio di sua elezione e per il contemporaneo pagamento del saldo del prezzo offerto, previa detrazione dal deposito fatto delle spese d'asta che sono a di lui carico, come anche le spese per l'istromento, tassa di registro, di voltura e trascrizione, e quant'altre come al capitolato.

Non presentandosi nel termine assegnato il deliberatario decadrà da ogni diritto ed il deposito di garenzia verrà incamerato dalla Società.

Il presidente
Pietro Cerini.

13982 — A pagamento.

Congregazione di carità di Recanati

SI RENDE NOTO

che nel giorno di sabato 2 giugno 1923, alle ore 9, nella residenza di questa Congregazione, piazzale Francesco Pascucci n. 9, si terrà il primo esperimento d'asta pubblica per l'affitto, salvi la miglioria del ventesimo e l'incanto conseguente dei terreni sottodescritti posti nel territorio di Recanati.

Nel caso di aggiudicazione provvisoria, il termine utile per offrire l'aumento del ventesimo scade alle ore 12 del giorno di domenica 17 giugno 1923.

L'asta sarà tenuta secondo le norme stabilite dalla legge vigente sulla contabilità di Stato e relativo regolamento e col sistema delle candele.

Maggiori particolari sulle condizioni di vendita risultano dal-

l'avviso d'asta pubblicato in data 5 corrente, ostensibile nella segreteria della Congregazione in tutti i giorni durante le ore di ufficio.

Descrizione dei terreni

Lotto 9.

In contrada Fratesca, superficie ettari 5.2000 a coltura Magnarelli.

L'asta si apre su L. 4680.

Il deposito deve essere di L. 600.

Lotto 27.

In contrada Mattonata, superficie ettari 5,1900 a coltura Bravi.

L'asta si apre su L. 3870.

Deposito a farsi L. 550.

Lotto 18.

In contrada Ciamarra, superficie ettari 31,5472 a coltura Camilletti.

L'asta si apre su L. 21,700.

Deposito da farsi L. 2200.

Lotto 18-*bis*.

In contrada Ciamarra, superficie ettari 9,5688, a coltura Apis Vincenzo.

L'asta si apre su L. 7050.

Deposito da farsi L. 900.

Lotto 93.

In contrada San Donato e Montefiore superficie ettari 14,9190 a coltura Faccennini.

L'asta si apre su L. 10.400.

Deposito da farsi L. 1000.

Lotto 93-*bis*.

In contrada San Donato e Montefiore, superficie ettari 13.8840 a coltura Pigliacampo.

L'asta si apre su L. 10.000.

Deposito da farsi L. 1000.

Recanati, 8 maggio 1923.

Il presidente
Clemente Benedettucc.

13989 — A pagamento.

Augustissima Arciconfraternita
e Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti di Napoli

Il 29 maggio 1923 in Napoli nella sede dell'Arciconfraternita a Largo dei Bianchi, n. 7, alle ore 11, a pubblica gara si fitteranno i seguenti fondi:

a) Trivio d'Aiano, ettari 14,31.36 in Nola.

b) Monticelli ettari 2,82.10. Gaudiello are 60,48. Giardino are 20 e Casamento in via San Giacomo in tenimento di San Paolo Belsito.

Prezzo di base della gara L. 31.500.

Deposito L. 18.750

Durata del fitto anni 4 dal 1° settembre 1923.

Per ammissione alla gara presentare al Pio Luogo su carta da bollo da L. 2,40 dimanda non oltre il 26 maggio corredata da certificati del sindaco di buona condotta e d'essere coltivatore e certificato penale negativo.

Per chiarimenti e lettura del capitolato rivolgersi alla suddetta Amministrazione.

Napoli, 28 aprile 1923

Il primicerio
marchese Gioacchino Torre.

14024 — A pagamento.

R. SALINA DI PIRANO

Avviso d'asta

con aggiudicazione definitiva al primo incanto per la fornitura di materiali diversi occorrenti alla Salina suddetta

SI FA NOTO

che nel giorno 4 giugno 1923, alle ore 9 antimeridiane precise, sarà tenuta presso la Direzione di questa Salina, un'asta ad unico incanto e per offerte segrete secondo le norme stabilite dagli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura alla Salina stessa di materiali diversi divisi in sei lotti e nel modo seguente:

Lotto 1.

Combustibili (durata della fornitura: dall'approvazione del contratto al 30 giugno 1924).

Importo L. 16.765

Deposito L. 1680.

Lotto 2.

Olii minerali e grassi lubrificanti (durata ecc.: id. id.)

Importo L. 19.315.

Deposito L. 1935.

Lotto 3

Legnami (durata ecc.: id. id.)

Importo L. 10.524

Deposito L. 1055.

Lotto 4

Metalli (durata ecc.: id. id.).

Importo L. 15.370.

Deposito L. 1540.

Lotto 5.

Materie murarie (durata ecc.: id. id.).

Importo L. 16.554.

Deposito L. 1660.

Lotto 6.

Articoli diversi (durata ecc.: id. id.).

Importo L. 22.070.

Deposito L. 2210.

Le condizioni d'appalto sono fissate da apposito capitolato di oneri, ostensibile presso la Salina di Pirano e presso gli uffici governativi e comunali, nei quali è pubblicato il presente avviso.

In apposite tabelle annesse al detto capitolato sono dettagliatamente indicate per ogni singolo lotto la specie e quantità di articoli da fornirsi.

Per quegli articoli per i quali vennero prestabiliti i campioni, questi saranno visibili presso la salina stessa, tutti i giorni non festivi dalle 8 alle 16.

Le offerte dovranno essere separate per ogni lotto e presentate all'asta o fatte pervenire in piego suggellato all'autorità che vi presiede a mezzo della posta.

Si possono anche consegnare personalmente o fare consegnare alla Direzione della Salina a tutto il giorno che precede quello dell'asta medesima.

Per essere valide le offerte dovranno:

1° essere stese su carta da bollo da lire due e debitamente firmate e suggellate;

2° essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso;

3° essere garantite, per ciascun lotto, mediante deposito come sopra, da eseguirsi esclusivamente presso una delle tesorerie provinciali del Regno.

Tale deposito sarà fatto in numerario o in titoli pubblici dello Stato ammessi nei depositi provvisori per adire le aste pubbliche indette nell'interesse dello Stato e calcolati per il loro valore effettivo a corso di Borsa.

La ricevuta del deposito non dovrà essere inclusa nel piego contenente l'offerta, ma presentata a parte contemporaneamente all'offerta.

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri aspiranti si riterranno come non presentate, e del pari non potranno essere ammesse offerte fatte e sottoscritte a nome e per conto di altri, qualora non siano corredate di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato d l mandante.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato seduta stante, a favore di quel concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo del lotto a cui concorre.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche se sarà presentata una

sola offerta, purchè non sia superato l'importo complessivo del lotto a cui si riferisce.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tergo della relativa quietanza.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare a loro cura la pratica di svincolo.

I depositi fatti dai deliberatari saranno trattenuti a garanzia degli obblighi contratti dagli stessi verso l'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Pirano, 12 maggio 1923.

Il direttore superiore
Ing. Ricordi.

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo di assumere l'appalto della fornitura alla Salina di Pirano (de . . . .) costituenti il . . . lotto di cui all'avviso d'asta pubblicato dalla Salina medesima il 12 maggio 1923, col ribasso di L. . . . . . (tanto in lettere quanto in cifre) per ogni cento lire dell'importo fissato in tale avviso, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dal medesimo e dal relativo capitolato d'oneri.

(Nome, cognome, paternità e domicilio dell'offerente).

N. B. — Sulla busta si dovrà scrivere:

Offerta per la fornitura di: Combustibili, 1° lotto - Olii minerali e grassi lubrificanti, 2° lotto - Legnami, 3° lotto - Metalli, 4° lotto - Materie murarie, 5° lotto - Articoli diversi, 6° lotto.

13996 — A credito.

Intendenza di finanza di Caserta

AVVISO D'ASTA

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio asse ecclesiastico per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848 da effettuarsi secondo le norme della legge 24 dicembre 1908, n. 783

Si fa noto al pubblico

che alle ore 11 del giorno di giovedì 7 del mese di giugno 1923 presso l'Intendenza di finanza di Caserta, alla presenza del signor intendente di finanza, rappresentante dell'Amministrazione demaniale, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali

1. L'asta sarà tenuta per pubblica gara col metodo della candela vergine, secondo le norme dell'art. 674 del C. di P. C. 2°, 3° e 4° capoverso.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato in una cassa dello Stato a garenzia della sua offerta il decimo del prezzo sul quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato, e l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nel seguente elenco.

Il deposito del decimo a garanzia dell'offerta potrà essere fatto sia in numerario, sia in rendita del Debito pubblico dello Stato, valutata a norma dell'art. 330 del Codice di proc. civ.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni riportato nel presente avviso, escluso il valore degli accessori, considerati immobili per destinazione, che si vendono col fondo.

4. Ogni offerta verbale in aumento non può essere minore al *minimum* fissato nell'elenco e la prima non può mai eccedere detto *minimum*.

5. Saranno ammesse anche offerte per procura e persona da nominare.

Le procure dovranno essere autentiche e speciali, e dovranno restare unite in originale al verbale d'asta.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non vi saranno offerte di almeno due concorrenti.

7. L'aggiudicatario nel termine di giorni dieci da quello nel quale gli sarà stata notificata la intervenuta approvazione del verbale d'asta definitivo, dovrà versare la differenza fra il decimo del prezzo di vendita e il decimo del valore di stima da lui depositato.

Oltre il primo decimo, egli nel termine predetto, dovrà anche pagare il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione del medesimo, ai sensi dell'art. 413 del Codice civile.

I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate eguali ed annuali con l'interesse legale a scalare.

L'acquirente ha facoltà di anticiparli in tutto o in parte, senza però diritto ad abbuono o sconto di sorta.

8. Nelle spese contrattuali, che sono a carico dell'aggiudicatario, si comprendono quelle di stampa ed inserzione obbligatoria nei giornali del presente avviso e di quello di rincaro.

9. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle ed i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 alle 14 nell'ufficio predetto.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., à stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale e nel determinare il prezzo d'asta.

11. Il prezzo dei beni può essere pagato anche mediante obbligazioni ecclesiastiche da accettarsi al valore nominale. Gli acquirenti, però, i quali, in luogo di pagare con obbligazioni, pagassero con moneta legale, non avranno diritto per questo titolo a sconto alcuno.

12. L'aggiudicazione sarà provvisoria, e sarà quindi esperimentato incanto di rincaro sul prezzo di essa a termini dell'articolo 59 del regolamento 17 giugno 1909, n. 854.

AVVERTENZE

Si procederà a termini dell'articolo 299 del vigente Codice penale contro chiunque con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti.

I depositi fatti dai concorrenti che non sono rimasti aggiudicatari saranno loro restituiti dalla Cassa in cui vennero eseguiti, dietro ordine a tergo delle rispettive ricevute, firmate dal presidente all'asta.

Descrizione dei beni

Numero progressivo dei fondi: 1.
Numero della tabella corrispondente: 1.
Comune ove sono situati i beni: Castelliri.
Provenienza: Canonicato Merolia in Castelliri.
Denominazione e natura: Seminativo arborato pianeggiante in contrada Pescara, confina a nord Courier Eugenio e Roberto fu Dionisio, Congrega di carità di Castelliri, Marsella Angelo (eredi), ad est, Marsella Angelo (eredi), a sud, Taglientò Giacomo fu Vincenzo o Sangermano Luigi ed Enrico fu Emilio, a ovest, Fosso Vado Verniero Strada Vicinale Lucineto, Loffredo Antonio, Maenza Giulia marit. D'Arpino, D'Arpino Giuseppe, Maenza Francesca marit. D'Arpino. Maenza Clotilde marit. Pallagrossi e Tasciotti Giovanni fu Pasquale.
In catasto art. 1220, sez. A, nn 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 103, 109, 108, imponibile ducati 104,52 = L. 444,29.
Superficie in misura legale, ett. 8,33,32.
Superficie in misura locale moggia, tom. 29,135 locali.
Prezzo d'incanto L. 80,000.
Deposito per cauzione delle offerte L. 8000.
Deposito per le spese e tasse salvo gara L. 6000.
Minimum delle offerte in aumento al prezzo d'incanto, L. 200.

Caserta, 10 aprile 1923.

L'intendente
V. Esposito.

13948 — A credito.

Regia salina di Lungro

AVVISO D'ASTA

con aggiudicazione definitiva al 1° incanto per la fornitura di materiali diversi occorrenti alla salina suddetta

SI FA NOTO

che nel giorno 4 giugno 1923, alle ore 9 precise, sarà tenuta presso la salina di Lungro un'asta ad unico incanto a partiti segreti colle norme stabilite dagli articoli 87 e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura di materiali diversi da somministrarsi alla salina suddetta nel periodo sottoindicato.

OGGETTO DEL LOTTO

Esercizio 1923-924

Lotto 1.

Combustibili.
Importo L. 15.900.
Cauzione L. 1590.

Lotto 2.

Olii minerali.
Importo L. 42.785.
Cauzione L. 4278,50.

Lotto 3.

Legnami.
Importo L. 21.995.
Cauzione L. 2199,50.

Lotto 4.

Metalli.
Importo L. 18.736,20.
Cauzione L. 1873,62.

Lotto 5.

Materie murarie.
Importo L. 12.500.
Cauzione L. 1250.

Lotto 6.

Articoli diversi.
Importo L. 35.091,15.
Cauzione L. 3509,11.

Le condizioni dell'appalto sono fissate da apposito capitolato di oneri ostensibile presso la Salina di Lungro e presso gli uffici governativi e comunali nei quali è pubblicato il presente avviso.

Le offerte dovranno presentarsi all'asta o farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare alla Direzione di questa salina a tutto il giorno che precede quello dell'asta, previa presentazione dei campioni come è prescritto dalle tabelle annesse al capitolato d'oneri nei lotti I e II.

Per i campioni non verrà corrisposto compenso di sorta ai concorrenti.

Per essere valide le offerte dovranno:

1° essere stese su carta da bollo da L. 1,20 e debitamente firmate e suggellate;

2° essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso;

3° essere garentite mediante il deposito fissato nel precedente prospetto, da eseguirsi esclusivamente presso una delle tesorerie provinciali del Regno. Tale deposito sarà fatto in moneta metallica od in biglietti di Stato e delle Banche di emissione, o in titoli di rendita al portatore dei consolidati o degli altri debiti dello Stato ammessi nei depositi provvisori, per adire le aste pubbliche indette nell'interesse dello Stato, calcolati per il loro valore effettivo al corso medio della Borsa di Roma del giorno precedente a quello del deposito.

La ricevuta del deposito non dovrà essere inclusa nel piego contenente l'offerta, ma presentata a parte contemporaneamente all'offerta stessa.

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri aspiranti si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte fatte o sottoscritte a nome e per conto di altri qualora non siano corredate di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Non saranno neppure tenute per valide le offerte pure presentate in tempo debito e conformi a quanto sopra descritto, quando non siano state precedute dalla consegna in tempo utile dei campioni fissati per i lotti 1 e 2 o che detti campioni pure esibiti in tempo non fossero stati riconosciuti accettabili dalla Commissione permanente della salina che giudicherà inappellabilmente.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato seduta stante anche se verrà presentata una sola offerta a favore di quel concorrente che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale sull'importo complessivo del lotto.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tergo della relativa quietanza.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi avessero preso parte onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo del deposito cauzionale versato.

I depositi fatti dai deliberatari saranno trattenuti a garanzia degli obblighi contratti dagli stessi verso l'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico degli aggiudicatari.

Lungro, 9 maggio 1923.

Il direttore superiore ff.
ing. Intini.

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo di assumere l'appalto della fornitura alla Salina di Lungro di . . . . (combustibili, olii minerali, legnami, metalli, materie murarie e articoli diversi) costituenti il lotto . . . . (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°) dell'avviso d'asta pubblicato dalla Salina medesima il . . . . . . col ribasso di L. . . . . . . (tanto in lettere quanto in cifre) per ogni cento lire dell'importo, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso medesimo e dal relativo capitolato d'oneri.

Il sottoscritto N. N.
(nome, cognome, domicilio dell'offerente).

N. B. — Sulla busta si dovrà scrivere « Offerta per la fornitura di . . . . (combustibili, lotto 1°, olii minerali, lotto 2°, legnami, lotto 3°, metalli, lotto 4°, materie murarie, lotto 5°, articoli diversi, lotto 6°).

13946 — A credito.

R. Prefettura di Bari

Avviso di appalto ad unico incanto

Alle ore 10 antim., del giorno 30 corrente mese di maggio, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all'ill.mo sig. prefetto o a chi per lui, si addiverrà ad un unico e definitivo incanto per l'appalto in lotti separati della provvista dei commestibili e combustibili necessari pel mantenimento delle detenute, nonchè per gli altri bisogni di servizio della casa penale per donne in Trani, in base ai prezzi ed alle indicazioni risultanti dal seguente

ELENCO

Lotto 1.

Pane bianco di 1ª qualità kg. 6000.
Prezzo medio d'asta L. 1,44 al kg.
Ammontare della fornitura L. 8640.
Pane bianco di 2ª qualità kg. 50.000.
Prezzo medio d'asta L. 1,29 al kg.
Ammontare della fornitura L. 64.500.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 73.140.

Lotto 2.

Carne di bue o manzo Kg. 5000.
Prezzo medio d'asta L. 10 al kg.
Ammontare della fornitura per il lotto L 50,000

Lotto 3.

Vino ett. 25.
Prezzo medio d'asta L. 275.
Ammontare della fornitura L. 6875.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 6,375

Lotto 4.

Riso di 1ª qualità kg. 100.
Prezzo medio d'asta L. 2,50 al kg.
Ammontare della fornitura L. 250.
Riso di 2ª qualità kg. 2500.
Prezzo medio d'asta L. 2,30 al kg.
Ammontare della fornitura L. 5750.
Fagioli secchi kg. 1500.
Prezzo medio d'asta L. 1,60.
Ammontare della fornitura L. 2,400.
Ceci kg. 1000.
Prezzo medio d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 2.000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 11.300.

Lotto 5.

Pasta di prima qualità kg. 2800.
Prezzo medio d'asta L. 2,20.
Ammontare della fornitura L. 6,160.
Pasta di seconda qualità kg. 9000.
Prezzo medio d'asta L. 1,90.
Ammontare della fornitura L. 17.100.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 23.260.

Lotto 6.

Patate kg. 4000.
Prezzo medio d'asta L. 1.
Ammontare della fornitura L. 4000.
Cipolle kg. 300.
Prezzo medio d'asta L. 0,50.
Ammontare della fornitura L. 150.
Erbaggi kg. 4000.
Prezzo medio d'asta L. 0,50.
Ammontare della fornitura L. 2000.
Legumi verdi kg. 1000.
Prezzo medio d'asta L. 1,20
Ammontare della fornitura L. 1.200
Ammontare della fornitura per il lotto L. 7.350.

Lotto 7.

Olio d'oliva per condimento kg. 1000.
Prezzo medio d'asta L. 6,50.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 6.500.

Lotto 8.

Burro kg. 50.
Prezzo medio d'asta L. 19.
Ammontare della fornitura L. 950.
Mozzarella kg. 150.
Prezzo medio d'asta L. 12.
Ammontare della fornitura L. 1,800.
Treccia kg. 100.
Prezzo medio d'asta L. 9.
Ammontare della fornitura L. 900.
Ricotta kg. 100.
Prezzo medio d'asta L. 7.
Ammontare della fornitura L. 700.
Lardo kg. 300.
Prezzo medio d'asta L. 10.
Ammontare della fornitura L. 3000.
Formaggio foggiano kg. 600.
Prezzo medio d'asta L. 18.
Ammontare della fornitura L. 10.800.
Uova dozz. 900.
Prezzo medio d'asta L. 7,20.
Ammontare della fornitura L 6480.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 24.630.

Lotto 9.

Legna di essenza forte mg. 14,000.
Prezzo medio d'asta L. 1,40.
Ammontare della fornitura L. 19.600.
Ceppi mg. 2,000.
Prezzo medio d'asta L. 1,30.
Ammontare della fornitura L. 2600.
Carbone vegetale mg. 600.
Prezzo medio d'asta L. 6,50.
Ammontare della fornitura L. 3900.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 26.100.

Lotto 10.

Latte litri 2,500.
Prezzo medio d'asta L. 2,25.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 5.645.

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni:

1. L'incanto sarà tenuto separatamente per ogni lotto mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta (art. 87, lettera *a*, del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

2. Le offerte di ribasso per ogni singolo lotto dovranno essere stese separatamente in distinte domande sopra carta da bollo di L. 2,40, debitamente sottoscritte e suggellate con ceralacca e dovranno contenere l'indicazione del ribasso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

3. L'appalto sarà aggiudicato definitivamente anche quando vi sia un solo offerente.

4. La durata dell'appalto della fornitura dei generi sarà dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925.

5. L'appalto sarà regolato dal capitolato di oneri in data 31 agosto 1891 approvato dal Ministero sullodato, e sarà esecutivo in esito della riservata approvazione Ministeriale.

6. L'asta si aprirà sulla base del prezzo determinato per ogni lotto compreso nella tabella, e le offerte in ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto.

7. Prima dell'apertura dell'incanto i concorrenti dovranno giustificare presso l'autorità preposta al medesimo la loro idoneità per esservi ammessi a far partito: e cioè mediante la presentazione dei seguenti documenti:

a) un attestato di essere in grado di somministrare i generi di cui tratta l'appalto, attestato da procurarsi dall'autorità municipale del proprio domicilio o dalla Camera di commercio;

b) certificato di moralità e penalità di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati rispettivamente dal sindaco del Comune di domicilio e dal tribunale del luogo di nascita.

I certificati rilasciati da Comuni non appartenenti alla provincia di Bari dovranno essere muniti della competente legalizzazione di firma.

L'autorità appaltante, dopo avere esaminati i citati documenti, determinerà con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti possano ammettersi a far partito, riservando la piena e insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno inoltre depositare in una delle tesorerie provinciali del Regno in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale a titolo di provvisoria cauzione una somma equivalente al 3 0/0 dell'importare del lotto o dei lotti ai quali vogliono concorrere.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

8. Presentandosi offerte pari, si procederà nei modi stabiliti dall'art. 88 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato,

9. I deliberatari definitivi all'atto della stipulazione dei relativi contratti di appalto dovranno prestare una cauzione corrispondente al 5 0[0 dell'ammontare dell'impresa assunta mediante vincolo di cartelle nominative nel debito pubblico dello Stato o col deposito di titoli al portatore dello stesso debito pubblico valutati al corso di Borsa del giorno del deposito o di altri titoli emessi o garentiti dallo Stato, per il loro valore effettivo al corso di Borsa oppure del corrispondente capitale nella Cassa dei depositi e prestiti.

Ove nel termine di giorni 8 dalla data dell'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto o non presti la voluta cauzione definitiva, perderà ai termini dell'art. 6 del capitolato il deposito d'ammissione all'incanto il quale cederà « ipso jure » a beneficio dell'Amministrazione.

10. Agli effetti dell'art. 7 del capitolato l'appaltatore dovrà eleggere il domicilio nel comune di Trani.

11. I deliberatari dovranno osservare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato di oneri sopra citato del quale chiunque potrà prendere visione nella 1ª divisione di questa Prefettura in tutti i giorni che precederanno l'asta e nelle ore di ufficio.

12. Tutte le spese inerenti di contratti, bollo, registro, copie, ecc., andranno a carico dei singoli aggiudicatari, i quali devono sottostare anche al pagamento di L. 6,25 per importo di cinque esemplari di detto capitolato, in ragione di L. 1,25 per ogni copia, da versarsi in conto entrate eventuali del tesoro.

Bari, 8 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Perrone dottor Giacinto.

13891 — A credito.

Direzione commissariato militare
DEL III CORPO D'ARMATA (VERONA)

Avviso d'asta

a termini abbreviati a giorni otto con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 74, 86 (comma 3°), 87 (lettera *a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e 45 del regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dei Corpi, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, per la fornitura dei combustibili nel Corpo d'armata di Verona, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924

Si notifica che alle ore undici del giorno 26 maggio 1923 avrà luogo presso questa Direzione, via Cantarane n. 24, piano terreno avanti il sig. direttore di Commissariato, o chi per esso, un pubblico incanto unico e definitivo ad offerte segrete per l'appalto in tre lotti dei combustibili occorrenti per la cottura del rancio della truppa e il riscaldamento delle caserme, per gli stabilimenti sanitari e di Commissariato e per il riscaldamento di tutti indistintamente gli uffici militari compresi nella rispettiva circoscrizione della Divisione militare di Verona, Padova e Trento durante il periodo di tempo sopraindicato.

I generi da appaltare, il loro prezzo di base, l'ammontare presunto dell'importo della fornitura e quello della cauzione per ciascun lotto sono stabiliti come appresso:

Lotto 1.

Divisione militare di Verona.
Legna al ql. L. 17,50.
Fascine al ql. L. 17.
Candele stearìche al kg. L. 5.
Olio da ardere al litro L. 6.
Petrolio al litro L. 2.20.
Ammontare approssimativo della fornitura L. 900.600.
Deposito provvisorio da convertirsi dal deliberatario in cauzione L. 45.

Circoscrizioni comprese:
Provincia di Verona.
Circondari di: Verona — Bardolino — Caprino Veronese — Cologna Veneta — Isola della Scala — Legnago — S. Bonifacio — Sanguinetto — S. Pietro Incariano — Tregnago — Villafranca Veronese.
Provincia di Mantova.
Circondari di: Mantova — Asola — Bozzolo — Canneto — Castiglione delle Stiviere — Sermide — Viadana — Volta Mantovana.
Provincia di Cremona.
Circondari di: Cremona — Casalmaggiore — Crema.

Lotto 2.

Divisione militare di Padova.
Legna al ql. L. 17,50.
Fascine al ql. L. 17.
Candele stearìche al kg. L. 6.
Olio da ardere al litro L. 4,50.
Petrolio al litro L. 2,20.
Ammontare approssimativo della fornitura L. 300.000.
Deposito provvisorio da convertirsi dal deliberatario in cauzione L. 15.000.

Circoscrizioni comprese:
Provincia di Padova.
Circondari di: Padova — Campo S. Piero — Cittadella — Conselve — Este — Monselice — Pieve di Sacco — Montagnano.
Provincia di Vicenza.
Circondari di: Vicenza — Barbarano — Lonigo — Arzignano — Bassano — Schio — Valdagno — Thiene — Marostica — Asiago.

Lotto 3.

Divisione militare di Trento.
Legna al ql. L. 12.
Candele stearìche al kg. L. 5,80.
Olio da ardere al litro L. 5,50.
Petrolio al litro L. 2,25.
Ammontare approssimativo della fornitura L. 400.000.
Deposito provvisorio da convertirsi dal deliberatario in cauzione L. 20,000.

Circoscrizioni comprese:
Provincia di Trento.
Circondari di: Bolzano — Bressanone — Brunico — Merano — Silandro.
Circondari di: Trento — Borgo — Calavese — Cles — Mezzo Lombardo — Primiero — Riva — Rovereto — Tione.

ANNOTAZIONI

I deliberatari hanno l'obbligo di presentarsi a questa Direzione entro otto giorni dalla data di aggiudicazione per stipulare il contratto, sotto pena della perdita della cauzione.

Si avverte che sotto la dizione « Camminetti » dell'art. 29 (ultimo comma) dei capitolati d'oneri si intendono tutti i mezzi, di qualsiasi sistema, usati per il riscaldamento degli uffici.

Dalla fornitura è esclusa la legna di castagno che brucia con difficoltà e senza fiamma e da scarso rendimento.

La fornitura comincierà col 1° luglio 1923 e terminerà al 30 giugno 1924 e sarà retta dai capitolati d'oneri modello 363 L, visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato del Regno.

Il deliberatario rimarrà obbligato a fornire i combustibili per la suddetta circoscrizione divisionale anche nel caso che subisse modificazione, senza che per un tale fatto possa accampare pretese di sorta, rimanendo escluso per qualsiasi motivo ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento.

L'appalto avrà luogo ad offerte segrete nelle quali dovrà essere indicato il ribasso unico percentuale, per tutti i generi di ciascun lotto, e per ogni cento lire di contabilità.

Il ribasso potrà essere espresso in cifre od in tutte lettere od anche in cifre ed in lettere, ma si avverte che, in caso di discrepanze od errori, sarà considerato accettabile il ribasso più favorevole per l'Amministrazione militare.

Le offerte scritte, fatte su carta filogranata da L. 2,40 e debitamente firmate.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate alla competente autorità per l'accertamento della contravvenzione alla tassa sul bollo.

Possono concorrere all'appalto;

a) le persone singole;

b) i consorzi agrari, cooperative agricole di produzione e simili legalmente costituite, nonchè le loro federazioni;

c) le Società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole per essere ammesse a presentare le loro offerte dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a due mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti nonostante la presentazione dei documenti indicati e senza che lo escluso possa avanzare reclami di sorta.

I consorzi agrari, cooperative agricole di produzione e simili legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni, che intendono concorrere all'appalto devono presentare, unitamente alla loro offerta ed alla prova del deposito per concorrere:

1° l'atto costitutivo della Società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; il regolamento od i regolamenti interni, quando esistono, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di aver adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del Codice di commercio per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e pubblicazione degli atti medesimi;

2° uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome, cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle Società medesime.

Le Società commerciali in nome collettivo che intendono concorrere all'appalto devono presentare o far pervenire unitamente alle loro offerte ed alla prova dell'eseguito deposito per concorrere all'asta:

1. Copia in forma regolare ed autenticata dell'atto costitutivo della Società.

2. Certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione ed affissione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società nella forma e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società, nominato per atto autentico.

I mandati di procura generale non sono validi per concorrere alle aste; epperò le offerte di coloro che hanno mandato di procura sono accettate ed hanno valore solo quando i mandatari esibiscano in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

I concorrenti potranno presentare personalmente le loro offerte, o farle consegnare all'ufficio appaltante fino all'ora fissata per l'asta od anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata la apertura dei pieghi contenenti le offerte medesime.

Potranno presentarle, farle consegnare od anche farle pervenire in piego chiuso e sigillato, per mezzo della posta anche nei giorni precedenti a quello dell'asta.

Saranno considerate nulle le offerte fatte per telegramma o per telefono.

Le offerte dovranno essere incondizionate.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto come pure se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto i depositi indicati nel sopra descritto specchio e presentata la ricevuta dei medesimi unitamente agli altri documenti richiesti.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria del Regno il deposito delle somme come sopra stabilite per cauzione.

Tale deposito dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di Borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi dovranno essere presentate contemporaneamente alle offerte, ma però non essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte stesse.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere rimasti deliberatari verrà rilasciata immediatamente una dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato, da registrarsi a spese dell'interessato, attestante che l'asta seguì senza il loro concorso, onde se ne possano valere per fare a loro cura e spese le pratiche di svincolo.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto avrà luogo seduta stante in questo primo ed unico incanto a favore del concorrente, anche se unico, che avrà fatto l'offerta più vantaggiosa, purchè il ribasso percentuale risulti superiore od almeno uguale a quello fissato dalla scheda segreta Ministeriale.

Nel caso di deserzione di questo incanto, questa Direzione, senza diramare ulteriori avvisi, riceverà, fino alle ore 11 del giorno 31 maggio 1923, offerte private, purchè siano in tutto corrispondenti alle prescrizioni del presente avviso d'asta e delibererà in pubblica seduta l'appalto al miglior offerente, anche se unico, semprechè abbia offerto un ribasso percentuale superiore od almeno uguale a quello fissato dalla scheda segreta Ministeriale.

Per questa trattativa privata non saranno accettate offerte per persona da nominare.

Le spese tutte dell'incanto e dei contratti, cioè carta da bollo, copie, i diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta, d'inserzione del medesimo sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel foglio annunzi legali della Provincia di Verona saranno a carico dei deliberatari in parte proporzionale al valore presunto di ogni lotto deliberato.

Saranno pure a carico dei deliberatari le spese per l'acquisto degli esemplari dei capitoli d'oneri che occorreranno per la stipulazione dei contratti e di quelli che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

Verona, 11 maggio 1923.

Per la Direzione
L'ufficiale rogante
capitano Antonio Turra.

14030 — A credito.

UFFICIO AUTONOMO

del Genio militare per la Regia marina
in Venezia

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati ai giorni 10

con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso degli articoli 87 a e 90 del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 26 maggio 1923, alle ore 10, si procederà nella piazza di Venezia presso l'ufficio suddetto situato nel recinto dello stabilimento di lavoro della R. marina (Arsenale) avanti al capo ufficio od a chi per esso, a pubblico incanto, ad offerte segrete per l'appalto seguente:

Lavori di ordinario mantenimento e miglioramento degli immobili militari marittimi della piazza di Venezia durante gli esercizi finanziari 1922-1923 e 1923-1924 per l'ammontare complessivo di L. 400 000.

Cauzione L. 40.000.

Il capitolato e le condizioni di appalto sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni feriali nelle ore di Ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire:

Il certificato di moralità di data non anteriore a 4 mesi rilasciato dall'Autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

Il certificato di penalità pure di data non anteriore a 4 mesi, rilasciato dall'Autorità giudiziaria.

Un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri avere egli dato prova di pe-

rizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto uno o più attestati di data non anteriore di sei mesi da quella dell'asta, rilasciati, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare o direttore di ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per proprio conto, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti, ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'amministrazione e l'appaltatore.

Quando il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un'altro funzionario governativo avente la qualità di cui al 2° capoverso del presente comma, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o su quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

Della esibizione di tale certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali, al momento dell'appalto di cui sopra, abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questo ufficio, ovvero abbiano eseguite lodevolmente, per conto dell'ufficio stesso, altre opere simili a quelle per le quali è indetto quest'appalto, ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta.

Una dichiarazione su carta bollata da lire due con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare tale sua idoneità, l'Amministrazione militare marittima potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni su espresse, ed alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, con cui questa persona dichiari assumersi tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità o l'attestato d'idoneità sono sempre indispensabili, anche per la persona dell'arte cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante, di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte in carta filigranata col bollo ordinario da L. 2, firmate ed in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in lettere. Qualora fosse scritto anche in cifre, e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida questa ultima.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio, che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Saranno dichiarate nulle seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma, o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese, e quelle infine fatte per telegrafo e per telefono.

Le offerte, scritte in carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte, in piego chiuso e sigillato, per mezzo della posta o consegnarlo personalmente o farlo consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui appresso e presentato la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una delle sezioni di tesoreria di Venezia, Padova, Bologna, Milano, Treviso, Udine, Verona, il deposito della somma sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute di detti depositi potranno presentarsi all'ufficio appaltante dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 16,30 di tutti i giorni non festivi precedenti a quello dell'incanto e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sull'ammontare complessivo dei lavori suindicati.

L'aggiudicazione avrà luogo ancorchè vi sia un unico offerente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza poi presentare offerte, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, la pratica di svincolo.

Tutte le spese relative all'incanto ed al contratto, cioè di segreteria, di carta bollata, di stampa, d'inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa di stampa degli esemplari dei capitoli d'oneri relativi al contratto.

Venezia 11 maggio 1923.

Il relatore
P. Majeli.

14029 — A credito.

BANCA D'ITALIA

Modello B approvato con R. decreto 14 gennaio 1909 n. 29

Riassunto della situazione al 10 aprile 1923

ATTIVO.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)
Cassa	1.328.488.767 71	— 10.437
Portafoglio su piazze italiane	4.540.317.481 83	— 12.019
Tesoro dello Stato per somministrazione biglietti	516.000.000 —	—
Portafoglio all'estero	13.403.486 92	+ 41
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	5.060.070.000 —	—
Anticipazioni ordinarie L. 1.672.296.958,80 (al Tesoro L. 360.000.000)	2.032.296.958 80	— 197.931
Titoli	408.081.229 91	— 1.003
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato	124.2[illegible]9.43[illegible] 29	— 4.903
Conti correnti attivi (nel Regno L. 250.129.884,96; all'estero L. 662.698.811 39)	912.828.696 35	— 23.697
Azionisti a saldo azioni	60.000.000 —	—
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	343.419.980 93	+ 466
Partite varie	1.561.705.971 02	+ 19.785
Sofferenze	3.395.384 71	+ 116
Spese dell'esercizio	14.408.692 58	+ 372
Totale . . .	16.918.739.086 05	— 227.204
Depositi	35.281.961.488 27	— 294.729
Totale generale . . .	52.200.760.574 32	— 521.933

PASSIVO.		
Capitale o patrimonio	240.000.000 —	—
Massa di rispetto	48.000.000 —	—
Riserva straordinaria	12.025.412 33	—
Circolazione	12.972.022.600 —	— 93.697
Debiti a vista	719.892.363 76	— 30.267
Depositi in conto corrente fruttifero	901.370.364 84	— 57.568
Conti correnti passivi	83.760.321 70	— 1.2[illegible]5
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	495.2[illegible]2.2[illegible]9 32	— 39.080
Partite varie	1.310.595.436 26	— 11.750
Rendite dell'esercizio	105.830.314 84	+ 6.403
Utili netti nell'esercizio	—	—
Interessi e proventi dell'impiego della Riserva straordinaria	—	—
Totale . . .	16.918.739.086 05	— 227.204
Depositanti	35.281.961.488 27	— 294.729
Totale generale . . .	52.200.700.574 32	— 521.933

Riserva.	
Oro	887.242.423 22
Argento	75.590.770 16
Valute equiparate	649.928.244 78
Totale della riserva . . .	1.612.761.438 16

Garanzia dei biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 400.000.000)	1.612.761.438 16
Attività diverse	11.359.261.161 84
	12.972.022.600 —

Eccedenza di garanzia L. 1.071.133.[illegible]51,74 (*per memoria*).
Rapporto della riserva (al netto del 40 0/0 pei debiti a vista) alla circolazione 22,18 0/0.

La riserva della R. tesoreria provinciale facente parte del fondo di dotazione comprende le seguenti valute:

Oro		L. 82.133.426 84		L. 93.233.882 84
Argento	scudi al titolo di 900/1000 a corso legale L. 9.541.030 —	» 11.100.456 —		
	monete divisionali a corso legale e vergine » 1.559.426 —			

Il direttore generale
STRINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale
RIPETTI.

14013 — A pagamento.

Modello **B**
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI NAPOLI

Riassunto della situazione al 10 aprile 1923.

Attivo.		DIFFERENZE colla situazione precedente (*Migliaia di lire*)
Cassa	479.981.590 22	+ 6.406
Portafoglio su piazze italiane	1.241.269.046 08	— 11.914
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	148.000.000 —	—
Portafoglio sull'estero	33.127.845 44	—
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1.218.428.000 —	—
Anticipazioni (ordinarie L. 381.208.708,61; al Tesoro L. 94.000.000)	475.208.708 65	+ 2.859
Titoli	146.697.002 13	— 185
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	56.669.574 12	— 129
Conti correnti attivi (nel Regno L. 63.087.105,64; all'estero L. 34.159.768,11)	97.216.873 75	+ 17.736
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	—	—
Partite varie	532.187.939 42	— 8.506
Sofferenze	2.189.349 10	+ 32
Spese dell'esercizio	8.194.011 90	+ 485
Totale	4.439.218.040 81	+ 6.814
Depositi	4.665.958.973 95	+ 13.992
Totale generale	9.105.177.014 76	+ 20.806

Passivo.		
Capitale o patrimonio	50.000.000 —	—
Massa di rispetto	108.557.199 53	—
Circolazione	3.280.356.750 —	+ 19.063
Debiti a vista	169.819.045 12	— 1.035
Depositi in conto corrente fruttifero	281.054.492 32	+ 1.630
Conti correnti passivi	35.135.699 97	+ 60
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	13.140.700 67	— 791
Partite varie	458.537.510 59	— 14.144
Rendite dell'esercizio	42.616.642 61	+ 2.031
Utili netti dell'esercizio	—	—
Totale	4.439.218.040 81	+ 6.814
Depositanti	4.665.958.973 95	+ 13.992
Totale generale	9.105.177.014 76	+ 20.806

Riserva.	
Oro	202.478.550 72
Argento	30.140.038 —
Valute equiparate	65.059.460 44
Totale della riserva	297.678.049 16

Garanzia di biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 120,000,000)	297.678.049 16
Attività diverse	2.982.678.700 84
	3.280.356.750 —

Eccedenza di garanzia L. 269.877.354 08 (*per memoria*)
Rapporto della riserva alla circolazione 16,03 % al netto di quella per conto dello Stato.

Il direttore generale
MIRAGLIA.

Il ragioniere generale
LINGI.

14014 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI SICILIA

Riassunto della situazione al 10 aprile 1923

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	124.840.787 22	+	2.962
Portafoglio su piazze italiane	255 631.074 85	+	9.260
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	36.000 000 —	—	
Portafoglio all'estero	12.994.214 30	—	
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	375.607 000 —	—	
Anticipazioni (ordinarie L. 115.476.393,21; al Tesoro L. 31.000.000)	146.476 393 21	—	2.947
Titoli	49.470.448 85	—	
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5.538.476 12	—	
Conti correnti attivi (nel Regno L. 49.326.095,60; all'estero L. 10.720.783,52)	60.046.879 12	+	933
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	205.345.384 50	—	1.640
Partite varie	75.844.945 22	—	11.895
Sofferenze	166.129 05	+	1
Spese dell'esercizio	3.157.295 39	+	192
Totale	1.351.119.027 83	—	3.104
Depositi	1.418.939.528 95	—	10.962
Totale generale	2.770.058.556 78	—	13.866

PASSIVO			
Capitale o patrimonio	12.000.000 —	—	
Massa di rispetto	21.360 869 34	—	
Riserva straordinaria	8.285.203 35	—	
Circolazione	701.446.375 —	—	6.158
Debiti a vista	115.253.719 01	+	2.746
Depositi in conto corrente fruttifero	88.047.531 25	—	2.441
Conti correnti passivi	7.675.788 66	+	2.071
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	209.396.829 56	—	1.853
Partite varie	181.555.943 49	+	2.052
Rendite dell'esercizio	6.096.718 17	+	482
Utili netti dell'esercizio precedente	—	—	
Totale	1.351.119.027 83	—	3.104
Depositanti	1.418.939.528 95	—	10.762
Totale generale	2.770.058.556 78	—	13.866

Riserva.	
Oro	39 443.468 00
Argento	9.577 885 —
Valute equiparate	23.983.007 37
Totale della riserva	73.004.360 46

Garanzia dei biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 23.000.000)	73.004.360 46
Attività diverse	628.442 014 54
	701.446.375 —

Eccedenza di garanzia L. 217.272.348,99 (*per memoria*)
Rapporto della riserva alla circolazione: 2474 %

Per il direttore generale
CIOTTI.

Il ragioniere generale
BADAMI.

14015 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA
per case popolari ed economiche
«NEREIDE»

Essendo andata deserta l'assemblea generale ordinaria dei soci di prima e di seconda convocazione, l'assemblea stessa è convocata nuovamente per il giorno 30 maggio 1923, alle ore 19 in Roma piazza Campo Marzio n. 7, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione e approvazione del bilancio 1922.
4. Elezione di un consigliere in surrogazione dell'uscente dalla carica.
5. Elezione dei tre sindaci effettivi e dei due supplenti.
6. Elezione dei tre probiviri e dei due supplenti.
7. Comunicazioni e proposte varie.

La relazione dei sindaci ed il bilancio continueranno a rimanere depositate nella sede della Società fino al 30 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14032 — A pagamento.

Società anonima Brevetti Girardelli

SPEZIA

Capitale sociale L. 1.050.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 maggio 1923, ore 10, nei locali della Società posti alla Spezia, via Marco Federici, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio esercizio 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e loro emolumento.
5. Pratiche varie

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la Cassa sociale non oltre il giorno 28 maggio 1923.

Mancando il numero legale l'assemblea in seconda convocazione avrà luogo alle ore 11 dello stesso giorno.

Il presidente
Riccardo Girardelli.

14035 — A pagamento.

Manifatture Cotoniere Meridionali

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Napoli

Capitale versato L. 80.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 31 maggio 1923, alle ore 10, nella sede sociale in Napoli, via Medina n. 61, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni del Consiglio di amministrazione e sua relazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923 e del conto profitti e perdite e deliberazioni relative.
4. Elezione dei sindaci effettivi e supplenti e determinazione dell'emolumento a quelli effettivi uscenti di carica.

Parte straordinaria:

Ratifica della nomina a consigliere dell'on. senatore Enrico Arlotta.

Se l'assemblea in prima convocazione non fosse valida per mancanza del numero degli azionisti prescritto dallo statuto sociale, essa avrà luogo in seconda convocazione nel giorno che sarà indicato con nuovo avviso.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, non oltre il 25 corrente maggio, presso la sede sociale in Napoli, via Medina n. 61, oppure presso le sedi di Torino, Milano, Genova, Roma, Firenze, Napoli, Palermo, Bari Catania e Salerno dei seguenti Istituti:

Banca nazionale di credito;
Banca commerciale italiana;
Credito italiano;
Banco di Roma.

Gli azionisti, che hanno reso nominative le loro azioni o hanno avanzato domanda per renderle nominative e che hanno presentate le azioni medesime alla sede della Società, possono fino al giorno dell'assemblea ritirare alla sede sociale il biglietto di ammissione per assistervi.

Napoli, 12 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14033 — A pagamento.

LLOYD SABAUDO

Società anonima per azioni

SEDE IN GENOVA

Capitale emesso e versato L. 60.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 4 giugno 1923, alle ore 20,30 in Torino, nei locali della Camera di commercio, via Ospedale, n. 28, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Elezione di consiglieri.
5. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 60.000.000 a L. 75.000.000.
2. Proposta di modifica degli articoli 4, 6, 21, 30, 32, 40 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea, il deposito dei titoli (al portatore o nominativi) dovrà essere fatto 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso uno degli Istituti seguenti:

a) la sede sociale in Genova;
b) la sede di Genova della Banca d'Italia;
c) le sedi di Torino, Milano, Genova, Roma, Firenze, della Banca commerciale italiana, della Banca nazionale di credito, del Banco di Roma e del Credito italiano;
d) la sede di Londra del Credito italiano.

Genova, 10 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14034 — A pagamento.

Società anonima cooperativa
fra fabbricanti carta asciugata ad aria naturale

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 2 giugno 1923, alle ore 9, nel locale sociale in Voltri, via Garibaldi n. 13, per discutere e deliberare intorno alle pratiche di cui nel seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di messa in liquidazione della Società.
2. Nomina del liquidatore o dei liquidatori.

L'assemblea andando deserta sarà tenuta in seconda convocazione, alle ore 10, stesso giorno e luogo, le deliberazioni rimanendo valide a norma di legge e dello statuto sociale.

Voltri, 10 maggio 1923.

Il presidente
Bussi Luigi.

14036 — A pagamento.

Società Italiana per le Strade Ferrate Sovvenzionate

Capitale versato L. 3.000.000

Sede in Roma

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione e straordinaria per il giorno di giovedì 31 maggio 1923, alle ore 10, presso gli uffici d'amministrazione della Società, via Due Macelli n. 66, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922 — Relazione del Consiglio di amministrazione e di sindaci e deliberazioni relative.
2. Determinazione delle retribuzioni ai sindaci.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Parte straordinaria:

Deliberazioni a sensi del disposto dell'art. 146 del Codice di commercio.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea di cui sopra dovrà essere fatto, non oltre il 25 maggio 1923 presso i predetti uffici, o presso la Banque E. Poizat et C., 8 Rue Bianfaisance - Paris.

Roma, 14 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14037 — A pagamento.

Società anonima

NUOVA ITALIA ASSICURATRICE

SEDE IN ROMA

via Fontanella di Borghese n. 23

Avviso di convocazione

dell'assemblea generale ordinaria dei soci per il 6 giugno 1923

I signori azionisti della Nuova Italia Assicuratrice sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 6 giugno 1923, alle ore 16, nella sede sociale in Roma, via Fontanella di Borghese n. 23, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Determinazione del compenso ai sindaci.
4. Nomina di consiglieri.
5. Nomina di nuovi sindaci.

Occorrendo una seconda convocazione dell'assemblea per mancanza di numero legale, questa avrà luogo il 16 giugno 1923, alle ore 16.

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti dovranno depositare alla Cassa della sede della Società le loro azioni non più tardi del 1° giugno.

Il presidente
G. Attia.

14038 — A pagamento

Società meccanica italiana - Torino

(S M I T)

IN LIQUIDAZIONE

Anonima

Sede in Roma

Capitale versato L. 3.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Torino, presso gli stabilimenti della Società, in via Frejus n. 26, per le ore 15 di giovedì 7 giugno 1923 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 marzo 1923.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.
5. Chiusura della liquidazione.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti che risultino titolari di certificati nominativi o che avranno fatto deposito delle loro azioni al portatore presso la cassa sociale in Torino, via Frejus n. 26, entro il 1° giugno 1923.

Qualora per insufficienza del numero legale l'assemblea non fosse valida in prima convocazione, i signori azionisti restano convocati in seconda adunanza per il giorno di sabato 16 giugno 1923, stessa ora e luogo.

Torino, 12 maggio 1923.

Il liquidatore.

14039 — A pagamento.

Compagnia generale per lavori e servizi pubblici

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 100,000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 26 maggio 1923, alle ore 15, presso lo studio del notaro Tito Giuliani, in Roma, via San Silvestro, num. 90 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale a L. 10.000.000.
2. Varie.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni presso la sede sociale, non oltre il 20 maggio 1923.

Qualora non venisse raggiunto il numero legale, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 10 giugno 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo; in tale caso il deposito per la prima convocazione è valido per pigliar parte alla seconda.

Roma, 9 maggio 1923.

Gli amministratori.

14040 — A pagamento.

Società generale italiana per la trazione elettrica ferroviaria

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale L. 1.500.000 — interamente versato

CONVOCAZIONE

di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria (2ª convocazione) e straordinaria per il giorno di sabato 30 giugno p. v., alle ore 11, in Milano, nella sede della Società generale italiana Edison di elettricità, in via S. Radegonda, n. 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923.
5. Nomina del Collegio sindacale.

Parte straordinaria:

Proposta di messa in liquidazione della Società e nomina del liquidatore.

Per l'intervento all'assemblea non occorre il deposito delle azioni, essendo tutte nominative.

Milano, 12 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14041 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Società anonima Tagliacozzo

Sede in Roma

Capitale sociale versato L. 1.500.000

Convocazione di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 maggio 1923, alle ore 19, nei locali della sede sociale in Roma, via dei Prefetti, n. 52, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 28 febbraio 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni dovranno depositarle nella Cassa sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Se l'assemblea non risultasse valida per insufficienza di intervenuti, viene fin d'ora fissata in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 1923, ore 19, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Roma, 14 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14041 — A pagamento.

SOCIETÀ FORESTALE DEL LAZIO

Anonima

SEDE IN ROMA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione, per il giorno 31 maggio 1923, ore 16, presso la sede della Società in via Mercede n. 9, in Roma, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 10 giugno all'ora e nei locali indicati, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio chiuso a fine febbraio 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.

I signori azionisti i quali intendono prender parte alla detta assemblea, devono a norma di statuto eseguire il deposito delle loro azioni nelle casse della Società, ovvero presso la sede centrale della Società generale di credito in Roma, via dei Crociferi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito dall'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

14043 — A pagamento.

" La Rinascente "

Società per l'esercizio di grandi magazzini

ANONIMA

Sede in Milano

Capitale sociale L. 72.000.000

Avviso di convocazione

di assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la Banca commerciale italiana in Milano, per il giorno di giovedì 31 maggio 1923, alle ore 10,30, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sull'esercizio chiuso al 28 febbraio 1923.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 28 febbraio 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di 5 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione dell'emolumento relativo.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale (per la conversione delle azioni da L. 40 in azioni da L. 100).

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il giorno 25 maggio 1923 presso una delle sedi delle seguenti Banche in Milano, Torino, Roma:

Banca commerciale italiana;
Credito italiano;
Banca popolare di Milano;
Banca Biellese;

oppure presso la sede sociale in Milano, via Edmondo De Amicis n. 63.

Milano, 11 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14045 — A pagamento

Tramvie ed Imprese elettriche, industriali ed agricole

Società anonima per azioni

Sede in Roma

Capitale L. 7.000.000 emesso e versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società Tramvie ed Imprese elettriche, industriali ed agricole, anonima per azioni con sede in Roma (capitale sociale L. 7.000.000 versato) sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di domenica 10 giugno 1923, alle ore 9, presso la sede della Banca di Reggio Emilia in Reggio Emilia, via Emilia a S. Pietro n. 2, per deliberare sugli oggetti di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Situazione al 31 dicembre 1922 in relazione alla proposta di modificazione dell'art. 22 dello statuto.
3. Deliberazioni consigliari per definizioni di vertenze pendenti e loro ratifica.
4. Proposta di modificazione dell'art. 22 dello statuto ed eventuale proroga al 31 dicembre 1923 dell'esercizio in corso.
5. Proposta di modificazione dell'art. 1 dello statuto ed eventuale modificazione di altri articoli dello statuto per ragioni di coordinamento.
6. Diverse.
7. Approvazione seduta stante del verbale di assemblea.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti, a termini dell'art. 8 dello statuto sociale, dovranno eseguire il deposito delle loro azioni, cinque giorni avanti quello stabilito per l'assemblea, escluso nel computo del termine suddetto il giorno del deposito e il giorno dell'assemblea, e così entro e non più tardi del giorno di lunedì 4 giugno 1923 presso la Cassa sociale in Reggio Emilia opresso la Banca di Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia, nelle ore di ufficio.

Il Consiglio d'amministrazione.

14046 — A pagamento.

Società piemontese
per la fabbricazione del carburo di calcio e prodotti affini

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale L. 2.000.000

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria indetta pel giorno 30 maggio 1923, alle ore 15, in Milano, Foro Bonaparte n. 35, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modifiche degli articoli 2 — 4 — 5 — 6 — 7 — 9 — 10 — 12 — 13 — 14 — 18 — 20 — 21 — 22 — 25 — 28 — 31 — 32 — 33 e soppressione degli articoli 16 — 29 — 30 — 34 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno fare il deposito sia delle azioni al portatore che di quelle nominative presso la sede sociale entro il 25 maggio.

Milano, 12 maggio 1923.

Il Consiglio d'Amministrazione.

14048 — A pagamento.

Società commissionaria di esportazione e di importazione

già Società Commissionaria Orientale

SEDE IN MILANO

Capitale Lit. 8.250.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 31 maggio 1923, ore 15, presso la Banca commerciale italiana in Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Deliberazioni sul bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Modifica dell'art. 17 dello statuto.
4. Nomina dei consiglieri di amministrazione.
5. Fissazione dell'emolumento ai sindaci e loro nomina.

I titoli di azioni al portatore dovranno essere depositati entro il giorno 25 maggio presso:

la Banca commerciale italiana, sedi di Milano, Torino;
il Comptoirs d'Escompte de Genève a Ginevra.

Nel caso che l'assemblea vada deserta essa è riconvocata per il giorno seguente, alle ore 15, nella stessa località e col medesimo ordine del giorno, ed i depositi saranno validi se fatti entro il 26 maggio.

Milano, 12 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14050 — A pagamento.

Cooperativa agricola fra i reduci della guerra di Canino

Avendo l'Ecc.mo presidente del tribunale di Viterbo annullate le elezioni del 25 febbraio 1923 perchè non eseguite in conformità di legge, i soci di questa Cooperativa sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 31 maggio 1923, alle ore 10 in Canino, nell'atrio del teatro comunale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Rinnovazione cariche sociali.
2. Passaggio della Cooperativa alle organizzazioni fasciste.

Occorrendo, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 10 giugno stessa ora e luogo.

Per il Consiglio d'amministrazione
Piermattei Francesco.

14051 — A pagamento.

A. MAGGIONI E C.

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Roma

Capitale L. 500.000

Gli azionisti della Società anonima A. Maggioni e C. con sede in Roma, sono convocati in assemblea straordinaria nella sede amministrativa in via Termopoli n. 1, in Milano, per il giorno 31 maggio 1923, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazioni all'art. 3 dello statuto sociale.
2. Varie.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni presso la sede amministrativa in Milano, via Termopoli num. 1, oppure presso la Banca Piccolo credito di Ferrara, non oltre il 25 maggio 1923.

Il presidente
Piacentini rag. cav. Fausto.

14052 — A pagamento.

SOCIETÀ ELETTRICA MONTIFERRO

ANONIMA

Sede in Santulussurgiu

Capitale sociale L. 450.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Santulussurgiu, nel locale dell'Asilo Infantile, per il giorno 10 giugno del corrente anno, alle ore 9 antimeridiane, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Nomina di amministratori.
5. Deliberazione per l'acquisto dell'energia elettrica dalla Società elettrica sarda.
6. Comunicazioni varie.
7. Provvedimenti per la costruzione della linea per il trasporto di tale energia e trasformazione della cabina.
8. Deliberazione per apprestare i mezzi finanziari occorrenti.
9. Deliberazione relativa concessione acqua Santo Miale.

N. B. — Mancando il numero legale l'assemblea è fissata alla domenica successiva.

Santulussurgiu, 11 maggio 1923.

Per il presidente
G. Enna.

14053 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea ordinaria

Gli azionisti della Società anonima manifattura ceramiche Florentia Ars, sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 maggio 1923, ad ore 9 nella sede sociale, via Anselmi, n. 2, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione del bilancio al 31 marzo 1923 e della relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio.
4. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.
5. Varie.

In caso di mancanza del numero legale degli azionisti, sarà indetta la seconda convocazione per il giorno 7 giugno 1923.

Firenze, 11 maggio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

14055 — A pagamento.

CANTIERE NAVALE S. V. A. N.

Anonima

SEDE IN VENEZIA

Capitale L. 500.000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di giovedì 31 maggio 1923, alle ore 14.30 nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio chiuso al 28 febbraio 1923.
2. Rapporto dei sindaci.

3. Presentazione del bilancio al 28 febbraio 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale.
6. Determinazione del compenso ai sindaci effettivi.
b) Parte straordinaria:
Proposta d'aumento del capitale sociale da lire 500.000 a lire 1.000.000 mediante emissione di n. 5000 azioni del valore nominale di L. 100 cadauna.
Modificazioni allo statuto sociale.
N. B. - Le proposte modificazioni allo statuto sono depositate presso la sede sociale.

Ove l'assemblea andasse deserta per mancanza di numero legale essa avrà luogo in seconda convocazione il giorno di giovedì 7 giugno 1923, alle ore 14,30, nella sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione

14054 — A pagamento.

Società anonima Valugani e C.

Capitale Lit. 100.000 interamente versato

SEDE IN GENOVA

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati per il giorno 31 maggio, alle ore 21, in assemblea generale ordinaria che avrà luogo nella sede sociale in Genova, Piazza De Ferrari, n. 36, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 28 febbraio 1923 e deliberazioni relative.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio testè chiuso.
5. Elezioni di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923-924 e determinazione del loro emolumento.

In caso di mancanza di numero legale, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il 10 giugno 1923, alle ore 10, nello stesso luogo su indicato.

Il Consiglio d'amministrazione.

14057 — A pagamento.

Banca agricola industriale di Mira

Società anonima

Capitale versato L. 100.000

SEDE IN MIRA

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

I soci sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo nella sede sociale a Mira il giorno di domenica 3 giugno 1923 ad ore 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione per l'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci per l'esercizio 1922.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
4. Nomina di quattro membri del Consiglio d'amministrazione in sostituzione degli scaduti.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti per l'esercizio in corso.

In caso di mancanza di numero legale l'assemblea s'intenderà indetta in seconda convocazione col presente avviso e con lo stesso ordine del giorno a ore 9 di domenica 10 giugno 1923 p.

Pel Consiglio di amministrazione
Il presidente
P. Genovese.

14058 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA « AUSONIA »

Molini e Pastificio

AUSONIA (provincia di Caserta)

E' convocata per il giorno di giovedì 31 maggio 1923, alle ore 9, l'assemblea generale, in seduta straordinaria, dei soci della S. A. M. P., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni della Presidenza.

Qualora in detto giorno ed ora non si raggiunga il numero legale, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il giorno successivo 1° giugno, alla stessa ora.

I signori azionisti possono depositare presso la sede della Società le azioni da essi possedute, a norma dell'art. 10 dello statuto.

Ausonia, 12 maggio 1923.

Il presidente
A. Casatelli.

14059 — A pagamento.

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria
della Società anonima

Calzaturificio Italiano Vittoria

con sede in CERRO MAGGIORE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 31 maggio 1923, ore 14, nella sede della Società in Cerro Maggiore, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione relativa al fallimento della Società ed esecuzione degli obblighi assunti verso i garanti del concordato fallimentare.
2. Scioglimento della Società.

Qualora per detto giorno ed ora gli azionisti intervenuti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata senza uopo di altro avviso, per l'istesso giorno 31 maggio 1923, ore 16, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno, qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti.

Il deposito delle azioni per partecipare all'assemblea dovrà eseguirsi a termini dello statuto sociale e presso la sede della Società.

L'Amministrazione.

14061 — A pagamento.

Società anonima materiali edilizi

ANONIMA

Sede in Venezia

Capitale L. 6.000.000

Assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 maggio 1923, alle ore 10,30, presso la sede sociale (Campo Manin numero 4023), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni di consiglieri d'amministrazione.
2. Determinazione del numero dei membri del Consiglio.
3. Nomina di consiglieri.
4. Eventuali.

Per essere ammessi all'assemblea i portatori di titoli al portatore dovranno depositarli, entro il giorno 24 maggio 1923, presso l'Istituto federale di credito per le Venezie in Venezia - la Banca cattolica S. Liberale di Treviso - il Credito industriale di Venezia - L'Unione bancaria nazionale sede di Venezia o presso la sede sociale.

I soci proprietari di titoli nominativi dovranno ritirare il biglietto di ammissione entro lo stesso giorno presso la sede sociale.

Ove l'assemblea andasse deserta, rimane indetta l'assemblea di seconda convocazione per lo stesso giorno e luogo ed alle ore 15.

Venezia, 11 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14064 — A pagamento.

(1ª pubblicazione)

Società anonima della Strada ferrata di Biella

SEDE IN TORINO

Capitale versato L. 4.500.000 —

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 6 del prossimo mese di giugno, alle ore 15, ed ove occorra, la seconda convocazione per il giorno 21 giugno stessa ora, presso la sede sociale, via Fabro, num. 7, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del conto esercizio 1922 e bilancio generale al 31 dicembre.
3. Nomina di amministratori, di tre sindaci effettivi e due supplenti, e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.
4. Estrazione a sorte di n. 142 azioni da ammortizzare.

Gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare presso l'Istituto delle Opere Pie di San Paolo, in Torino, le loro azioni di capitale o di godimento al portatore, non oltre il 1° e 16 giugno p. v. rispettivamente per la prima e seconda convocazione, ed entro tale termine i possessori di azioni nominative potranno presentarsi alla sede sociale per ritirare il biglietto di ammissione all'assemblea.

Torino, 11 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14063 — A pagamento

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società editrice tecnico scientifica, anonima in liquidazione, con sede in Milano, via Leopardi n. 8, sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 31 maggio 1923, presso la sede sociale, ad ore 14,30, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Bilancio finale di liquidazione.
Relazione del liquidatore.
Relazione dei sindaci.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto entro il 25 maggio 1923, presso la sede sociale.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il successivo 7 giugno, stesso ora e luogo.

Milano, 10 maggio 1923.

Il liquidatore
rag. Augusto De Paoli.

14067 — A pagamento.

Soc. an. Battistoni e Rotelli

VENEZIA

CONVOCAZIONE
di assemblea straordinaria

I soci della Società anonima Battistoni e Rotelli sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 maggio 1923 alle ore 10 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione, nella sede sociale in Venezia, riva del Carbon n. 4090, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Proposta di trasferire la sede della Società da Venezia a Milano.
b) Eventuali e varie.

Per intervenire all'assemblea i soci debbono depositare le azioni presso la sede sociale non più tardi del giorno 27 corr.

Venezia, 11 maggio 1923.

Il Consiglio di Amministrazione.

14068 — A pagamento.

Provincia di Sassari

AVVISO
di seguita aggiudicazione provvisoria

Oggi è stata provvisoriamente aggiudicata la manutenzione delle seguenti strade provinciali per il triennio 1923-925:

1. Sassari-Pedralada (1° tronco) per L. 177.500 al signor Sechi Francesco.
2. Sassari-Castelsardo per L. 233.620 al signor Sechi Francesco.
3. Ozieri-Tirso per L. 161.700 al signor Buluggiu Matteo.
4. Nuoro-Corruboe per L. 220.275 al signor Cicalò Daniele.

Il termine per il ribasso del ventesimo scade alle ore 12 del 28 corrente.

Sassari, 11 maggio 1923.

p. Il presidente
della Deputazione provinciale
A. Vincentelli.

Il segretario generale
Salis.

14075 — A pagamento.

Provincia di Sassari

AVVISO DI SECONDO INCANTO A TERMINI ABBREVIATI
per appalto di manutenzione di strade provinciali

Essendo oggi andato deserto il primo esperimento d'asta per l'appalto della manutenzione della strada provinciale Rio Ordari-Nuoro, indetto con avviso 23 aprile p. p., pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e Annunzi legali il 25 stesso mese, si rende noto che il secondo esperimento d'asta avrà luogo nel palazzo provinciale alle ore 10 del 28 corrente, alle stesse condizioni già pubblicate, salva l'aggiudicazione, che potrà aver luogo anche in caso di un solo concorrente.

Il termine per la riduzione del ventesimo scade alle ore 12 del 12 giugno p. v.

I documenti dovranno essere presentati entro le ore 12 del 9 giugno.

Sassari, 11 maggio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
A. Vincentelli.

Il segretario generale
Salis.

14074 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
per esperimento di ventesimo
a termini abbreviati a cinque giorni

Procedutosi nel giorno 9 maggio 1923, in esecuzione del manifesto del giorno 28 aprile detto anno, al secondo esperimento d'incanti per l'appalto dello stocco e del baccalare al Manicomio provinciale, l'appalto suddetto è rimasto provvisoriamente aggiudicato a favore del sig. Luigi Esposito col ribasso del 6 0[0 sull'ammontare dell'appalto il cui importo, a base di asta, da lire 120.000 è rimasto ridotto a L. 112.800

Dovendosi ora procedere all'eventuale miglioramento della detta offerta con ribasso non inferiore al ventesimo (5 0[0) sul prezzo dell'avvenuta aggiudicazione.

SI FA NOTO

che il termine utile per la presentazione di altra offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo (5 0[0), sul prezzo del deliberamento provvisorio, scadrà nel giorno 21 maggio 1923, alle ore 16.

L'offerta dovrà essere presentata nella segreteria provinciale nel palazzo della Provincia, al largo Plebiscito, accompagnata dai certificati d'idoneità, di penalità e di buona condotta, e di non aver liti con la Provincia della bolletta della cauzione provvisoria, prescritta in L. 3000 da versarsi alla locale sezione della R. tesoreria nonchè dal deposito di L. 2100 in conto delle spese d'asta e di contratto, il tutto giusta il precedente manifesto sopra citato.

Nel caso di presentazione della detta offerta, si procederà in base alla medesima, ed alle stesse condizioni indicate nel mentovato manifesto ad una ulteriore definitiva licitazione, come sarà fatto noto con altro manifesto, in opposto l'avvenuto deliberamento provvisorio rimarrà definitivo.

Ciò, salva sempre l'approvazione degli atti di incanti, da parte della Deputazione provinciale e nel rito da parte della R. prefettura.

Napoli, 14 maggio 1923.

Il segretario generale ff.
Mario De Martino.

14072 — A pagamento

Provincia di Belluno

Circondario di Pieve di Cadore

COMUNE DI SAPPADA

AVVISO D'ASTA

per la vendita di n. 10912 piante resinose

In relazione alla delibera consigliare 19 marzo 1923, n. 38/416, resa esecutoria il giorno 5 corrente, n. 1013-A, il giorno 28 maggio corrente, dalle ore 10 alle ore 11 antim., in questo Municipio dinanzi al sottoscritto sindaco od a chi per esso, si procederà all'asta pubblica a mezzo di schede segrete e ad unico incanto, quand'anche vi fosse un solo offerente, a sensi dell'art. 87 lettera A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato per la vendita dei seguenti lotti di piante di abete bianco e rosso utilizzabili nei boschi sotto indicati.

Denominazione dei boschi

Lotto 1.

Digola 1° e Digola 2°.
N. delle piante 5968.
N. dei metri cubi 6800,915.
Prezzo d'asta al mc. L. 75.
Deposito provvisorio L. 51.000,86.
Deposito spese d'asta e contratto L. 15.302,05.

Lotto 2.

Sopra molini Fauner, Reitel, Hofferbolt, Reitel Ober Eiben, Krummusel.
N. delle piante 4944.
N. dei metri cubi 5318,725.
Prezzo d'asta al mc. 80.
Deposito provvisorio L. 42549,80.
Deposito spese d'asta e contratto L. 12.764,94.

Per adire all'asta i concorrenti, oltre alla domanda in carta da bollo da L. 2,40, singola per cadaun lotto, indicante in cifra e lettere e per metro cubo il prezzo offerto in aumento sul dato d'asta, dovranno presentare la prova di aver versato al tesoriere comunale, e in via eccezionale a chi presiederà l'asta, l'importo della cauzione provvisoria richiesto per cadaun lotto dall'elenco che precede.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare al segretario comunale l'importo del deposito richiesto per ogni lotto per spese d'asta e di contratto.

La vendita verrà fatta alle condizioni fissate dalla citata delibera, dal quaderno d'oneri tecnico forestale in data 24 aprile 1922, e amministrativo in data 23 febbraio 1922 regolarmente approvati dal Consiglio e dalla superiore autorità, e per piante in piedi, dei quali documenti potranno i concorrenti prendere visione presso la segreteria comunale.

Il prezzo intendesi per metro cubo di tronchi allestiti a cura e spese dell'aggiudicatario e per consegna entro il periodo massimo del 30 ottobre c. a.

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione sarà eseguito dall'aggiudicatario nella Cassa comunale in valuta legale, in una unica rata prima che sia iniziato il segno e la consegna, salvo conguaglio ad operazione ultimata ed a misurazione avvenuta.

Sappada, 8 maggio 1923.

Il sindaco
Quinz Antonio.

14078 — A pagamento.

Municipio di S. Giorgio a Cremano

2° AVVISO D'ASTA

per l'appalto del pubblico spazzamento
per il quinquennio 1923-1928

In esecuzione della deliberazione del R. commissario del 19 luglio 1922, e relativo capitolato, si fa noto che il giorno 29 maggio corrente anno, alle ore 12, in una sala del palazzo comunale avanti al sindaco o chi per esso, si procederà al secondo incanto per lo

APPALTO

del servizio dello spazzamento in San Giorgio a Cremano per la durata dal dì dell'approvazione degli atti d'incanto a tutto il 31 dicembre 1928

1. L'incanto avrà luogo a ribasso col metodo della candela vergine, e con le formalità generale dello Stato, sulla base di canone annuo di L. 13.600, pagabili a rate mensili posticipate.

2. Ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore a lire cinque.

3. I concorrenti dovranno dimostrare la capacità a contrattare, buona condotta, idoneità ad eseguire il servizio dello spazzamento.

4. L'asta sarà aggiudicata anche con un solo concorrente.

5. L'appaltatore sarà vincolato alla osservanza dei patti racchiusi nella deliberazione del 19 luglio 1922.

6. I concorrenti dovranno depositare alla segreteria comunale prima dell'asta la somma di L. 500 in contanti, come cauzione provvisoria, e L. 1000 pure in contanti in conto delle spese di asta e contratto.

La cauzione definitiva è fissata in L. 1500 da depositarsi nella Cassa depositi e prestiti.

7. Il tempo utile per le offerte di ribasso, del ventesimo è di giorni otto a decorrere da quello dell'aggiudicazione.

8. L'aggiudicatario definitivo dovrà stipulare il contratto infra cinque giorni dalla denunzia del visto degli atti di aggiudicazione.

9. Tutti gli atti inerenti all'appalto sono depositati in questa segreteria comunale, ostensivi a tutti nelle ore d'ufficio.

San Giorgio a Cremano, 9 maggio 1923.

Il sindaco
Mario Zinno.

Il segretario comunale
avv. Raffaello De Franza.

14077 — A pagamento.

Provincia e circondario di Roma.

Comune di Monterotondo

Avviso d'asta

a termini abbreviati ad unico e definitivo incanto

Si notifica al pubblico

che nel giorno 26 del mese di maggio, alle ore 10, in una sala del palazzo comunale, avanti il signor commissario prefettizio, o chi per lui si procederà all'incanto per lo

appalto dei lavori per la costruzione della fognatura nei quartieri passeggiata Umberto I e Sterpi, giusta il progetto compilato dal signor ingegnere Luigi Riccioni, per il prezzo a base d'asta di L. 109.000.

Avvertenze

1. L'incanto avrà luogo col metodo della estinzione della

candela vergine osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento generale di contabilità dello Stato.

2. L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due offerenti.

3. L'appaltatore dovrà eseguire i lavori entro giorni 60 dalla stipulazione del contratto, come risulta dal capitolato speciale d'appalto all'art. 11.

Il medesimo resta vincolato all'osservanza del capitolato generale d'appalto formante parte del progetto suindicato nonchè del capitolato speciale.

4. La prima offerta di ribasso non potrà essere inferiore all'8 % (otto per cento) sui prezzi di capitolato, le susseguenti a qualsiasi misura.

Il Comune però si riserva di non accettare quelle offerte che portassero un ritardo esagerato e che a suo giudizio non giustificassero la buona esecuzione dei lavori od altro.

5. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima:

a) presentare il certificato penale di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso:

b) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale del luogo di loro domicilio di data non anteriore a sei mesi da quella del presente avviso e un attestato di un ingegnere la cui firma debitamente autenticata dal competente Ufficio del genio civile rilasciato da non più di sei mesi, dal quale risulti che l'aspirante o la persona che sarà da lui incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, abbia eseguito lodevolmente lavori consimili o comunque per comuni, provincie od altro senza dar luogo a controversie, litigi, od altro, abbia cognizioni e capacità necessarie per la esecuzione e la direzione dei lavori da appaltarsi.

c) depositare la somma di L. 3000 in denaro a garanzia provvisoria delle offerte. Il comune si riserva a suo giudizio insindacabile di rifiutare quei concorrenti che dessero scarsa garanzia morale, tecnica e finanziaria di eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e possono essere sospetti di litigiosità od altro.

7. L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine di dieci giorni, da quello in cui il deliberamento diverrà definitivo.

8. Prima della stipulazione del contratto, l'appaltaore dovrà presentare un fidejussore, il quale intervenendo nel contratto, si assuma gli obblighi del capitolato.

9. All'atto della stipulazione del contratto dovrà prestarsi dall'appaltatore una cauzione definitiva di L. 4272,10 in denaro a titolo di garanzia della esecuzione del contratto e L. 2500 per le spese del contratto, registrazione, bollo, copie. ecc., che sono tutte a suo carico.

Ove tale somma di L. 2500 non riuscisse sufficiente il deliberatario è obbligato alla maggiore spesa.

La somma relativa sarà trattenuta sull'importo della prima situazione lavori.

10. In caso di rifiuto o ritardo nella stipulazione del contratto e nella prestazione della cauzione definitiva l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria ed al risarcimento di tutti i danni che il Comune dovesse risentire per effetto di nuovi esperimenti d'asta senza necessità di alcun atto che lo costituisca in mora.

11. L'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in questo Comune.

12. Il pagamento dei lavori avverrà volta per volta non appena sarà accordato il mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Questa disposizione modifica quanto è stabilito all'art. 9 del capitolato speciale di appalto.

A richiesta dell'Impresa potranno essere compilati gli stati di avanzamento, di cui essa potrà servirsi per gli usi che riterrà opportuni a tutto suo conto, rischio e pericolo.

Qualora entro sei mesi non sia pronto il mandato di pagamento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti il Comune si obbliga di corrispondere un interesse sulla somma, risultante dall'aggiudicazione, da pattuirsi di comune accordo con l'appaltatore.

13. Il capitolato generale e quello speciale, nonchè i documenti tutti del progetto sono visibili in questa segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Monterotondo, 14 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
Messa.

14049 — A pagamento

Comune di Paternò (Catania)

Avviso d'asta

ad unico incanto ed a termini abbreviati
per l'appalto di lavori di adattamento pel Museo civico

SI RENDE NOTO

che il giorno 16 del corrente mese di maggio, alle ore 10, in questo ufficio comunale, dinanzi al sindaco, avrà luogo l'unico incanto col sistema delle schede segrete, scritte su carta da L. 2,40, per l'appalto dei lavori di adattamento pel Museo civico, giusta il progetto dell'ing. Cesare Impallomeni, approvato con deliberazione di urgenza della Giunta municipale 15 febbraio-14 aprile 1923, resa esecutoria, sentito il Consiglio di prefettura, e salvo la ratifica del Consiglio comunale, con provvedimento 25 aprile 1923, div II. n. 111 6.

Base d'asta L. 27.438,91.

Deposito provvisorio a garanzia della offerta e delle spese L. 1200.

Cauzione definitiva L. 2500, che sarà restituita all'approvazione del collaudo e conto finale dei lavori, oltre a benevisa fideiussione.

Termine di ultimazione dei lavori: quattro mesi al dì là decontratto, da stipularsi infra giorni 8 dall'aggiudicazione.

I pagamenti saranno fatti a rate di L. 6000 fino a L. 12.000 entro il corrente anno, il resto in due uguali soluzioni entro gli anni 1924 e 1925, con gl'interessi civili.

Spese d'asta, contratto, ecc., a carico dell'appaltatore.

Paternò, 1° maggio 1923.

Per il segretario comunale
P. Nisicchia.

Visto, il sindaco
P. Guidi.

14080 — A pagamento.

Comune di Tremestieri Etneo

Avviso d'asta di primo incanto

Si notifica al pubblico che nel giorno 4 giugno 1923, alle ore 10, in una delle sale di questa Casa comunale avanti il sig. sindaco o chi per esso si procederà all'incanto per l'appalto di tutti i lavori e provviste occorrenti per la costruzione di un edificio scolastico in Tremestieri Etneo e frazione Piano, giusto il progetto apposito, per il prezzo a base d'asta di L. 204.304,80.

AVVERTENZE

1. L'incanto avrà luogo col metodo della estinzione della candela vergine osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

2. L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due offerenti.

3. L'appaltatore dovrà dare compiuti i lavori nel termine di mesi dodici.

4. Le offerte dovranno farsi con ribasso percentuale sul prezzo complessivo di appalto applicato a tutti indistintamente i lavori tanto a corpo che a misura.

5. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare almeno cinque giorni prima da quello fissato per l'asta i seguenti documenti:

a) certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio;

b) certificato penale rilasciato dal tribunale civile o penale del luogo di nascita, entrambi in data non anteriore a 4 mesi dal giorno fissato per l'incanto;

c) un certificato d'idoneità rilasciato da un funzionario tecnico governativo o da un libero esercente debitamente vistato da

un ufficio tecnico governativo a senso dell'art. 2 lettera b) del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP.;

d) una dichiarazione in carta da L. 2 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e di aver aver preso conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione delle opere e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che offre.

e) Provare di avere depositato nella cassa comunale la somma di L. 4500 a garanzia provvisoria delle offerte, mentre quella definitiva è fissata nella misura del 5 % dell'importo netto dei lavori, e dovrà dall'aggiudicatario essere depositata nella Cassa depositi e prestiti.

6. L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto entro 10 giorni da quello in cui il deliberamento diverrà definitivo.

7. Prima della stipulazione del contratto l'appaltatore dovrà presentare un supplente fideiussore ben viso all'Amministrazione.

Tanto l'appaltatore che il fideiussore dovranno eleggere domicilio legale in Tremestieri Etneo, presso la cassa comunale; in caso di ritardo o di rifiuto alla stipulazione del contratto o alla prestazione della richiesta cauzione, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria e a tutte le spese inerenti all'aggiudicazione, nonchè di tutte le conseguenze di un nuovo esperimento d'asta, senza bisogni di alcun atto che lo costituisca in mora.

8. Tutte le spese inerenti all'appalto, nonchè quelle del contratto, di registro, di bollo e di copie, sono a carico dell'appaltatore.

Il presidente dell'asta potrà a suo insindacabile giudizio escludere chiunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento.

9. Sull'aggiudicazione provvisoria sarà accettata l'offerta di ribasso del ventesimo.

10. L'appaltatore sarà obbligato, senza responsabilità del Comune a tutti gli obblighi di legge circa gli infortuni sul lavoro.

Il capitolato generale e quello speciale, nonchè i documenti tutti del progetto sono visibili in questa segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Tremestieri Etneo, 8 maggio 1923.

Per il presidente
G. Zappolà.

Il segretario comunale
G. Valenti.

14083 — A pagamento.

Municipio di Marcianise

Appalto lavori di sistemazione della via Leopoldo Mugnone

Avviso d'asta ad unico incanto

Nel giorno 28 maggio 1923, alle ore 11, con la continuazione, nella segreteria municipale ed innanzi al commissario prefettizio del Comune suddetto, si procederà all'asta, ad unico incanto, per l'appalto dei lavori di sistemazione della strada Leopoldo Mugnone (già Municipio), alla stregua del progetto capitolato d'oneri e dati tecnici, redatti dagli ingegneri signori D'Onofrio e Foglia, approvati con determinazione commissariale 24 marzo 1923 vistata dall'ill.mo sig. prefetto della Provincia il 2 maggio 1923, n. 13912, div. 2ª, sez. 1ª.

L'asta, che avrà luogo col sistema delle offerte segrete a norma dell'art. 87, lettera A, del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, verrà aperta sulla base di L. 81.545,90 non comprese L. 11.454,10 a disposizione dell'Amministrazione per lavori imprevisti ed altro.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

Non saranno accettate offerte condizionate.

Le offerte stese su carta da bollo da L. 2,40 da presentarsi alla asta o da far pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede l'asta a tutto il giorno che precede a quello dell'asta, dovranno essere sottoscritte a contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre anche in tutte lettere sotto pena di nullità.

Il pagamento dei lavori sarà effettuato nel modo indicato dall'art. 38 del capitolato d'oneri suddetto.

I lavori stessi dovranno essere compiuti entro 3 mesi dalla verbale di consegna, salvo proroga che potrà essere concessa dall'Amministrazione dietro parere dell'ingegnere direttore dei lavori.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

a) attestato penale e certificato di moralità entrambi di data non anteriore di 4 mesi da quella del presente avviso rilasciati dalle competenti autorità;

b) certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi da quella del presente avviso, rilasciato o confermato da un ingegnere capo del Genio civile o dell'Ufficio tecnico provinciale, dal quale risulti avere il concorrente eseguiti con perizia e diligenza lavori pubblici o privati analoghi a quelli che formano oggetto del presente appalto.

c) una dichiarazione su carta da L. 2,40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sta per fare, con dichiarazione che giammai potranno essere pretese per maggiori compensi in aumento dei prezzi medesimi.

Rimane in facoltà del presidente dell'asta di escludere qualsiasi concorrente quando gli consti che sia persona litigiosa o colpevole di negligenza o malafede nella esecuzione di lavori di altre imprese con pubbliche Amministrazioni o con privati sebbene fornito del certificato di cui sopra.

Tale decisione è inappellabile, nè l'escluso può reclamare indennità di sorta o pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Ciascun concorrente dovrà inoltre depositare una cauzione provvisoria di L. 4000 a garanzia dell'asta e di L. 2500 per far fronte alle spese d'asta, comprese quelle presentemente sostenute di contratto ed accessorie che cedono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, salvo conteggio o liquidazione a farsi dopo ultimati tutti gli atti d'appalto.

La cauzione definitiva, pari al decimo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versata alla Cassa depositi e prestiti all'atto della stipula del contratto.

Mancandosi a ciò da parte del deliberatario l'Amministrazione comunale incamererà i depositi provvisori di che innanzi e provvederà a nuovo appalto in danno di esso deliberatario.

Gli atti relativi agli appalti in parola sono visibili nella segreteria municipale del Comune suddetto in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Marcianise, 11 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
Argentino.

Il segretario capo
avv. G. Novelli.

14085 — A pagamento.

COMUNE DI DISO

Primo avviso d'asta

Il sindaco del comune di Diso

AVVISA

che nel giorno 26 del corrente mese di maggio, alle ore 9 ant., nell'ufficio comunale, innanzi a lui, o a chi per esso, si procederà all'appalto dei lavori e forniture occorrenti per la costruzione di una scogliera a difesa dello scalo di ormeggio delle barche da pesca nel Porto di Castro, in conformità di analogo progetto re-

datto dal Genio civile di Lecce con le date 5 marzo e 18 settembre 1921.

L'appalto si aprirà sul prezzo di base di L. 107.000 ed avrà luogo col metodo dell'estinzione di candela vergine e con le norme di cui nel regolamento di contabilità generale dello Stato.

Ogni concorrente, per adire l'asta, dovrà esibire, oltre i documenti prescritti dall'art. 2 del capitolato generale, una dichiarazione nella quale sia espressamente detto che egli può disporre dei mezzi d'opera e di quanto altro occorre per gl'impianti necessari alla esecuzione dei lavori.

Tutti questi certificati non potranno essere di data anteriore a tre mesi.

La cauzione provvisoria, da versarsi prima dell'apertura di subasta alla Cassa del comune di Diso, è stabilita in L. 6600.

La cauzione definitiva sarà determinata nella misura corrispondente al 5 % del prezzo di appalto, da versarsi alla Cassa depositi e prestiti nel modo prescritto dall'art. 7 del capitolato generale, prima della stipulazione del contratto.

Ogni offerta in diminuzione non potrà essere inferiore a L. 300.

Tutte le spese di subasta, di registrazione e di quant'altro possa occorrere per la regolarizzazione del contratto, andranno a carico dell'Impresa.

I lavori dovranno essere iniziati non oltre il trentesimo giorno dal verbale di consegna, ed ultimati non oltre il quinto mese dalla data del verbale stesso, sotto la penale di L. 50 per ogni giorno di ritardo.

All'Impresa saranno corrisposti i pagamenti in acconto durante il corso dei lavori, quando il suo credito netto e liquido abbia raggiunta la somma di L. 20000, e appena lo Stato e gli altri Enti che deliberarono di sussidiare i lavori, avranno emesso il mandato di pagamento del rispettivo contributo.

Per tutto quanto altro non è detto o meglio specificato nel presente avviso, il Comune si rapporta al capitolato speciale di appalto, che s'intende qui trascritto per gli effetti e rapporti tutti che dovranno correre tra il Comune e l'Impresa assuntrice.

Il progetto e gli atti di appalto sono ostensibili a chiunque, nella segreteria del Comune, dalle ore 8 alle 12, meno nei giorni festivi.

Diso, 3 maggio 1923.

Il sindaco
Marano Umberto.

14081 — A pagamento.

CITTA' DI CHIVASSO

Avviso
di scadenza fatali

Il Regio commissario sottoscritto rende noto che alle ore 10 del giorno 22 maggio 1923, scadono i fatali per l'aumento del decimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria dei terreni comunali, regione Campagnetta, effettuata con verbale d'asta in data di oggi a favore del sig. Piatti cav. Michele per L. 328.202.

Chivasso, 11 maggio 1923.

Il R. commissario
Trinchieri.

14087 — A pagamento.

Municipio di Montella

Avviso d'asta
per 2° incanto

Vendita taglio 1ª sezione Serralonga

Essendo andato deserto il 1° incanto per la vendita, in un solo lotto, del materiale legnoso di faggio ed altre essenze, provenienti dal taglio della 1ª sezione del bosco « Serralonga » di proprietà demaniale di questo Comune di Montella,

SI RENDE NOTO

che nel giorno di lunedì 21 maggio 1923, su questo palazzo municipale avrà luogo il 2° incanto per la vendita del suddetto taglio, alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso d'asta pel 1° incanto del 30 aprile u. s.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche vi fosse un solo concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno, alle ore 12, del giorno di lunedì 28 maggio detto.

Montella, 11 maggio 1923.

Il segretario comunale
Silvio Pelori.

Visto: Il R. commissario
Pirrone.

14086 — A pagamento

COMUNE DI ALIFE

SI RENDE NOTO

che il giorno 22 corrente, alle ore 10 col seguito, innanzi al commissario prefettizio o chi per lui, avranno luogo pubbliche uniche aste, a termini abbreviati a giorni cinque a schede segrete per la vendita del legname in parte danneggiato dall'incendio esistente nel bosco denominato Zenzennuto-Valle Roberto, di proprietà comunale, in base alle altre condizioni contenute nel capitolato relativo approvato superiormente il 3 maggio corrente n. 12503, in base al prezzo di L. 31.323,65

Le aste si esplicheranno colle norme stabilite nell'art. 87, lettera A. del regolamento sulla contabilità dello Stato, con dichiarazione che l'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto al migliore offerente seduta stante previo verbale.

Per essere ammessi agli incanti i concorrenti dovranno depositare L. 2000 per spese di asta, registro, ecc. e L. 6000 per cauzione.

All'atto dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni l'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore od approvatore solidale.

Saranno esclusi dall'asta tutti coloro che non si trovano in regola col Comune, per liti o pendenze contabili o che non comprovino con certificato del R. ispettore di Caserta di data non anteriore a tre mesi di avere i requisiti per concorrere all'asta.

Tutte le altre condizioni inerenti la vendita sono visibili nella segreteria comunale, nelle ore di ufficio.

Alife, 10 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
Vitti.

14091 — A pagamento.

Comune di Manduria

Consorzio degli utenti della strada vicinale San Pietro

Avviso d'asta
per l'appalto dei lavori di riparazione e manutenzione della strada

Si rende di pubblica ragione

che essendo andato deserto, in data 5 c. m. il primo esperimento d'asta, per l'appalto dei lavori suddetti, il giorno 16 detto mese alle ore 9 ant., e con termini abbreviati, si procederà su questa casa comunale, innanzi al presidente del Consorzio od a chi per lui, al secondo esperimento d'asta, in cui si farà luogo all'aggiudicazione anche con l'offerta di un solo concorrente.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le operazioni occorrenti per riparare, rimettere e mantenere nello stato di perfetta viabilità il tronco di strada consorziale Manduria-San Pietro della lunghezza di metri 10420 e della larghezza di m. 6,50.

L'appalto avrà la durata di 6 mesi per i lavori di riparazione e di 5 anni per i lavori di manutenzione decorribili dalla data del verbale di consegna.

L'asta seguirà col sistema della candela vergine, osservate tutte le formalità richieste dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e si aprirà sulla base di L. 130.961,65, così ripartite: L. 120.541,65 per i lavori di riparazione, e L. 10.420 che rappresentano il canone annuo per i lavori di manutenzione, e sulla quale ogni offerta in ribasso non potrà essere inferiore al 0.20 %, (pari a L. 261,92) sul prezzo complessivo delle opere messe in appalto.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato di moralità e penalità rilasciato dall'autorità competente di data non anteriore a quattro mesi prima dell'incanto, e un attestato rilasciato dal prefetto, o da un ingegnere esercente, infra sei mesi alla data in cui è tenuta l'asta, che assicuri aver l'aspirante ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto.

Sarà inoltre obbligo degli azionisti di depositare presso l'ufficio ove si terranno gli incanti la somma di L. 4000 a garanzia dell'asta.

L'aggiudicatario definitivo dovrà prestare una cauzione in numerario pari ad un ventesimo dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta.

Tutte le spese d'asta e contratto, niuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

Le condizioni tutte dell'appalto risultano dal relativo capitolato deliberato dall'assemblea generale degli utenti in data 11 febbraio 1923 dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio in data 14 febbraio e 7 aprile successivo, ed approvato dal Consiglio di Prefettura in data 20 corrente mese col numero 6562, ostensibile, con tutti gli atti relativi, nella segreteria del Consorzio, sita sul palazzo di città, nelle ore d'ufficio.

Il termine utile (fatali), per le offerte in ribasso del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria scade alle ore ant. 11 del giorno 25 maggio 1923.

Manduria, 7 maggio 1923.

Visto, il presidente
avv. Giovanni Schiavoni.

Il segretario del Consorzio
Federico Dimitri.

14093 — A pagamento

CITTA' DI TORINO

AVVISO D'INCANTO

per la provvista di legna da ardere

Alle ore 14 di sabato 26 maggio 1923, in Torino ed in un sala al primo piano del civico palazzo, avanti il sindaco e coll'assistenza del segretario comunale, si procederà all'incanto unico e definitivo alla prima gara secondo le norme del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'appalto della provvista di circa 14.000 quintali di legna da ardere segata di essenza forte, occorrente al Municipio nella stagione invernale 1923-924 e da fornirsi fra il 1° luglio ed il 30 novembre 1923.

L'asta sarà per schede segrete in base al prezzo di L. 25,50 al quintale per merce resa nei luoghi e modi indicati nell'apposito capitolato.

Il deliberamento definitivo seguirà seduta stante a favore del concorrente che avrà fatto un maggiore ribasso sul prezzo posto a base d'asta, anche nel caso vi sia una sola offerta, sotto l'osservanza del capitolato speciale approvato dalla Giunta municipale con deliberazione d'urgenza 5 corrente maggio e del capitolato generale per gli appalti municipali approvato dalla Giunta municipale il 14 settembre 1895.

Per essere ammesso a far partito ciascun aspirante dovrà presentare il certificato di moralità rilasciato in data recente dal sindaco del luogo di residenza; dovrà inoltre depositare a mani del civico tesoriere, pur presente all'incanto, la somma di lire 35.000 in denaro od in titoli al portatore dello Stato o garantiti dallo Stato, od in obbligazioni della città di Torino, computati per nove decimi del valore in corso, nonchè la somma in numerario di L. 8.000, a garanzia delle spese d'incanto e di contratto; quali depositi saranno restituiti ai non deliberatari non appena terminato l'incanto, ed al deliberatario dopo stipulato l'atto definitivo con cauzione al quale si addiverrà entro 10 giorni dal deliberamento.

Il presidente dell'asta giudicherà inappellabilmente sull'ammissibilità dei concorrenti all'incanto.

La cauzione definitiva, corrispondente ad un decimo dell'importo della fornitura secondo il prezzo risultante dall'asta dovrà essere costituita in numerario o in titoli come sopra nella Cassa dei depositi e prestiti presso l'Intendenza di finanza di Torino subito dopo il seguito deliberamento, salvo il trasferimento del deposito provvisorio di cui sopra.

Le schede d'offerta, stese su carta bollata da L. 2,40, sottoscritte e suggellate, saranno all'apertura dell'asta rimesse dai concorrenti a mano del sindaco, il quale ne darà lettura agli astanti.

Il capitolato delle condizioni al quale è subordinata l'impresa è visibile nel civico Ufficio di economato del municipio di Torino oppure nella segreteria del Comune in cui è pubblicato il presente avviso.

Le spese tutte di dazio, di condotta, di scarico, di peso della legna, come pure quelle dell'incanto, del contratto definitivo con cauzione od ogni altra spesa accessoria, comprese quelle di stampa, di pubblicità e di inserzioni ufficiali, sono a carico del deliberatario.

Torino, 8 maggio 1923.

Il segretario generale
A. Fubini.

14090 — A pagamento.

Congregazione di carità di Mirandola

Avviso d'asta

per la vendita dei seguenti appezzamenti di terreno vallivi senza fabbricati, di proprietà dell'Istituto Monte di pietà e dotazioni, situati in Quarantoli sezione del comune di Mirandola e denominati precisati e confinati come segue:

Feudo, confina a levante ragioni Meschieri, a ponente stradello a settentrione Scolo Serraglio, a mezzodì ragioni Guagnellini, in catasto foglio n. 36 mappale n. 1406 esteso ett. 3,97,51 BB. 13-49 con un imponibile di L. 115,68

Losche, a levante eredi Guagnellini, a ponente Zanoletti, a settentrione Scolo Serraglio, a mezzodì Meschieri, in catasto foglio n. 36 mappale 1418 esteso ett. 1,09,38 BB. 3-53 con l'imponibile di L. 21.

Belvedere, a levante Tioli, ponente e mezzodì Salvaterra, settentrione Canale Zalotto, in catasto foglio n. 48 mappale n. 3218 esteso ett. 1,21,98 BB. 4 con l'imponibile di L. 35,50.

Serraglio Scaletta, levante tronco Vecchio Canale di Quarantoli; ponente Stefanini e Scolo Serraglio, settentrione Bronzini e Zanoletti, mezzodì Meschieri in catasto fogli nn. 36, 37 mappale nn. 1361, 1362 esteso ett. 3,31,56 BB. 11,29, imponibili L. 60,79 e L. 6,29.

Bassa, mappale 1373,74 sud. Meschieri, levante Canale di Quarantoli, ponente fosso nuovo e ragioni Stefanini, nord Guicciardi, appezzamento 1371, ovest fosso nuovo, est Stefanini Guicciardi, nord Guicciardi, sud Stefanini, in catasto foglio 36, mappali 13, 1371, 1373, 1374 esteso ett. 3,43,68 BB. 11,50 con imponibili di L. 67,66.

Nel giorno 19 del mese di maggio 1923, alle ore 10 nella residenza della Congregazione di carità avanti il presidente o chi per esso avrà luogo l'incanto a candela vergine ed a termini abbreviati per la vendita in blocco dei cinque appezzamenti di terreno sudescritti e complessivamente dell'estensione di ett. 12,94,04 pari a BB. Mirandolesi 44-8.

L'asta sarà aperta sul prezzo per BB.a di L. 1200 e le offerte in aumento per biolca non potranno essere inferiori a L. 50.

Il possesso degli appezzamenti daterà dal 1° ottobre p. v. salvo gli affitti in corso a norma del capitolato generale che regola appunto gli affitti degli stabili rustici amministrati dalla Congregazione di carità.

L'aggiudicazione provvisoria verrà fatta al migliore offerente, salvo presentazione di miglioria del ventesimo sul prezzo della aggiudicazione nel termine dei fatali, che scadrà col giorno 30 maggio alle ore 12.

Gli appezzamenti vengono venduti come si trovano posseduti a corpo e non a misura complessivamente, garanzia di piena libertà da ogni onere reale ed ipotecario.

Ogni offerente prima di adire all'asta dovrà fare deposito di L. 8000 a garanzia dell'offerta e di L. 2000 per le spese d'asta e contratto, ecc.

I documenti che riguardano gli appezzamenti in vendita sono ostensibili a chiunque presso la Congregazione durante l'orario degli uffici.

Il presidente si riserva il diritto d'escludere dall'asta qualunque concorrente senza essere tenuto a darne le ragioni.

Per quanto non è qui espresso si osserveranno le disposizioni del regolamento sulla contabilità dello Stato riguardante il procedimento dell'asta.

Mirandola, 8 maggio 1923.

Il presidente
Alessandro Cristini.

14094 — A pagamento.

R. Subeconomato dei Benefici Vacanti di Mantova Distretti

Beneficio Parrocchiale di Polesine

AVVISO

di seguita aggiudicazione provvisoria per aumento di ventesimo

In seguito all'asta tenutasi il 5 maggio 1923 nella Casa Canonica di Polesine per la vendita della pezza prebendale senza fabbriche facente parte del fondo Politerra in Polesine del Comune di Pegognaga, in mappa foglio XLI, n. 44ª e 43ª, di ettari 4,92,02 L. 690,35 provvisoriamente aggiudicato pel prezzo di L. 50.100 ai fratelli signori Dionigio, Teodoro e Vittorio Facchini.

SI NOTIFICA

che i fatali entro cui possono essere fatte offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo e così a L. 2505 scadranno alle ore 12 del giorno 30 maggio 1923.

Tali offerte in bollo da L. 2,40 accompagnate dal deposito d'asta di L. 6000 dovranno essere presentate al M. R. parroco di Polesine, che ne rilascerà ricevuta con la indicazione del giorno e dell'ora in cui furono presentate

Fermi del resto tutti i patti e le condizioni di cui l'avviso 23 febbraio 1923.

Mantova, 5 maggio 1923.

Il subeconomo
dott. Pietro Berra Centurini.

14096 — A pagamento.

AVVISO D'ASTA
per fitto di fondi rustici

Si fa noto al pubblico

che, nel giorno 23 corrente mese, alle ore 10 con la continuazione, si procederà, nell'ufficio della locale Congregazione di carità sito al vico Cacciapuoti, n. 1 al primo esperimento di pubblici incanti col sistema della candela vergine ed a termini abbreviati di giorni 8 per l'affitto di ciascuno dei sottosegnati fondi rustici di proprietà dell'Ente amministrativo « Ospedale S. M. delle Grazie e Madonna di Pompei » per la durata di anni 4 dal 15 agosto 1923 al 15 agosto 1927 in base al capitolato d'oneri di data 14 febbraio u. approvato con determinazione di pari data e con l'altra susseguente di data 17 marzo u. ambidue approvate in data 3 corrente mese n. 21489.

L'asta si aprirà sul prezzo segnato a fianco di ciascun fondo.

Ciascun fondo costituisce un lotto distinto e separato.

Il capitolato relativo trovasi ostensibile nell'Ufficio della Congregazione dalle ore 10 alle 12.

Elenco dei fondi con i relativi prezzi di base d'asta

a) Fondo « Liberato » con casa colonica in tenimento di Giugliano di moggia 7.
Estaglio L. 4375.

b) Fondo « Torre » con casa colonica in tenimento di Giugliano di moggia 6.
Estaglio L. 3750.

e) Fondo « Miciano » in tenimento di Villaricca di moggia 3 napoletane.
Estaglio L. 1200.

d) Fondo « Pagliarone » in tenimento di Giugliano di moggia 15.
Estaglio L. 3000.

c) Fondo « Lucernale » con casa colonica in tenimento di Giugliano di moggia 45.
Estaglio L. 15.750.

f) Fondo « Arco Sant'Antonio » in tenimento di Giugliano di moggia 1.
Estaglio L. 600.

Giugliano, 5 maggio 1923.

Il commissario prefettizio.

14097 — A pagamento.

Ospedale di San Matteo di Pavia

VENTESIMO

In Pavia, corso Cairoli n. 14, alle ore 10 precise del giorno 19 corrente maggio, scadrà il termine per l'aumento almeno del ventesimo (5 %) al prezzo di L. 45.623 di provvisoria aggiudicazione dell'affitto 1923-1932 del podere Mottino dell'Ospedale, con revisione triennale

Le offerte dei concorrenti scritte in doppio esemplare, uno dei quali in bollo da L. 2,40, l'altro da L. 1,20, dovranno essere presentate al P. L. avanti la suindicata scadenza e corredate col deposito di L. 4000, se in contanti, o di L. 5000 se in titoli dello Stato o dallo Stato garantiti.

Anche questa seconda fase d'asta seguirà in conformità alle norme procedurali del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; l'aggiudicazione definitiva si vuole subordinata per l'O. P alle approvazioni di legge.

Pavia, 9 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
avv. comm. G. Poidomani.

Il segretario capo
avv. Pietro Varini.

14098 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Roma

Avviso d'asta ad unico incanto

Strada provinciale Alatri-Fumone-Ferentino - Correzione presso Ferentino.

Importo approssimativo dei lavori L. 100.000.

Innanzi l'ill.mo sig. presidente della R. Commissione straordinaria o chi lo rappresenta, nella segreteria della Amministrazione provinciale, in via Tre Novembre, il giorno 30 maggio 1923, alle ore 11 si procederà ad un esperimento d'asta per l'appalto dei lavori suindicati per l'ammontare come sopra previsto in L. 100.000 circa in conformità del capitolato speciale redatto dall'Ufficio tecnico provinciale e di quello generale a stampa per gli appalti dei lavori per conto dello Stato.

L'esperimento avrà luogo a forma dell'art. 89 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, cioè col metodo dell'estinzione delle candele vergini.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato a colui che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale sul prezzo suddetto, e le offerte dovranno essere fatte in ragione non minore di 10 centesimi di lira progressivamente.

A norma dell'art. 81 del citato regolamento l'aggiudicazione non potrà aver luogo se non si ricevano offerte almeno di due concorrenti.

Gli accorrenti all'asta possono prendere parte alla gara anche per conto di altre persone, purchè muniti di regolare procura; non saranno però ammesse offerte per conto di persone da nominarsi.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per la presentazione dei documenti, rilasciati dalle competenti autorità;

b) un certificato rilasciato da una pubblica Amministrazione presso la quale il concorrente abbia eseguito lavori analoghi a quelli da appaltarsi, in cui siano indicati il genere e l'entità dei lavori stessi e si dichiari che il concorrente dette prova di perizia e sufficiente pratica nell'esecuzione dei medesimi;

I concorrenti che non abbiano eseguite opere presso pubbliche Amministrazioni presenteranno un certificato d'idoneità nelle forme prescritte dall'art. 2 lettera *b*) del capitolato generale per gli appalti per conto dello Stato;

c) una dichiarazione in carta da bollo da L. 2,40 in cui il concorrente attesti di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori e forniture, di aver presa conoscenza delle condizioni locali delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che possono influire sull'esecuzione delle forniture e delle opere e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) la ricevuta del cassiere dell'Amministrazione provinciale (Monte di Pietà di Roma) comprovante l'effettuato versamento, della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 5 del capitolato generale di appalto sopra citato, cauzione che potrà prestarsi anche in titoli di Stato, nell'ammontare di L. 2500; nonchè della somma in contanti di altre di L. 2500 quale deposito infruttifero. per spese e diritti d'asta, e contratto.

Le Cooperative e Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1903, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventualmente apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformate dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *b*) sopra indicata;

5° il certificato prefettizio di capacità di cui all'art. 54 lett. *b*) del citato regolamento 12 febbraio 1911 n. 278;

6° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alla lettera *a*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore;

8° le ricevute comprovanti i versamenti eseguiti presso il citato cassiere provinciale come alla lettera *d*) suindicata, rispettivamente di L. 1000, per la cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 7 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422, e di L. 500 per spese e diritti;

9° la dichiarazione di cui alla lettera *c*) suindicata.

Tutti i documenti dovranno essere presentati dagli accorrenti all'asta entro le ore 12 del giorno 29 maggio 1923.

Gli appaltatori e le Cooperative che abbiano contratti in corso di esecuzione con l'Amministrazione provinciale sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alla lettera *b*) ed al n. 4 rispettivamente.

L'Amministrazione. a termini dell'art. 4 del capitolato generale dei lavori per conto dello Stato, si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

La Cooperativa che restasse aggiudicataria dell'appalto dovrà nel termine perentorio di giorni dieci dall'aggiudicazione stessa presentare una esplicita dichiarazione di un Ente od Istituto bancario che, avendo presa conoscenza delle condizioni, tutte, dello appalto e del ribasso fatto dalla Cooperativa nella gara, garantisca il finanziamento alla medesima, per la esecuzione del lavoro di cui trattasi.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, nel termine prescritto, il deposito fatto dalla Cooperativa per le spese, sarà incamerato senz'altro dall'Amministrazione provinciale e l'aggiudicazione s'intenderà annullata, con riserva di procedere a nuova aggiudicazione a favore di colui che avesse fatto l'offerta migliore dopo quella della Cooperativa, ovvero di rinnovare lo esperimento d'asta.

La cauzione provvisoria ed il deposito per le spese saranno immediatamente restituiti a coloro che non resteranno aggiudicatari dell'appalto.

La cauzione definitiva da prestarsi dall'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto nella misura del 5 0[0] dell'ammontare netto dell'appalto, potrà essere costituita tanto in numerario, da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti come in titoli dello Stato calcolati al valore di Borsa del giorno del deposito.

Per le Cooperative e Consorzi la cauzione sarà costituita a termini dell'art. 7 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422, a norma del quale decreto si provvederà anche alla restituzione della cauzione provvisoria.

Qualora nel termine di giorni dieci dall'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto o non presenti la cauzione prescritta, il deposito da esso fatto sarà *ipso jure* devoluto all'Amministrazione provinciale, che si riserva anche il diritto di costringere nei modi di legge il deliberatario stesso all'adempimento degli impegni assunti.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta, registro, bollo e copie del contratto.

Il progetto ed il capitolato sono visibili nella segreteria della Deputazione dalle ore 10 alle ore 14 di ciascun giorno, esclusi i festivi

Roma, 11 maggio 1923.

Il segretario generale
Guido Beer.

14070 — A pagamento

COMUNE DI MILANO

Avviso d'asta

con aggiudicazione definitiva ad unico incanto dei 14 appalti, ciascuno diviso in 3 lotti per la manutenzione degli stabili comunali per un anno

Nel giorno 28 maggio corr. anno alle ore 14 nel palazzo comunale, al piano 1°, avanti l'assessore del Riparto IX o chi per esso, avrà luogo pubblico esperimento d'asta, a termini abbreviati, con aggiudicazione definitiva ad unico incanto per ogni appalto e per ogni lotto di ciascun appalto, anche nel caso di una sola offerta e col sistema delle schede segrete, a mente del comma *a*) dell'art. 87 regolamento 1885, n. 3074 sulla contabilità generale dello Stato, dei 14 appalti, ciascuno diviso in 3 lotti, aventi per oggetto le somministrazioni ed opere occorrenti per l'ordinaria e straordinaria manutenzione ed altro agli stabili comunali, come sono in seguito indicati.

Detto esperimento seguirà sotto l'osservanza delle prescrizioni, condizioni e prezzi determinati dal capitolato generale 1° luglio 1904 per gli appalti dei lavori di acque e strade ed edilizi pel comune di Milano, dal capitolato speciale comune a tutti gli appalti e dai capitolati speciali per ognuno di essi e rispettivi elenchi dei prezzi, depositati e visibili presso l'ufficio tecnico municipale, divisione 3ª, nel palazzo suddetto.

Ogni appalto durerà per un anno dal 1° giugno 1923 al 31 maggio 1924.

Gli aspiranti dovranno presentare al momento dell'asta, o far pervenire anche per mezzo della posta nei modi e termini indicati dal succitato comma *a*), alla segreteria del Rip. IX, che ne rilascerà ricevuta, le loro offerte di ribasso in foglio separato per ogni appalto, scritte ciascuna su foglio da bollo di due lire e chiuse in busta suggellata indicante esteriormente e chiaramente il nome dell'offerente, l'oggetto dell'appalto e il lotto od i lotti ai quali l'offerta si riferisce.

Ogni offerta dovrà essere incondizionata e dovrà indicare:

a) l'appalto ed il lotto o i lotti, ai quali si riferisce;

b) in cifre e lettere un ribasso percentuale unico per ogni lotto sui prezzi di cui sopra stabiliti per l'appalto al quale si concorre;

c) l'indicazione del domicilio in Milano dell'offerente.

Col solo fatto della presentazione dell'offerta si intende impli-

sita la dichiarazione d'ogni aspirante di accettare le condizioni d'asta stabilite col presente avviso, nonchè di aver presa cognizione della località ove i lavori andranno eseguiti, dei capitolati generali e speciali d'oneri e prezzi e di obbligarsi ad osservarli esattamente in tutto.

Ogni offerta inoltre dovrà essere corredata della ricevuta della Cassa civica comprovante l'effettuato deposito cauzionale in contanti, od in obbligazioni del Comune, od in effetti pubblici garantiti dallo Stato, al valore di Borsa o nei titoli indicati all'articolo 4 del capitolato speciale comune a tutti gli appalti, nella somma rispettivamente prescritta nell'elenco sottoindicato.

Questa ricevuta dev'essere presentata separatamente dalla busta contenente l'offerta.

Sono esonerati dall'obbligo del deposito per concorrere all'asta gli appaltori in corso, limitatamente allo stesso genere e lotto d'appalto di cui si trovano investiti, quando però nell'offerta dichiarino di vincolare anche a tale scopo la cauzione già versata pel precedente appalto e vi uniscano la relativa ricevuta o polizza.

Ogni aspirante, qualora non fosse già attualmente appaltatore del Comune per lo stesso genere di opere dell'appalto al quale concorre, per essere ammesso all'asta dovrà presentare insieme all'offerta, ma separatamente, un certificato della locale Camera di commercio comprovante essere egli proprietario di un'azienda, laboratorio ed officina nel comune di Milano, dell'arte o genere di opere e forniture dell'appalto al quale concorre; oppure un certificato municipale (da richiedere in tempo all'Ufficio certificati, in Via della Signora) comprovante la iscrizione di esso fra i contribuenti alla tassa di esercizio e rivendita del comune di Milano, quale proprietario di un'azienda come sopra.

Per il solo appalto 1° (capomastro, carpentiere ed affini) inoltre si dovrà presentare anche un certificato rilasciato da corpi morali o pubbliche autorità, in data non anteriore all'anno 1922, atto a provare, a giudizio insindacabile del presidente dell'asta, l'idoneità del concorrente ad assumere l'appalto stesso; sono però esonerati da questo certificato speciale per l'appalto 1° i tecnici i quali trovinsi già inscritti nei registri dei direttori o degli esecutori di opere edilizie tenuti presso il municipio di Milano (Riparto IX), purchè indichino sulla busta o involucro racchiudente l'offerta, il rispettivo numero progressivo di iscrizione nei registri medesimi.

Saranno tuttavia esclusi dal concorso, a giudizio del presidente dell'asta, coloro che avessero liti vertenti col Comune per qualsiasi titolo o che in altri lavori avessero dimostrato negligenza o malafede, oppure che non si fossero ancora prestati alla liquidazione di lavori prima d'ora appaltati.

Ogni aggiudicazione, seduta stante, verrà fatta appalto per appalto e lotto per lotto, a quegli che avrà offerto maggior ribasso, ma riservata alla stazione appaltante la facoltà di non tener valide le offerte contenenti un ribasso ritenuto, a suo giudizio, eccessivo e tale da compromettere la regolare esecuzione del contratto.

Inoltre sono riservate pel Comune le approvazioni di legge.

Il deposito di ogni aggiudicatario verrà trattenuto per la costituzione del deposito definitivo, mentre verranno seduta stante svincolati i depositi degli altri offerenti.

Elenco dei 14 appalti
divisi ciascuno in 3 lotti per zone

Arte o genere di opere e forniture

Appalto 1.

Capomastro, carpentiere ed affini.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 100.000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 10.000.

Appalto 2.

Imbiancatore, coloritore, stuccatore e decoratore.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 30.000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 3000.

Appalto 3.

Falegname.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 35.000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 3500.

Appalto 4.

Fumista.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 6000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 600.

Appalto 5.

Fabbro ferraio.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 25.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 2500.

Appalto 6.

Idraulico e fontaniere.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 5000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 500.

Appalto 7.

Verniciatore e doratore.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 30.000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 3000.

Appalto 8.

Vetraio.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 25.000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 2500.

Appalto 9.

Tappezziere in carta da parati.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 5000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 500.

Appalto 10.

Lattoniere, ramiere, zincatore, ecc.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 10.000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L 1000.

Appalto 11.

Suolino.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 10.000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 1000.

Appalto 12.

Asfaltatore.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 10.000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 1000.

Appalto 13.

Marmista e decoratore in pietre.
Ammontare presunto per ciascun lotto L. 3000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 300.

Appalto 14.

Manutenzione di gelosie rotabili ed a tapparelle.
Ammontare presunto per ciascun lotto L 1000.
Deposito cauzionale per ciascun lotto L. 100.

Il sindaco
L. Mangiagalli.

Il segretario generale
Mascheroni.

L'assessore
ing C. Chiodi.

14103 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

Vendita di stabili rurali

Aumento di ventesimo

Nell'incanto pubblico alla candela vergine, che ha avuto luogo oggi nell'edificio ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, in via agli Ospizi Civili n. 7, gli stabili sotto indicati, sono stati provvisoriamente aggiudicati in vendita alle condizioni tutte portate dai relativi capitolati, che sono visibili negli uffici dell'Amministrazione predetta e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni ed ore consueti e così:

Lotto 1.

Poss. Sanseverina - comune Colorno - frazione Copermio.
Ettari 82,92.61, biolche 269 e 15/100.
Prezzo di aggiudicazione provvisoria L. 458.000.

Lotto 2.

Poss. Campobianco 1° - comune Borgo San Donnino - frazione Castione.

Ettari 30,72.07, biolche 99 e 71/100.

Prezzo di aggiudicazione provvisoria L. 255.000.

Fino alle ore 16 del giorno 28 maggio corrente potranno essere presentate offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

I concorrenti, a garanzia della rispettiva offerta, sono tenuti a depositare la somma di L. 50.000 per il primo lotto e L. 30.000 per il secondo.

Parma, 11 maggio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

14101 — A pagamento.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO del 1° Corpo d'armata

AVVISO DI RETTIFICA

all'avviso d'asta n. 3 d'ordine in data 9 maggio 1923

A modificazione di quanto indicato nell'avviso d'asta sovra citato si notifica che l'appalto per la provvista dei combustibili anzichè il giorno 28 maggio 1923, ore 11, avrà luogo il giorno 26 stesso mese, ore 11, con abbreviazione del termine normale a giorni 8.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni indicate nell'avviso d'asta n. 3 sopra citato.

Torino, 11 maggio 1923.

Per la Direzione
Il capitano commissario
V. Clivio.

14110 — A credito.

(2ª pubblicazione).

MUNICIPIO DI MESSINA

120° Elenco dei deceduti nel terremoto del 28 dicembre 1908

21043. La Rosa Pasquale di Vincenzo e di La Rosa Antonia, nato a Messina, di anni 45, sacerdote.

21044. Sofia Mariano fu Rosario e fu Rizzo Rosa, nato a Messina, di anni 41, infermiere, marito di Lembo Fortunata.

21045. Previti Antonio fu Giuseppe e fu Pirrone Anna, nato a Massa San Giorgio, di anni 61, marito di Costanzo Caterina.

21046. Galletta Giuseppe fu Domenico e fu Galletta Tommasa, nato a Messina, di anni 30, agrumaio, celibe.

21047. Galletta Antonino fu Domenico e fu Galletta Tommasa, nato a Messina, di anni 33, agrumaio, celibe.

21048. Imbarrato Alfonso fu Vincenzo e fu Crimi Maria, nato a Leonforte, di anni 61, perito agrimensore, celibe.

21049. Nicolò Mariantonia fu Pasquale e fu Polimeni Caterina, nata a Reggio, di anni 51, casalinga.

Messina, 17 aprile 1923.

L'ufficiale dello stato civile
Contarini.

Per il segretario
Micali.

13424 — Gratuito.

R. Sottoprefettura di Lanusei

AVVISO D'ASTA

per la vendita di 8051 piante di leccio martellate nella foresta vincolata « Archenui » e relativo sottobosco di proprietà del comune di Seulo, territorio dello stesso Comune.

SI RENDE NOTO

che alle ore 11 del giorno 2 giugno 1923 nei locali della Sottoprefettura, nanti il sottoprefetto, assistito da pubblico notaio e con l'intervento di un rappresentante del Comune proprietario, si terrà il primo incanto col metodo della candela vergine secondo le norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, per la vendita delle piante come sopra indicate, esistenti nella foresta « Archenui », di proprietà del comune di Seulo.

La base d'asta è fissata in L. 290.394.40 suscettibile di aumento non inferiore a lire cento per offerta.

L'incanto seguirà sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel relativo quaderno d'oneri 20 luglio 1922 debitamente approvato ed ostensibile a chiunque in questa Sottoprefettura nelle ore d'ufficio, con le modificazioni contenute nelle deliberazioni consigliari 18 febbraio e 12 marzo 1923.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non si abbiano offerte di almeno due concorrenti.

A garanzia dell'asta dovrà eseguirsi a mani del presidente un preventivo deposito di L. 14.500 e da questo fondo saranno prelevate tutte le spese d'asta e quelle per avvisi, inserzioni, quaderni d'oneri, tassa di registro, martellazione, perizia, consegna, collaudo e quante altre occorrono in dipendenza del contratto stesso.

Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro sei giorni dalla medesima, il deliberatario dovrà presentare un fideiussore con approbatore e costituire la cauzione mediante deposito reale in numerario, od in rendita del Debito pubblico al valore di borsa, della somma corrispondente al 10 0/0 del prezzo di aggiudicazione, per garanzia degli eventuali danni, da farsi presso la Cassa depositi e prestiti.

Tanto la cauzione quanto l'eccedenza sul deposito per le spese d'asta ed accessorie, saranno restituite all'aggiudicatario se non dopo che l'atto della finale collaudazione avrà riportato l'approvazione dell'autorità competente.

Il pagamento dell'ammontare del deliberamento dovrà farsi mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti in due rate uguali, di cui la prima entro 10 giorni dalla data di notifica zione dell'avvenuta approvazione del contratto, la seconda entro un anno dalla data del primo versamento.

I fatali per presentare le offerte di miglioria, non inferiore al ventesimo del prezzo risultante dall'aggiudicazione, scadranno la mattina del giorno 18 giugno 1923, alle ore 11 precise.

Lanusei, 10 maggio 1923.

Il sottoprefetto
Sanna.

14079 — A pagamento.

UFFICIO AUTONOMO del Genio militare per la R. marina in Venezia

AVVISO D'ASTA

per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 1° giugno 1923, alle ore 10, avrà luogo, presso la sezione staccata del Genio militare di Ravenna sita in via Mazzola n. 3, innanzi al capo dell'ufficio autonomo del Genio militare per la marina di Venezia od a chi per esso, un pubblico ed unico incanto per la vendita dei materiali descritti nel capitolato n. 652 qui sotto riportato.

L'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87 (lettera A) del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, cioè mediante offerte segrete, scritte su carta da bollo da L. 2, a presentarsi all'asta, o da farsi pervenire, non più tardi del giorno 30 c. m. in piego sigillato con impronta a ceralacca, all'ufficio autonomo predetto in Venezia per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare al seggio d'asta in Ravenna prima che questa sia dichiarata aperta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto, se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo.

Sul plico dovrà essere indicato chiaramente il nome dell'offerente, l'oggetto dell'asta.

Le offerte dovranno esprimere chiaramente l'aumento di un tanto per cento sul prezzo di base sia in lettere che in cifre, sotto pena di nullità.

Perchè le offerte siano accettabili dovranno essere accompagnate in piego a parte, dal certificato comprovante di avere eseguito il versamento del deposito cauzionale di cui al n. 4 delle condizioni di vendita, in contanti o in titoli per tale scopo ammessi dalle istruzioni sul servizio del tesoro, valutati al corso di Borsa del giorno e del luogo ove venne eseguito il deposito.

Non saranno accettate le offerte condizionate, quelle inviate

per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per la presentazione di offerte sottoscritte per conto di terze persone.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di un'unica offerta, purchè sia superiore od almeno pari al prezzo indicato nel detto capitolato.

Il verbale di aggiudicazione terrà luogo di contratto, che sarà soggetto alla sospensiva dell'approvazione ministeriale.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avranno fatto deposito in tesoreria senza avere presentato offerta, verrà rilasciato un certificato da valere per le pratiche di svincolo, che dovranno essere fatte a loro cura e spese.

Capitolato n. 652 in data 20 aprile 1923
per la vendita del materiale d'armamento
a scartamento 0.75 della Tramvia « Ravenna-Porto Corsini »
in un sol lotto che comprende:

Rotaie da binario scartamento cm. 75 con accessori kg. 225.000 a L. 0,50, L. 112.500.

Traversine di quercia per binario da cm. 75 mc. 400 a L. 30, L. 12.000.

Per un totale di L. 124.500.

CONDIZIONI DI VENDITA

1. I materiali sono venduti nello stato e sito in cui si trovano senza alcuna responsabilità da parte della R. marina per difetti o mancanze che si riscontrassero.

2. L'aggiudicatario dovrà a sua cura e spese demolire i binari, asportare i materiali e spianare ed agguagliare il sedime stradale, ricolmando le depressioni ed i vani risultanti dalla demolizione del binario, mediante il collocamento di ghiaia, la cui provvista è a carico dell'aggiudicatario stesso.

Tutti gli ora detti lavori di demolizioni del binario, asportazione dei materiali e ripristino del sedime stradale, dovranno essere eseguiti entro 100 giorni dal verbale di consegna.

3. In caso di ritardo l'acquirente sarà sottoposto alla multa di L. 3000 per ogni periodo compiuto di 7 giorni di ritardo, fino alla concorrenza del deposito cauzionale di cui al successivo art. 4.

Dopo di ciò i materiali non ritirati resteranno di proprietà della Regia marina, ed i lavori di demolizione e di spianamento ed agguagliamento del sedime stradale saranno eseguiti a cura della Regia marina, a rischio, pericolo e spese dell'aggiudicatario.

4. I concorrenti all'asta dovranno comprovare di avere versato in una sezione di tesoreria provinciale (Banca d'Italia), di Ravenna, Ferrara, Venezia e Bologna un deposito cauzionale di L. 25.000.

5. L'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto dovrà versare nella cassa dell'Ufficio autonomo del Genio militare per la marina di Venezia, l'importo dei materiali calcolati sulla base dei quantitativi presunti, indicato nel presente capitolato.

La pesatura e la misurazione delle rotaie e delle traversine sarà fatta a spese dell'aggiudicatario, e si faranno risultare i quantitativi reali dei materiali mediante il processo verbale di consegna.

Qualora dalle dette operazioni di riscontro risultasse che i quantitativi sono minori di quelli presunti, la differenza sarà restituita all'aggiudicatario.

Qualora invece risultassero maggiori, l'aggiudicatario dovrà versare la differenza nella Cassa suddetta, prima di procedere all'asportazione dei materiali.

6. Le spese d'incanto, registro, bollo e stampa, comprese quelle relative alle aste precedenti andate deserte, saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà versarne il presunto importo di L. 6000, all'atto della stipulazione del contratto.

7. Sono applicabili al presente appalto le condizioni generali per le forniture, vendita e lavorazioni per conto della R. marina approvate con R. decreto 13 marzo 1910, n. 135.

Venezia, 10 maggio 1923.

Il relatore
Pirro Matoli.

14112 — A credito.

Deputazione provinciale di Cagliari

Avviso d'asta
ad unico esperimento con aggiudicazione definitiva
per il giorno 4 giugno 1923

Si fa noto che nel giorno 4 del mese di giugno p. v., alle ore 12, in questo ufficio provinciale, davanti il sig. Presidente della Deputazione provinciale, o di un suo delegato, si procederà col metodo delle offerte segrete e colle norme stabilite dall'art. 87, lettera A, del regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato, all'incanto e definitivo deliberamento dell'appalto delle opere e delle provviste occorrenti per il completamento della strada di allacciamento Escalaplano-Ballao, della totale lunghezza di m. 2622.90, per la somma soggetta a ribasso d'asta di L. 103,517.18, intendendosi compresa nell'appalto la ricostruzione del ponte crollato sul rio Is Ceas.

Le offerte segrete da estendersi in carta da bollo da L. 2.40, potranno presentarsi all'asta, o farsi pervenire in piego suggellato al presidente della Deputazione provinciale, sia col mezzo della posta, sia consegnandole o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, nell'ufficio di segreteria della provincia.

Quando le offerte non siano presentate all'asta, sul piego suggellato dovrà indicarsi che nel medesimo si contiene l'offerta per il presente appalto.

Sarà accettata l'offerta che sia incondizionata e che porti il migliore ribasso non inferiore a quello minimo, nè superiore a quello massimo stabilito nella scheda segreta Ministeriale.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto avrà luogo anche quando siavi un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli generali e speciali in cui sono riferite le condizioni d'appalto che sono visibili nella segreteria provinciale tutti i giorni, dalle 9 alle 14 nei giorni feriali e dalle 10 alle 12 nei giorni festivi.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno depositare o far pervenire alla presidenza 5 giorni prima di quello fissato per l'incanto, analoga domanda diretta al presidente della Deputazione provinciale unendo alla medesima:

1° i certificati di cui nell'art. 2 del capitolato generale d'appalto, e cioè:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta rilasciati dalle competenti autorità e debitamente legalizzati a norma del R. D. 9 nov. 1914 n. 1290;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto o sottoprefetto del luogo dove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri d'aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di detti lavori;

2° una dichiarazione dalla quale risulti che il concorrente è a perfetta conoscenza delle condizioni delle località dove dovranno eseguirsi la provvista ed i lavori, della entità dei medesimi, e delle cave da cui dovranno provenire i materiali; e che ha riconosciuto essere equi e rimuneratori i prezzi stabiliti nel capitolato speciale d'appalto, e che sono tali da consentire il ribasso ch'egli sarà per offrire all'asta;

3° la ricevuta del Cassiere della Provincia da cui risulti il fatto deposito provvisorio di L. 3.000.00 in numerario, oppure in titoli della Cassa di credito comunale e provinciale, o del debito pubblico, valutati a corso di borsa.

Il deposito sarà restituito agli offerenti non deliberatari appena compiuto l'incanto.

Nonostante la presentazione dei sovra enunciati documenti l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa domandare indennità di sorta.

Le società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendono concorrere sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale ed un certificato della can-

celleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendono affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a)* e *b)*.

Le società cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendono concorrere alla presente gara, valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, devono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado, per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui son conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento. Inoltre devono:

1° Presentare certificati rilasciati e confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado o attribuzioni non inferiore a quelle di capo ufficio, da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascun Consorzio che concorre o dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2° Designare la persona a cui intendono affidare la direzione dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a)* *b)*.

Le altre associazioni o ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale a termine dell'art. 5 del Decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n 107, sulle opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura, sino all'estinzione d'ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi all'annunziatagli aggiudicazione stipulare il relativo contratto presso questa Deputazione Provinciale, previa prestazione della cauzione definitiva pari al ventesimo della somma d'appalto, che dovrà essere versata nella Cassa Depositi prestiti, giusta l'art. 35 del capitolato speciale d'appalto

Il contratto sarà soggetto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

I lavori dovranno essere intrapresi tosto dopo esteso il verbale di consegna per essere ogni cosa compiuta entro il termine di mesi sei.

Per le spese dispongono l'art. 335 della legge sui lavori pubblici e l'art. 12 del capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 28 maggio 1895, ai quali si fa riferimento. Fra le altre sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo ed altre eventuali per la riscossione dei mandati di pagamento e per svincolo della cauzione.

Cagliari, 14 maggio 1923.

Il Segretario generale dell'Amministrazione provinciale
Dott. Renzo Saluz.

1407? — A pagamento.

Convitto Nazionale "Mario Pagano" in Campobasso

AVVISO D'ASTA

Il 28 maggio, alle ore 10, in Boiano, innanzi al rettore del Convitto suddetto, si procederà alla vendita a pubblico incanto del 6°, 7°, 8° e 9° lotto del fondo sito in Boiano alla contrada « Campobaranello », estesi il 6° lotto are 58.72, il 7° lotto ett. 1,53 88, l'8° lotto are 76.12, il 9° lotto ett. 1,11 65, riportati in catasto all'articolo 947, sez 5ª, n. 979.

La base dell'incanto è di L. 18 000 per il 6° lotto, di L. 45.000 per il 7°, di L. 22.000 per l'8° e di L. 26.000 per il 9°.

Ciascun concorrente dovrà versare L. 8000 per il 7° lotto e L. 4500 per ciascuno degli altri lotti a garanzia dell'offerta e deposito per le spese.

Durante la gara ogni aumento di prezzo non potrà essere inferiore a L. 200.

Il deliberatario dovrà rispettare la locazione in corso che scadrà dopo il ricolto del 1925.

Tutte le spese sono a carico del deliberatario e il contratto è soggetto alla condizione sospensiva della superiore approvazione

Campobasso, 10 maggio 1923.

Il direttore
Ferrero.

14128 — A pagamento.

AVVISO

La Ditta Casarotto Pietro ha in data 1° marzo 1923 presentato domanda per ottenere la concessione di irrigare ettari 16,12,35 di terreno in comune di Camisano Vicentino utilizzando le colaticcie dei terreni irrigati di proprietà Gnoato ora proprietà Traverso e le acque da derivarsi dalla Roggia Ragazzo inferiormente alla pila pure di proprietà dei fratelli Traverso in comune di Camisano Vicentino.

La restituzione di tutte le acque sarà effettuata sulla Roggia Ragazzo a mezzo del fosso Piovego a ml. 600 circa inferiormente alla presa.

L'ingegnere capo
L. Del Gaudio.

13741 — A pagamento.

L'Ufficio del Genio civile di Caserta

AVVISA

che è stata presentata a questo Ufficio istanza in data 3 febbraio 1923 dal signor Leonardo Fortuna, nella qualità di presidente un Consorzio di irrigazione, intesa ad ottenere la concessione di derivare litri 100 a 1" a scopo irriguo dal fiume Rapido, allo scarico del canale Chiusanova, in comune di Sant'Elia Fiumerapido.

Caserta, 4 maggio 1923.

L'ingegnere capo.

13924 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI TORINO

Ufficio di Torino

L'Ingegnere capo del Genio civile di Torino visto l'art. 9 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni di acque pubbliche;

RENDE NOTO

che in data 18 gennaio 1923 è stata presentata dalla Ditta Girod Spirito una domanda per derivazione d'acqua avente le seguenti caratteristiche:

Presa: dal Rivo del Borgo derivato dal torrente Evançon in Verres.

Restituzione: nel Rivo suddetto.

Volume massimo d'acqua derivando moduli tre.

Uso della derivazione: forza motrice.

Analogo avviso sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino.

Torino, 5 maggio 1923.

Per l'ingegnere capo
Lepore.

13925 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI GENOVA

Ufficio di Genova

Sezione acque pubbliche

AVVISO

La Ditta Ing. Emanuele Della Valle in data 23 aprile 1923 ha presentato domanda per derivazione di moduli d'acqua 0 0125 dal torrente Ibà o [illegible]rsero, con presa in comune di Ceriale, per irrigazione di un terreno in località Morteo, comune di Campochiesa.

Genova, 11 maggio 1923.

Per l'ingegnere capo
Levi.

14076 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il tribunale di Pesaro con suo decreto 1° marzo 1923 ha disposto che siano assunte informazioni dal sig. pretore di Mondavio, sulla sorte dell'emigrante Serfilippi Teopisto di Pacifico, nato in comune di Monteporzio, il quale recatosi in America da oltre 17 anni non ha più dato alcuna notizia di se.
Pesaro, 3 aprile 1923.
avv. Ernesto Morini.
12918 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
Estratto di decreto per dichiarazione di assenza

Con suo decreto in data 26 marzo 1923 il tribunale civile di Chiavari pronunciando sull'istanza della signora Valle Giuseppina fu Angelo, perchè venga dichiarata l'assenza del di lei marito Bosoni Giacomo di Federico già residente in Santa Margherita Ligure e da più di dieci anni emigrato all'estero, mandava ad assumersi informazioni sul conto di detto Bosoni Giacomo a mezzo del pretore di Rapallo, ed a pubblicarsi tale provvedimento nei modi e termini di legge.
Chiavari, 5 aprile 1923.
avv. Luigi Merello.
12847 — A pagamento.

ADOZIONE

La Corte di appello di Catania 1ª sezione civile, con provvedimento del 23 aprile 1923, dichiarò farsi luogo alla adozione consentita, con atto del 22 marzo 1923 in favore del sig. avv. commendatore Zanghì Bernardo fu Stefano e fu Auteri Santa, di anni 50, da Catania, per parte del grande uff. on. avv. Auteri Giovanni fu Paolo e fu Berretta Francesca, di anni 71, da Catania, senatore del Regno, entrambi domiciliati e residenti in Catania.
Catania, 5 maggio 1923.
avv. Bernardo Zanghi.
13936 — A pagamento.

ADOZIONE

La Corte d'appello di Casale, con suo decreto 26 aprile 1923, dichiarò farsi luogo alla adozione avvenuta da parte di Pagliano Giuseppina fu Pietro, vedova di Sassi Alberto, nata in Tronzano Vercellese e residente in Groppello Cairoli, in favore della propria nipote Pagliano Giuseppina Ida Giulia delli furono Carlo Felice e Brusa Erminia nata a Tronzano e residente a Groppello in conformità del verbale eretto il 9 marzo 1923, avanti il presidente della Corte d'appello di Casale.
Casale, 8 maggio 1923.
avv. Mario Cappa.
13937 — A pagamento.

DECRETO DI ADOZIONE

La Corte di appello di Catania prima sezione.
Visto l'atto di adozione 21 marzo 1923.
Decreta
Si fa luogo all'adozione di Bruna Enrico, d ignoti di anni 22 da Caltagirone, celibe, per parte di Fiorentino Felice fu Giuseppe e fu Altamore Maria di anni 54 da Caltagirone, marito a Trono Rosa, senza prole.
Ordina che il presente decreto sia pubblicato mediante affissione per copia all'albo pretorio dei comuni di Caltagirone e di Catania, alla porta della sala delle udienze civili del tribunale di Caltagirone e di questa Corte di appello prima sezione ed inserito per estratto ai sensi di legge.
Catania, 13 aprile 1923.
Il primo presidente
L. Pacces.
Il cancelliere
Paternò Lo Giudice.
N. 370 cron.
avv. Antonino Cocuzza
proc. legale.
13938 — A pagamento.

R. CORTE D'APPELLO di Milano

ADOZIONE

La R. Corte d'appello di Milano con decreto 1° maggio 1923, registrato a debito in Milano il 2 maggio 1923 al n. 7078 vol. 61 con L. 4, ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Erminti Ernesta d'ignoti nata in Milano il 25 settembre 1882 ivi residente, nubile, da parte di Amodeo Giuseppa Angela Giovanna fu Giuseppe e fu Bertani Benvenuta, nata in Abbiategrasso addì 9 giugno 1856 vedova di Mariani Leopoldo, senza prole, residente in Milano.
Milano, 3 maggio 1923.
Il procuratore
avv. Rodolfo Pighetti.
13949 — A credito - Art. 8169 C.

AVVISO

I signori Francesco e Maria Bertolotti di Gio Battista rendono noto, che hanno disperso la cartella di anticipazione n. 188 rilasciata dal Banco di Napoli in Ozieri, contro un deposito a garanzia di L. 63.600 consolidato 5 0|0 e che hanno fatto domanda al predetto Istituto per ottenere un duplicato del suddetto documento, col quale resta annullata la cartella originale
avv. Giov. Battista Bertolotti.
13979 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
AVVISO

Il sottoscritto avv. Giuseppe Galatti, da Sinopoli, dichiara, per tutti gli effetti e conseguenze di legge, di avere smarrito una cartella di anticipazioni su titoli n. 231, emessa l'11 agosto 1919 dall'Agenzia del Banco di Napoli in Gioia Tauro a lui intestata; nonchè un vaglia cambiario n. 02723 di L. 2000, emesso pure dalla suddetta Agenzia il 2 agosto 1922, pagabili a Gangemi Giuseppe fu Michelangelo, girato a Fortunato Raso e da questo al sottoscritto.
E se ne domanda: per la cartella la rinnovazione, e pel vaglia il rimborso, rimanendo esso inefficace pel possessore.
avv. Giuseppe Galatti.
3880 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
R. tribunale civile e penale di Alessandria

SUNTO

Su istanza di Rangone Eva, moglie legalmente separata di Campora Felice, tanto in proprio che quale egale amministratrice del di lei figlio minore Mario, dimoranti in Genova, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 27 giugno 1922, il tribunale civile di Alessandria con sentenza in data 28 marzo 1923, registrata il 2 aprile 1923, ha dichiarato l'assenza di Campora Felice già residente in Fresonara (prov. di Alessandria), ed ha ordinato che tale sentenza venisse pubblicata ed inserita a norma dell'art. 23 del C. C.
Alessandria, 3 maggio 1923.
Il s. procuratore dei poveri
avv. Natale Bodratti
13885 — A credito - Art. 3511 C.

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Corte di appello di Aquila sezione civile, intervenendo gli ill.mi signori:
comm. Marcucci Nicola, primo presidente.
cav. Leoni Romualdo;
cav. D'Onofrio Carlo;
cav. Spremolla Antonio;
cav. Mangoni Vincenzo, consiglieri;
ha reso in Camera di consiglio sulla relazione del consigliere cav. Leoni il seguente
Decreto:
Ritenuto che con verbale 21 marzo scorso, ricevuto dal cancelliere capo di questa Corte, Olivieri Vittoria fu Angelo e fu Ciampoli Maria di anni 60, nata e domiciliata in S. Vito Chietino, vedova di Nardone Nicola-Vincenzo dichiarava che non avendo figli legittimi, legittimati od adottivi intendeva di adottare come figlio Giorgio Tommaso Luigi fu Raffaele e fu Olivieri Giovina di anni 23, nato e domiciliato in S. Vito Chietino, celibe.
Ritenuto che con lo stesso verbale il suddetto Giorgio Tommaso Luigi dichiarava di accettare l'adozione.
Omissis.
Pronunzia:
Si fa luogo all adozione di Giorgio Tommaso Luigi fu Raffaele e fu Olivieri Giovina di anni 23, nato, domiciliato e residente in S. Vito Chietino da parte di Olivieri Vittoria fu Angelo di anni 60, nata, domiciliata e residente in S. Vito Chietino.
Omissis.
Così deliberato in Aquila in Camera di Consiglio, addì 4 maggio 1923.
Aquila, 9 maggio 1923.
Il primo presidente
Marcucci.
Il cancelliere capo
Carnazza.
avv. Alfredo Tedeschi
procuratore.
13990 — A pagamento.

Si diffidano mercè la presente inserzione i signori:
Antonucci Luigi di Ferdinando;
Cavaliere Nicola fu Giovanni;
Cavaliere Paolino fu Giovanni;
Terribile avv. Scipione fu Pompeo;
Terribile cav. avv. Antonio fu Pompeo;
Ronzini Vincenzo fu Mario; che essendo rimasti infruttuosi i numerosi inviti loro rivolti pel versamento degli ultimi 4 decimi delle azioni a suo tempo sottoscritte per il « Magazzino sociale di consumo » di Mesagne, si procederà nel termine di 15 giorni da oggi alla vendita di azioni di loro pertinenza a rischio e pericolo di essi azionisti ai termini dell'art. 168 del C. di C.
La diffida nei riguardi dei signor Ronzini Vincenzo, va limitata ai 7 decimi delle azioni sottoscritte.
Mesagne, 9 maggio 1923.
Il presidente
Francesco De Castro.
14025 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza
Il tribunale civile di Domodossola con decreto in data 30 aprile 1923 provvedendo su domanda di Ferraris Isolina e Zana Cleto, residenti in Crevoladossola perchè sia dichiarata l'assenza del rispettivo marito e padre Zana Gabriele fu Giovanni, già domiciliato in Crevoladossola, presunto assente da oltre tre anni, ordinò prima ed avanti ogni cosa l'assunzione di informazioni per mezzo delle autorità comunali e mediante erezione di atto di notorio.
Domodossola, 4 maggio 1923.
avv. Goffredo Calpini
procuratore.
14028 — A pagamento.